

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (richiesta dai deputati Serracchiani, Lai e Orlando) . . . . .	<i>Pag.</i>	3
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE . . . . .	»	4
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI . . . . .	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (V-XIV Camera e 4 <sup>a</sup> -5 <sup>a</sup> Senato) . . . . .	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (IV e IX) . . . . .	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX) . . . . .	»	20
COMMISSIONI RIUNITE (X e XI) . . . . .	»	24
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	25
GIUSTIZIA (II) . . . . .	»	27
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) . . . . .	»	34
DIFESA (IV) . . . . .	»	44
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	45
FINANZE (VI) . . . . .	»	55
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	58
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . .	»	67
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . .	»	81

---

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	<i>Pag.</i>	86
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	90
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	102
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	147
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	151
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	162
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	163

**COMMISSIONE D'INDAGINE**  
**a norma dell'articolo 58 del Regolamento**  
**(richiesta dai deputati Serracchiani, Lai e Orlando)**

S O M M A R I O

Esame della relazione conclusiva .....	3
--	---

*Mercoledì 15 marzo 2023. — Presidenza del presidente Sergio COSTA.*

**La seduta comincia alle 11.10.**

**Esame della relazione conclusiva.**

Sergio COSTA, *presidente*, illustra la bozza di relazione conclusiva con le modificazioni apportate a seguito di quanto emerso nella precedente seduta della Commissione.

Dopo interventi, a più riprese, dei deputati Alessandro COLUCCI (NM(N-C-U-I)-

M), Fabrizio CECCHETTI (LEGA), Annarita PATRIARCA (FI-PPE) e Roberto GIACCHETTI (A-IV-RE), Sergio COSTA, *presidente*, illustra le riformulazioni alla bozza di relazione conclusiva definite sulla base di quanto rappresentato dai componenti della Commissione nel corso del dibattito odierno.

La Commissione approva quindi, all'unanimità, la relazione conclusiva da trasmettere al Presidente della Camera.

**La seduta termina alle 12.50.**

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione XII) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	4
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	7

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 15 marzo 2023. – Presidenza del presidente Gianfranco ROTONDI.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

**Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.**

**C. 977 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla Commissione XII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco ROTONDI, *presidente*, in sostituzione del relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 977 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

il provvedimento è indicato tra i provvedimenti legislativi da adottare ai fini dell'attuazione della misura M5C2-3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); in particolare, la decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 che ha approvato il piano prevede l'adozione di una legge quadro entro il 31 marzo 2023 che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti, semplifichi e metta a disposizione sportelli unici per i servizi sociali e sanitari, riveda le procedure di accertamento della condizione di "persona anziana non autosufficiente" e aumenti l'insieme dei servizi sociali e sanitari che possono essere forniti a domicilio; il provvedimento risulta altresì volto ad attuare parte della misura M6C1 del PNRR, relativa alla realizzazione delle Case della comunità, alla presa in carico della persona, al potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché al rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture volte a migliorare l'assistenza sanitaria anche a vantaggio della popolazione anziana;

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, la lettera a) del comma 3 del-

l'articolo 2, nel definire i compiti del nuovo Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), prevede, tra le altre cose, che tale Comitato adotti il piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana "che – recita la disposizione – sostituisce il Piano per la non autosufficienza"; al riguardo, andrebbe valutata l'effettiva portata normativa di questa proposizione subordinata; essa infatti, nel suo tenore letterale, sembra tacitamente abrogare l'articolo 21, comma 6, lettera c) del decreto legislativo n. 147 del 2017 che ha istituito il piano per la non autosufficienza; l'approfondimento appare opportuno anche in considerazione del fatto che il piano per la non autosufficienza include fra i suoi destinatari tutte le persone non autosufficienti, indipendentemente dal requisito dell'anzianità; il comma 1 dell'articolo 3, nell'ambito della più generale delega in materia di invecchiamento attivo, promozione dell'inclusione sociale e prevenzione della fragilità, individua quale specifico oggetto di delega "definire la persona anziana"; a tale oggetto non appaiono però corrispondere specifici principi e criteri direttivi;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

la procedura di delega di cui al comma 1 dell'articolo 6 prevede, al secondo periodo, che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di quarantacinque giorni (cosiddetta "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportu-

nità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 3, lettera a), dell'articolo 3, comma 1;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 6, comma 1. ».

Alfonso COLUCCI tiene ad evidenziare il particolare rilievo delle osservazioni formulate nella proposta di parere illustrata dal Presidente. In particolare, richiama l'attenzione sull'indeterminatezza dei tempi di esercizio della delega atteso che, come messo in evidenza nella proposta di parere illustrata, la cosiddetta « tecnica dello scorrimento » impiegata dal disegno di legge rende particolarmente complessa l'individuazione di un termine certo e inequivoco; siffatta indeterminatezza, trattandosi di un disegno di legge di delega al Governo della potestà legislativa, risulta essere, a suo avviso, particolarmente grave. In secondo luogo, con specifico riguardo al contenuto sostanziale del provvedimento in esame,

pone l'accento sull'osservazione con cui si segnala quella che appare la tacita abrogazione dell'articolo 21, comma 6, lettera c) del decreto legislativo n. 147 del 2017, che ha istituito il piano per la non autosufficienza; come segnalato tale piano contempla infatti fra i suoi destinatari tutte le persone non autosufficienti, indipendentemente dal requisito dell'anzianità, mentre il piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana che dovrebbe, in base alla norma, sostituirlo è ovviamente destinato alla sole persone non autosufficienti anziane.

Alla luce di tali considerazioni, chiede di modificare la proposta di parere illustrata, proponendo una formulazione rafforzata, volta a sostituire, nelle premesse, le parole: « si valuti l'opportunità di appro-

fondire la formulazione di alcune disposizioni » con le seguenti: « si reputa necessario l'approfondimento della formulazione di alcune disposizioni ».

Gianfranco ROTONDI, *presidente*, in sostituzione del relatore, accedendo alla proposta del deputato Colucci, riformula la proposta di parere nel senso di sostituire, nelle premesse, le parole: « si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni » con le seguenti: « si reputa necessario l'approfondimento della formulazione di alcune disposizioni ».

Il Comitato approva la proposta di parere, come riformulata da ultimo dal presidente (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 14.40.**

ALLEGATO

**Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato per la legislazione,  
esaminato il disegno di legge n. 977 e  
rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

il provvedimento è indicato tra i provvedimenti legislativi da adottare ai fini dell'attuazione della misura M5C2-3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); in particolare, la decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 che ha approvato il piano prevede l'adozione di una legge quadro entro il 31 marzo 2023 che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti, semplifichi e metta a disposizione sportelli unici per i servizi sociali e sanitari, riveda le procedure di accertamento della condizione di « persona anziana non autosufficiente » e aumenti l'insieme dei servizi sociali e sanitari che possono essere forniti a domicilio; il provvedimento risulta altresì volto ad attuare parte della misura M6C1 del PNRR, relativa alla realizzazione delle Case della comunità, alla presa in carico della persona, al potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché al rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture volte a migliorare l'assistenza sanitaria anche a vantaggio della popolazione anziana;

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

si reputa necessario l'approfondimento della formulazione di alcune disposizioni; in particolare, la lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 2, nel definire i compiti del nuovo Comitato interministeriale per le po-

litiche in favore della popolazione anziana (CIPA), prevede, tra le altre cose, che tale Comitato adotti il piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana « che – recita la disposizione – sostituisce il Piano per la non autosufficienza »; al riguardo, andrebbe valutata l'effettiva portata normativa di questa proposizione subordinata; essa infatti, nel suo tenore letterale, sembra tacitamente abrogare l'articolo 21, comma 6, lettera *c*) del decreto legislativo n. 147 del 2017 che ha istituito il piano per la non autosufficienza; l'approfondimento appare opportuno anche in considerazione del fatto che il piano per la non autosufficienza include fra i suoi destinatari tutte le persone non autosufficienti, indipendentemente dal requisito dell'anzianità; il comma 1 dell'articolo 3, nell'ambito della più generale delega in materia di invecchiamento attivo, promozione dell'inclusione sociale e prevenzione della fragilità, individua quale specifico oggetto di delega « definire la persona anziana »; a tale oggetto non appaiono però corrispondere specifici principi e criteri direttivi;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

la procedura di delega di cui al comma 1 dell'articolo 6 prevede, al secondo periodo, che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di quarantacinque giorni (cosiddetta « tecnica dello scorrimento »); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte

costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta « una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa »; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 3, lettera a), dell'articolo 3, comma 1;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 6, comma 1.

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA

##### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione <i>ex art. 3, co. 4</i> , della legge n. 140/2003 pervenuta dal Tribunale ordinario di Aosta nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di Sara Cunial, deputata all'epoca dei fatti, (procedimento n. 524/2021 RGNR – n. 8/2022 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 10) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	11

#### GIUNTA PLENARIA

##### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

*Mercoledì 15 marzo 2023. — Presidenza  
del presidente Enrico COSTA.*

#### La seduta comincia alle 8.35.

**Richiesta di deliberazione *ex art. 3, co. 4*, della legge n. 140/2003 pervenuta dal Tribunale ordinario di Aosta nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di Sara Cunial, deputata all'epoca dei fatti, (procedimento n. 524/2021 RGNR – n. 8/2022 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 10).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 1° marzo 2023.

Enrico COSTA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale promosso nei confronti di Sara Cunial, deputata all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordi-

nario di Aosta (procedimento n. 524/2021 RGNR – n. 8/2022 RG DIB) (Doc. IV-ter, n. 10).

Fa presente che nella seduta del 1° marzo scorso il relatore, deputato Devis Dori, ha illustrato la vicenda alla Giunta.

Ricorda, inoltre, che l'onorevole Cunial – invitata a fornire chiarimenti ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera – ha comunicato che non avrebbe partecipato alla odierna seduta della Giunta, ma ha poi inviato, il 13 marzo scorso, una memoria difensiva che è agli atti ed è a disposizione dei membri della Giunta per la consultazione.

Chiede, quindi, al relatore se può sintetizzare i contenuti di tale memoria.

Devis DORI, *relatore*, ricorda che, con comunicazione inviata via pec il 13 marzo scorso, l'on. Cunial ha trasmesso alla Giunta alcune note difensive ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, in base alle quali ella ritiene che i fatti oggetto del procedimento penale in corso presso il Tribunale di Aosta costituirebbero opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Riassume il contenuto di tale note come segue.

Anzitutto, riferisce come l'on. Cunial evidenzi nelle sue note che, secondo la nota giurisprudenza della Corte costituzionale, la prerogativa della insindacabilità può essere legittimamente invocata a condizione che ricorrano i due seguenti requisiti e cioè che: *a)* sia ravvisabile una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse all'esterno e quelle manifestate nelle aule parlamentari; *b)* sussista un « legame temporale » fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, in modo che quest'ultima possa considerarsi una sostanziale divulgazione della prima.

Nel caso di specie, ad avviso dell'on. Cunial, ricorrerebbero entrambi i requisiti. In particolare, l'interessata sottolinea che: 1) nelle circostanze di tempo e luogo in cui sono avvenuti i fatti contestati, si trovava in una piazza del centro di Aosta quale relatrice ad una manifestazione cui era stata invitata in veste di parlamentare della Repubblica. I fatti per i quali si procede si sarebbero verificati sotto il palco allestito in occasione di tale manifestazione, poco prima del suo intervento sulle tematiche che aveva già trattato in numerosi interventi parlamentari e che erano incentrati sulla critica al sistema della didattica a distanza nonché su altri argomenti connessi alle scelte legislative adottate dal Governo, tra le quali quelle relative alle limitazioni, chiusure e sanzioni previste per gli esercizi pubblici. A testimonianza dell'approfondimento e dell'interesse sui temi in questione, l'on. Cunial allega l'elenco delle 249 interrogazioni a risposta scritta, che ha presentato nel corso della XVIII legislatura; 2) da quanto appena evidenziato conseguirebbe che le idee manifestate in quelle circostanze rientrerebbero tutte, a pieno titolo, tra le « opinioni espresse » nella qualità di parlamentare. In particolare, le affermazioni rese in relazione al birrificio *Beer bar experience* dovrebbero essere considerate come una coerente applicazione pratica di quanto più volte sostenuto in via teorica negli interventi alla Camera; 3) sotto il profilo temporale, poi, sussisterebbe anche una piena contestualità tra opinioni espresse nel corso dell'evento ad Aosta,

tenutosi durante la pandemia, e i numerosi interventi nelle sedi parlamentari.

Infine, riporta che le note difensive dell'on. Cunial concludono evidenziando che la connessione dei reati contestati con la funzione parlamentare sarebbe insita nel fatto di aver partecipato alla manifestazione in discorso proprio in quanto deputata che si è occupata diffusamente dei temi legati alle conseguenze economiche delle restrizioni adottate a causa del COVID-19.

Così riassunte le note difensive dell'on. Cunial, ribadisce la propria opinione, per la quale la questione che la Giunta è chiamata a valutare nel caso di specie non richiede in realtà di stabilire se il contesto generale nel quale si sono svolti i fatti sia o meno attinente all'attività parlamentare dell'on. Cunial, quanto piuttosto di decidere se l'ipotizzato rifiuto di farsi identificare nonché le frasi pronunciate – reputate dall'accusa oltraggiose e minacciose nei confronti di un pubblico ufficiale che agiva nell'esercizio dei propri doveri di istituto – possano essere considerate opinioni espresse dalla deputata nell'esercizio della sua funzione di parlamentare.

In tal senso, invita tutti i colleghi a riflettere sulla questione se anche i comportamenti materiali dei parlamentari possano ritenersi coperti dalla prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ove connessi all'espletamento del mandato.

Enrico COSTA, *presidente*, chiede se vi siano ulteriori interventi.

Carla GIULIANO (M5S) rileva che, secondo quanto riportato dal relatore, on. Dori, risulta dirimente risolvere la questione relativa alla possibilità che un comportamento, quale quello tenuto dall'on. Cunial, rientri nella guarentigia dell'insindacabilità prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Riferisce che il suo gruppo svolgerà sul punto gli approfondimenti necessari, non risultando casi analoghi già verificatisi in precedenza. Anticipa, tuttavia, ferma restando la necessità di approfondire la questione, di non rite-

nere che un mero comportamento, lecito o illecito, possa essere del tutto assimilato a un'opinione espressa nell'esercizio del mandato parlamentare, ai fini dell'attivazione della garanzia di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Enrico COSTA, *presidente*, non essendovi interventi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, nella quale il relatore – se

riterrà – potrà formulare una proposta di deliberazione alla Giunta.

**La seduta termina alle 8.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 15 marzo 2023. — Presidenza  
del presidente Enrico COSTA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 9.10.

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 4<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) e 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, in merito alla Relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale – Programmazione 2014-2020 (Doc. XXVII, n. 4) ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	12
--	----

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 15 marzo 2023. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati, Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI.*

#### La seduta comincia alle 13.40.

**Audizione del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, in merito alla Relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale – Programmazione 2014-2020 (Doc. XXVII, n. 4).**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resoconta-

zione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Raffaele FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Ubaldo PAGANO (PD-IDP), Roberto PELLA (FI-PPE), Marco GRIMALDI (AVS), Stefano CANDIANI (LEGA), Filippo SCERRA (M5S), Antonio GIORDANO (FDI), Piero DE LUCA (PD-IDP) e Isabella DE MONTE (A-IV-RE), nonché i senatori Marco LOMBARDO (A-IV-RE), Concetta DAMANTE (M5S), Antonio NICITA (PD-IDP) e Domenico MATERA (FDI).

Raffaele FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il*

PNRR, intervenendo in sede di replica, risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, ringrazia il Ministro

per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### IV (Difesa) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – La politica di ciberdifesa dell'UE. JOIN(2022) 49 final ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	14
--	----

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 15 marzo 2023. — Presidenza del presidente della IX Commissione Salvatore DEIDDA. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego Di Cremona.*

#### La seduta comincia alle 14.25.

**Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – La politica di ciberdifesa dell'UE.**

**JOIN(2022) 49 final.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Monica CIABURRO (FDI), *relatrice per la IV Commissione*, riferisce che la comu-

nicazione « La politica di ciberdifesa dell'UE », presentata dalla Commissione e dall'Alto Rappresentante il 10 novembre 2022, propone una serie d'iniziative volte alla creazione di una capacità di ciberdifesa dell'UE a tutto spettro, sulla base del mandato ricevuto dal Consiglio dell'UE, delle priorità indicate dalla Bussola Strategica dell'UE – il documento approvato nel marzo 2022 che delinea un percorso per rafforzare la politica di sicurezza e di difesa dell'UE per il prossimo decennio – delle conclusioni adottate dal Consiglio europeo lo scorso 15 dicembre, che ha chiesto la definizione di una politica forte dell'UE in materia di ciberdifesa e maggiori investimenti per la cibersicurezza e per la resilienza delle infrastrutture critiche.

Fa presente quindi che, come evidenziato anche dalla comunicazione, negli ultimi anni si è assistito ad un moltiplicarsi dei comportamenti dolosi di soggetti statali e non statali nel ciber spazio, compreso un numero crescente di attacchi informatici che hanno preso di mira infrastrutture critiche militari e civili. Anche l'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina ha evidenziato l'urgenza per l'UE di difendere i propri interessi e valori anche nel ciber spazio. Inoltre, gli attacchi alle reti energetiche, alle infrastrutture di trasporto e di

telecomunicazioni hanno mostrato come, nel cibernazio, i confini tra minacce condotte alla dimensione militare civile e quella civile vanno sfumandosi. La crescente interdipendenza tra le infrastrutture fisiche e digitali ha, infatti, evidenziato la possibilità che incidenti di cibersicurezza gravi possano perturbare o danneggiare le infrastrutture critiche e destabilizzare l'economia e la società europee, minacciando anche, attraverso attacchi alle infrastrutture elettorali, il corretto funzionamento delle nostre democrazie.

In tale contesto, peraltro in veloce evoluzione per la continua progressione della digitalizzazione delle nostre società, l'UE è chiamata con urgenza, anche al fine di non accumulare un crescente *gap* di vulnerabilità, ad assumere maggiori responsabilità per la propria sicurezza nell'ambito della ciberdifesa a tutto spettro, dalla ricerca, al rilevamento, alla protezione ed alla risposta ad eventuali attacchi e gli Stati membri devono impegnarsi ad aumentare gli investimenti nelle rispettive capacità di ciberdifesa. L'UE deve essere, infatti, in grado di rilevare gli attacchi nelle loro fasi iniziali. La prevenzione e il rilevamento comuni costituiscono un aspetto importante della complessiva capacità di difesa dell'Unione e i dati di rilevamento devono poter essere trasformati in *intelligence* utilizzabile, che possa servire tanto per i profili civili di cibersicurezza quanto per quelli militari di ciberdifesa.

La comunicazione evidenzia, infatti, come la cooperazione tra le cybercomunità civili e della difesa sia alla base di una complessiva migliore conoscenza situazionale comune nel cibernazio e sia cruciale per una risposta coordinata ed efficace alle crisi. Infine, poiché le cibertecnologie presentano un forte potenziale di duplice uso, la comunicazione indica che le industrie e le attività di ricerca e sviluppo nel settore della cibersicurezza e della ciberdifesa devono poter lavorare in modo molto più sinergico di quanto fatto fino ad ora e sottolinea l'importanza di costruire moduli per una collaborazione efficace fornitori privati di fiducia, che agiscano come forza di riserva per la cibersicurezza per miglio-

rare la risposta in caso di attacchi informatici.

A fronte di tale quadro e delle criticità sopra evidenziate, la comunicazione in esame delinea quattro linee di azione principali: innanzi tutto, partendo dal presupposto che le azioni per la ciberdifesa sono in primo luogo una responsabilità nazionale, si indica la necessità di rafforzare i meccanismi di coordinamento fra attori nazionali e dell'UE. È poi necessario predisporre un quadro di azioni volte a mettere in sicurezza l'ecosistema di ciberdifesa dell'UE; quindi promuovere un aumento degli investimenti in capacità di ciberdifesa da parte degli Stati membri ed infine, occorre sviluppare efficaci partenariati con Paesi terzi per superare le sfide comuni.

Rinvia, poi, l'illustrazione delle iniziative dettagliate alla documentazione degli uffici, soffermandosi, invece, sugli aspetti di maggiore rilevanza per ognuna delle linee di azione.

Per quanto riguarda la necessità di rafforzare i meccanismi di coordinamento fra attori nazionali e dell'UE nel settore della ciberdifesa, anche al fine di intensificare lo scambio di informazioni e la cooperazione fra le comunità militari e civili della ciberdifesa, si propone: di istituire un centro di coordinamento della ciberdifesa dell'UE che dovrebbe svolgere il ruolo di punto di raccordo per la conoscenza situazionale militare comune, coordinandosi con gli altri organi già operanti in ambiti affini a livello europeo; la creazione di una rete operativa a livello europeo dei *Computer Emergency Response Team* militari nazionali (mil-CERT), promuovendo altresì la cooperazione con la rete dei *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) civili nazionali ed inoltre la previsione di una conferenza dei comandanti per la sicurezza informatica dell'UE, che si dovrebbe riunire almeno due volte l'anno per discutere temi di interesse comune. Si prevede poi di promuovere un progetto denominato CyDef-X volto a servire come quadro di riferimento per le esercitazioni di ciberdifesa a livello UE. Inoltre segnala l'indicazione di valutare lo sviluppo ulteriore del concetto di gruppi di reazione rapida agli

incidenti informatici, sulla base del progetto *Cyber Rapid Response Teams*, già avviato in ambito PESCO.

Sul versante delle azioni che prevedono, invece, il sostegno a soggetti civili, sottolinea la possibilità di apportare modifiche al regolamento relativo al programma Europa digitale al fine di rafforzare le capacità comuni dell'UE in materia di rilevamento, conoscenza situazionale e risposta; sviluppare una forza di riserva per la cibersecurity a livello di UE, con servizi prestati da operatori privati di fiducia; effettuare prove presso soggetti critici al fine di rilevarne potenziali vulnerabilità.

Ulteriori modifiche legislative al programma Europa digitale, potrebbero inoltre consentire di sostenere finanziariamente a più lungo termine, e a integrazione dei finanziamenti nazionali, appalti congiunti di strumenti e infrastrutture ultrasicuri di prossima generazione.

Infine, per promuovere una maggiore sinergia tra la dimensione civile e quella militare, si prospetta la possibilità di vagliare lo sviluppo di sistemi di certificazione della cibersecurity a livello UE per l'industria della cibersecurity e le imprese private e di migliorare la cooperazione tra le cybercomunità della ciberdifesa e quelle di altro tipo.

Relativamente alle azioni volte a mettere in sicurezza il complesso dell'ecosistema della difesa da possibili vulnerabilità in ambito *ciber*, la comunicazione – rilevando come le Forze armate dipendano in larga misura dalle infrastrutture critiche civili per la mobilità, le comunicazioni o l'energia – indica la necessità di lavorare ulteriormente alla normazione e certificazione della cibersecurity per mettere al riparo sia il settore civile sia quello militare. Gli Stati membri stanno, infatti, sviluppando per i rispettivi sistemi militari norme e requisiti di sicurezza propri, che non sempre tengono conto della necessità di interoperabilità né dell'esistenza di norme civili per i prodotti a duplice uso, andando quindi ad incidere negativamente sulla capacità di azione comune dell'UE nel ciber-spazio e creando ostacoli all'eventuale assistenza reciproca. Inoltre, il fatto di dover

rispettare norme diverse per i clienti civili e per quelli militari aumenta i costi industriali di produzione dei prodotti a duplice uso.

Tra le iniziative volte a far fronte a tali profili problematici in tema di cibersecurity e interoperabilità, merita segnalare la proposta di sviluppare raccomandazioni non giuridicamente vincolanti per la comunità della Difesa, ispirate alle disposizioni della direttiva NIS2, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione (misure che non si applicano al settore della Difesa), e quella di promuovere raccomandazioni sui requisiti di interoperabilità per la ciberdifesa dell'UE per facilitare le attività di collaborazione ed eventualmente condurre ad iniziative di sviluppo e approvvigionamento congiunte.

Per quanto riguarda l'ultimo profilo di competenza, quello relativo alla cooperazione con i Paesi *partner*, la comunicazione evidenzia l'importanza della cooperazione con quegli Stati che condividono gli stessi principi e valori, al fine di instaurare partenariati per gestire le sfide comuni nell'ambito della ciberdifesa che siano reciprocamente vantaggiosi.

Conclude richiamando l'esigenza – assai chiara nel testo della comunicazione – che occorre rafforzare, in via prioritaria, il partenariato strategico con l'Alleanza atlantica, sia nel settore della ciberdifesa sia in quello della cibersecurity, nell'ambito dei quali sono necessari ulteriori sforzi per lo sviluppo di soluzioni condivise in relazione a sfide e minacce comuni e la cooperazione con gli Stati Uniti e i Paesi candidati all'adesione, fornendo in particolare sostegno a questi ultimi per lo sviluppo delle loro capacità di ciberdifesa, anche nel nuovo contesto determinato dall'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina.

Erik Umberto PRETTO (LEGA), *relatore per la IX Commissione*, venendo ai profili di competenza della IX Commissione, gli preme innanzitutto evidenziare, nell'ambito della comunicazione, l'obiettivo di mobilitare investimenti nelle capacità europee di ciberdifesa, al fine di ovviarne le attuali vulnerabilità.

La comunicazione evidenzia le seguenti criticità: *a)* l'industria dell'UE della difesa, per quanto riguarda in particolare la ciberdifesa, si affida sostanzialmente a soluzioni civili e a mercati esterni; *b)* sebbene il mercato dei prodotti civili per l'informazione e la ciber sicurezza sia in rapida crescita, esistono requisiti militari specifici che non sono soddisfatti dai normali prodotti civili; *c)* parti importanti dell'*hardware* e del *software* attualmente utilizzati per la ciberdifesa non sono prodotte nell'UE, il che crea dipendenze a livello industriale e tecnologico, suscettibili di produrre vulnerabilità importanti; *d)* la situazione di frammentazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'UE, per la quale la maggior parte delle imprese che si occupano di ciber sicurezza nell'UE sono piccole e medie imprese, ne riduce la sua competitività a livello globale.

Per ovviare alle suddette criticità, la Commissione intende promuovere la valorizzazione delle sinergie tra imprese civili e del settore della difesa ed avviare un dialogo con il settore al fine di sviluppare l'industria dell'UE della ciberdifesa, coinvolgendo opportunamente l'Agenzia europea per la difesa.

A tale fine, nell'immediato, la comunicazione indica la necessità di avviare innanzitutto una mappatura accurata delle capacità produttive dell'UE nel settore della difesa, al fine di individuare con precisione le carenze e gli ambiti nei quali è necessario un potenziamento, ed indica che le dipendenze critiche nel settore informatico potrebbero essere superate anche mediante il nuovo Fondo per la sovranità europea annunciato dalla presidente von der Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione di settembre 2022.

Allo stesso tempo la comunicazione ricorda che il quadro dell'UE in materia di controllo degli investimenti esteri diretti continuerà a essere utilizzato per attenuare i rischi di acquisizioni di tecnologie o soluzioni europee che presentano rischi in materia di difesa e sicurezza.

La comunicazione rileva, inoltre, che il livello di partecipazione degli Stati membri a progetti di collaborazione per lo sviluppo

della ciberdifesa rimane ad oggi insufficiente e dovrebbe essere aumentato per massimizzarne l'impatto a livello UE.

È quindi prioritario rafforzare la cooperazione e l'interoperabilità in materia di ciberdifesa sviluppando capacità congiunte e aumentando gli investimenti in ricerca e sviluppo, collaborando tramite le piattaforme di cooperazione e i meccanismi di finanziamento disponibili a livello di UE, quali la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e il Fondo europeo per la difesa, il programma di ricerca e sviluppo Orizzonte Europa e il programma Europa digitale.

La comunicazione prevede poi un'iniziativa volta a delineare scenari di rischio per le infrastrutture critiche rilevanti per la comunicazione e la mobilità militari, concentrandosi innanzitutto nei settori dell'energia, delle telecomunicazioni, dei trasporti e dello spazio, comprese le infrastrutture fisse e mobili, i satelliti, i cavi sottomarini, l'instradamento in Internet.

La questione dell'infrastruttura critica marittima, compresa la protezione dei cavi sottomarini su cui transitano i dati, sarà ulteriormente affrontata nel contesto dell'imminente revisione della strategia per la sicurezza marittima dell'UE e del relativo piano d'azione, mentre ulteriori misure destinate a migliorare la solidità e la ciber-resilienza delle infrastrutture spaziali e dei servizi collegati dovrebbero essere delineate nella strategia spaziale dell'UE per la sicurezza e la difesa la cui presentazione è prevista dalla bussola strategica.

Infine, si indica la necessità di rafforzare la cooperazione tra gli organismi di normazione civili e militari per la definizione di norme armonizzate per i prodotti a duplice uso, valutando in particolare la possibilità di istituire un comune sistema europeo di certificazione per le imprese che forniscono servizi all'industria della difesa.

La comunicazione invita gli Stati membri a prendere in considerazione l'elaborazione – nell'ambito del processo di revisione coordinata annuale sulla difesa (la cosiddetta CARD) – di una serie di impegni volontari per lo sviluppo di capacità nazio-

nali di ciberdifesa e di capacità multinazionali al di là dei progetti di ciberdifesa della PESCO esistenti.

Nell'ultimo rapporto sulla CARD, presentato dall'Agenzia per la difesa europea il 2 dicembre 2022, si evidenzia infatti che il settore cyberspazio è uno dei domini operativi della difesa che riceve minori investimenti da parte del complesso degli Stati membri dell'UE, con 9,8 miliardi di euro di investimenti previsti nel periodo 2019-2025, pari al circa il 3 per cento degli investimenti complessivi per l'intero periodo per il complesso degli altri domini operativi.

Da ultimo, particolare rilievo assume la constatazione di una carenza di competenze informatiche, che l'Organizzazione europea per la cibersicurezza ha stimato di 500.000 addetti al 2022, e la contestuale prefigurazione di un'accademia dell'UE delle competenze informatiche, che dovrebbe avere l'obiettivo di aumentare il numero di operatori professionali formati in cibersicurezza, e invita gli Stati membri a sviluppare programmi di istruzione specifici nel settore della ciberdifesa, coinvolgendo istituzioni accademiche e di istruzione superiore (civili e militari).

Il sottosegretario di Stato Matteo PIRELLA ringrazia i relatori per l'esauriente illustrazione della comunicazione e, a dimostrazione dell'attualità della minaccia cibernetica, aggiunge che il conflitto in Ucraina è stato preceduto da un imponente attacco *ciber*. Considera fondamentale la sensibilità dell'Unione europea per il rafforzamento dei sistemi di protezione nell'ambito delle reti informatiche e sottolinea come, in ambito Difesa, il COR sia l'organo deputato a garantire, con visione « unitaria », coerente ed in sicurezza, la gestione tecnico-operativa dei sistemi *Information and Communication Technology* (ICT) oltre ad essere preposto alla condotta delle *Cyber Network Operation*.

Pertanto, dopo avere rimarcato la forte compenetrazione tra gli aspetti militari e quelli civili della sicurezza delle comunicazioni, ribadisce l'esigenza che l'Unione europea riesca a dotarsi di una sovranità tecnologica in questo settore, evitando così

di continuare a rimanere esposta alle minacce cibernetiche e sottolinea come il documento in esame consideri non più rinviabile la decisione di rafforzare le nostre reti.

Marco PELLEGRINI (M5S) apprezza la sottolineatura del relatore Pretto sulla ristrettezza di risorse finanziarie dedicate al dominio cyberspazio della Difesa nell'ambito della cosiddetta CARD (il processo di revisione coordinata annuale sulla difesa). Evidenzia come tali ridotti investimenti possano avere ripercussioni negative sia sul versante militare che su quello civile e condivide la considerazione del rappresentante del Governo riguardo la situazione di disagio che discende dalla dipendenza da Paesi extraeuropei dei principali *software* e *hardware*. Conclude aggiungendo che un piano di investimenti accurato dovrebbe, comunque, essere successivo a una accurata mappatura delle capacità tecnologiche in modo da evitare inutili sprechi di risorse.

Giulia PASTORELLA (A-IV-RE), dopo aver premesso che tutti i gruppi parlamentari concordano evidentemente sulla necessità ed urgenza della comunicazione in esame, sottolinea quattro punti.

Sulla situazione italiana, quanto alla relazione tra settore civile e militare, si chiede che impatto possa avere il cambio di *leadership* dell'Agenzia per la cibersicurezza nazionale (ACN), con la sostituzione di Roberto Baldoni, e se ci fossero delle criticità nel funzionamento dell'ACN che abbiano giustificato tale decisione, in particolare per il ruolo dell'agenzia sia nelle certificazioni che nell'assistenza alle imprese.

Per quanto riguarda sempre il settore civile e la gestione degli investimenti ad esso dedicati, ricorda che il programma Industria 4.0 prevedeva che i beni legati alla *cybersecurity* fossero passibili di iperammortamento e superammortamento. Visto che il Governo appare abbastanza aperto sulla possibilità di una revisione della normativa citata, consiglia di porre attenzione a tali potenzialità.

Sul codice degli appalti, uno dei suggerimenti che il suo gruppo aveva dato era di specificare una norma particolare per i prodotti digitali non *standard* che avessero componenti di *cybersecurity*, introducendo una soglia di valutazione del punteggio della qualità rispetto al prezzo, per evitare di utilizzare, in un settore così delicato, esclusivamente il criterio del minor prezzo.

Infine, afferma che il concetto di sovranità tecnologica fa sempre un po' paura a chi ha una formazione liberale. Argomenta comunque che le certificazioni di parti terze sono esattamente l'opposto della sovranità tecnologica: qualunque soluzione certificata deve poter operare sul mercato. Vi sono oggi tante normative europee che vanno nella direzione della certificazione come strumento per assicurare degli *standard* e dunque verso un'apertura al mercato, mentre il Governo appare più orientato verso lo sviluppo di « campioni locali ». Dichiaro che occorre riconciliare questi due approcci e che la certificazione è complementare allo sviluppo di soluzioni proprie, perché nel frattempo vi è il bisogno concreto di proteggersi.

Flavio TOSI (FI-PPE) dichiara di condividere la parte finale dell'intervento della collega Pastorella. Afferma che è un fatto assodato che i sistemi i più efficienti di cibersicurezza sono oggi prodotti fuori dall'Unione europea, negli USA in modo particolare, e che le nostre istituzioni militari e civili si appoggiano dunque a *software* di Paesi stranieri. È giusto pensare alla sovranità, conclude, ma vi è un problema di urgenza e di affidabilità dei prodotti.

Antonino IARIA (M5S) rileva che il discorso tanto decantato della sovranità digitale comincia a mostrare delle crepe, come dimostrato dagli interventi sia di maggioranza che di opposizione. Offre dunque un consiglio politico: è necessario, afferma, approfondire le questioni prima di trasformare gli *slogan* in realtà.

Il sottosegretario di Stato Matteo PIREGÒ DI CREMNAGO evidenzia come il cambio al vertice dell'Agenzia per la cibersicurezza nazionale sia stato motivato da questioni di carattere tecnico e non politico, rimarcando la necessità di armonizzare le competenze tra l'ACN e i vari soggetti che operano nell'ambito della sicurezza cibernetica.

Ribadisce, quindi, che la sicurezza cibernetica non può essere garantita qualora mancasse la capacità di produrre *software* in maniera autonoma e richiama, al riguardo, un recente incidente che ha comportato l'apertura di oltre 20.000 *backdoor*.

Marco PELLEGRINI (M5S) chiede di intervenire per puntualizzare come, a suo avviso, le ragioni che hanno determinato la nomina del nuovo Direttore dell'Agenzia per la cibersicurezza nazionale siano di carattere politico e non tecnico, come riportato anche dalle agenzie stampa.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente</i> ) .....	20
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta emendativa approvata</i> ) .....	22
ALLEGATO 2 ( <i>Correzione di forma approvata</i> ) .....	23

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 15 marzo 2023. — Presidenza del presidente della VII Commissione Federico MOLLICONE.*

#### La seduta comincia alle 13.10.

**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.**

**Testo unificato C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2023.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 febbraio scorso si è concluso l'esame delle proposte emendative presentate. Avverte che le Commissioni Affari costituzionali, Finanze, Attività produttive e Politiche dell'Unione europea hanno espresso parere favorevole e che la Commissione Giustizia ha espresso parere favorevole con un'osservazione, mentre la Commissione Bilancio esprimerà il proprio parere all'Assemblea.

Comunica che i relatori hanno formulato l'emendamento 3.5 che recepisce l'osservazione formulata nel parere espresso dalla Commissione Giustizia.

Nessuno chiedendo di intervenire, mette in votazione l'emendamento 3.5 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 3.5 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica che i relatori, a fini di coordinamento normativo del testo propongono, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, una proposta di correzione di forma all'articolo 2, comma 6.

Le Commissioni approvano la proposta di correzione di forma dei relatori (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, Di Maggio per la VII Commis-

sione e Dara per la IX Commissione, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Federico MOLLICONE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 13.15.**

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone.**

**PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA**

ART. 3.

*Al comma 2, capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge.*

**3.5.** I Relatori.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone.**

**CORREZIONE DI FORMA APPROVATA**

*All'articolo 2, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: Su richiesta della stessa inserire la seguente: Autorità.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato)

---

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm, Usb nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00003 Barabotti e 7-00014 Gnassi riguardanti l'individuazione di soluzioni di salvaguardia dei livelli occupazionali e di reindustrializzazione aziendale con riferimento allo stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze) della Gkn . 24

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 15 marzo 2023.*

**Audizione informale di rappresentanti di Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm, Usb nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00003 Barabotti e 7-00014**

**Gnassi riguardanti l'individuazione di soluzioni di salvaguardia dei livelli occupazionali e di reindustrializzazione aziendale con riferimento allo stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze) della Gkn.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	25
Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva. C. 715 cost. Iannone, approvata, in prima deliberazione, dal Senato, C. 212 cost. Berruto, C. 337 cost. Prisco, C. 423 cost. Grippo e C. 904 cost. Cattaneo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	25
DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	26

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 15 marzo 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

#### Sui lavori della Commissione.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE), nel prendere atto delle modifiche intervenute alla convocazione odierna della Commissione, e della conseguente soppressione della seduta di domani, invita per il futuro il Presidente a interloquire per le vie brevi con i rappresentanti dei gruppi prima di procedere a modifiche della convocazione. Fa presente, infatti, di essere componente di più di un organo parlamentare e di aver dunque bisogno di un minimo preavviso per poter organizzare la propria presenza in seduta.

Nazario PAGANO, *presidente*, si scusa con l'onorevole Giachetti e, più in generale,

con tutti i componenti della Commissione, per il cambiamento dell'ordine del giorno della seduta senza una previa comunicazione ai rappresentanti di gruppo. Fa presente che con la modifica della convocazione ha inteso rispondere a un'esigenza, a suo avviso comune, di concentrare i lavori della Commissione nella giornata odierna in considerazione della assenza di lavori dell'Assemblea nella giornata di domani. Si impegna, per il futuro, a comunicare tali variazioni con tempestività, anche per le vie brevi, ai rappresentanti dei gruppi.

#### Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva.

**C. 715 cost. Iannone, approvata, in prima deliberazione, dal Senato, C. 212 cost. Berruto, C. 337 cost. Prisco, C. 423 cost. Grippo e C. 904 cost. Cattaneo.**

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che è scaduto il termine per la pre-

sentazione di proposte emendative alla proposta di legge C. 715 cost. Iannone, che è stata adottata come testo base e comunica che non è stata presentata alcuna proposta emendativa. Avverte quindi che il testo sarà trasmesso alle Commissioni VII e XII, competenti in sede consultiva.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, chiede al presidente, in considerazione dell'interesse condiviso per la celere approvazione del provvedimento, di sollecitare le Commissioni competenti in sede consultiva a rendere il parere nel più breve tempo possibile.

Nazario PAGANO, *presidente*, prende atto della richiesta del relatore e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.  
C. 939 Governo.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 14 marzo 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che nella seduta odierna proseguirà la discussione generale e si concluderà l'esame preliminare. Avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Preso atto che nessuno intende intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e avverte che, secondo quanto concordato dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, domani, giovedì 16 marzo, alle ore 17, scadrà il termine per la presentazione di proposte emendative. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 15 marzo 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. C. 665 e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i> ) .....	27
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	31
DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	29
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	32
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII, n. 11 e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	30
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	33
Sui lavori della Commissione .....	30
AVVERTENZA .....	30

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 15 marzo 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.*

#### **La seduta comincia alle 14.35.**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. C. 665 e abb.**

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 marzo 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, illustra la proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*).

Federico FORNARO (PD-IDP) si interroga sulla congruità della disposizione recata dalla proposta di parere, in quanto appare applicarsi soltanto al momento della nomina e non successivamente.

Stefania ASCARI (M5S) ritiene che sia molto importante che la Commissione oggi approvi il parere sulla proposta di inchiesta in oggetto ed auspica che il Vaticano fornisca sulla vicenda le risposte che finora non ha mai dato.

Auspica, inoltre, che il Parlamento possa attivare anche un'inchiesta sull'omicidio di Simonetta Cesaroni, che porti a compi-

mento il lavoro svolto in proposito dalla Commissione Antimafia e la documentazione acquisita in quella sede sulla vicenda.

Dichiara pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Federico FORNARO (PD-IDP) prima di procedere alla votazione della proposta di parere, sulla quale preannuncia il voto favorevole, invita la Commissione ad una ulteriore riflessione sul contenuto dell'osservazione recata nella proposta di parere, a suo avviso inedita nelle deliberazioni relative alle Commissioni d'inchiesta.

Evidenzia come la previsione di una dichiarazione da rendere alla Presidenza della Camera di appartenenza in ordine all'aver assunto ruoli nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta genera dubbi, tanto più che si potrebbe verificare il caso di assumere tale ruolo nel corso dei lavori della Commissione successivamente alla nomina e alla stessa dichiarazione. Si dovrebbe, a quel punto, valutare se ciò costituisca una sorta di incompatibilità.

Rammenta, in proposito, quanto avvenuto nel corso dei lavori della Commissione d'inchiesta sul delitto Moro, durante i quali furono aperti dei fascicoli nei quali figuravano anche dei componenti della Commissione d'inchiesta.

Simonetta MATONE (LEGA) rileva preliminarmente che gli eventuali ruoli assunti nel corso del procedimento possono essere di diverso tipo.

Fermo restando che la disposizione proposta non pone alcuna forma di incompatibilità, le sembra invece condivisibile ragionare in termini di inopportunità della partecipazione ai lavori della Commissione di coloro che in ipotesi abbiano svolto un ruolo rilevante quale quello di avvocato o magistrato nei vari procedimenti.

Ingrid BISA (LEGA) dichiara la disponibilità del suo gruppo, ove vi fossero esigenze di approfondimento, a rinviare brevemente l'esame del punto all'ordine del giorno.

Maria Carolina VARCHI (FDI) ritiene che le norme che disciplinano l'istituzione e il funzionamento delle Commissioni d'inchiesta a livello legislativo e regolamentare offrano già tutti gli strumenti necessari per valutare eventuali incompatibilità o anche mere inopportunità alla partecipazione ad esse.

Quanto alle vicende che si legano alla dolorosa scomparsa delle giovani Emanuela Orlandi e Mirella Gregori sia una Commissione bicamerale, non aderisce alla lettura fornita dalla collega Ascari che denuncia un atteggiamento ostruzionistico del Vaticano. Ritiene, infatti, che sia doveroso per una Commissione d'inchiesta lavorare senza atteggiamenti ostili e pregiudizi.

Conclusivamente, ritiene che si debba esprimere un parere favorevole sul provvedimento e che se non vi è condivisione in questa sede sulla formulazione della norma che riguarda la composizione della Commissione d'inchiesta si può anche evitare di inserire l'osservazione, lasciando alla Commissione di merito il compito di meglio definire tale aspetto.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ribadisce che la formulazione dell'osservazione deriva da una interlocuzione avuta con la relatrice della Commissione di merito sull'opportunità di meglio specificare la disposizione del testo che riguarda la composizione della Commissione d'inchiesta.

Nella formulazione attuale, l'articolo 2, comma 2, prevede che i componenti devono essere nominati tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione e devono dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza, entro dieci giorni dalla nomina, se nei loro confronti possa sussistere una situazione di conflitto di interessi per aver ricoperto ruoli processuali in relazione ai fatti relativi alle vicende oggetto dell'inchiesta parlamentare.

L'osservazione recata nella proposta di parere invita la Commissione a valutare una riscrittura della norma che, come è evidente, continua a non prevedere alcuna incompatibilità e specifica semplicemente la fase di emersione della circostanza che

non siano ricoperti ruoli nei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la vicenda.

Ritiene che non vi sia necessità di una sospensione dei lavori e che vi siano le condizioni affinché si possa esprimersi sulla proposta di parere valutando se inserire o meno l'osservazione proposta.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) condivide l'osservazione formulata nella proposta di parere, in quanto è a suo avviso corretto che la legge istitutiva, pur non prevedendo nessuna incompatibilità, crei le premesse per evitare situazioni d'inopportunità, se non addirittura di conflitto d'interessi, a garanzia della terzietà e della imparzialità del lavoro inquirente.

Il viceministro Francesco Paolo SISTO desidera apportare un mero contributo tecnico alla discussione, evidenziando come a suo avviso la norma che si suggerisce alla Commissione di merito non implica una situazione di radicale incompatibilità con lo svolgimento della funzione inquirente, non essendo rapportabile alla previsione dell'articolo 323 del codice penale.

Si tratta semplicemente di una clausola volta a rafforzare la posizione di indipendenza e di terzietà propria di una Commissione d'inchiesta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente e relatore.

**DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.**

**C. 889 Governo.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 marzo 2023.

Paolo PULCIANI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

Carla GIULIANO (M5S) esprime l'assoluta contrarietà del suo gruppo al contenuto del decreto-legge in discussione.

Rammenta che il meccanismo del cosiddetto « *superbonus* » era stato introdotto nel 2020 per inserire per la prima volta nell'ordinamento giuridico la possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali nel settore edilizio e in quello dell'efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi o attraverso la cessione del credito. Rammenta che i numerosi interventi normativi su tale misura hanno ingenerato confusione e prodotto una quantità abnorme di crediti incagliati.

Stigmatizza il fatto che il provvedimento, nonostante le finalità dichiarate, affossa definitivamente il meccanismo del « *superbonus* » e cancella il sistema della cessione dei crediti per gli interventi di miglioramento sismico e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

In proposito sottolinea come oltre 22 milioni di persone vivono in zone a rischio sismico e rammenta che le persone con disabilità sono circa 4 milioni.

Ritiene che l'impedire a tali soggetti di accedere ai contributi sia una vergogna che non debba essere taciuta e sottolinea come il decreto-legge in esame neghi ai cittadini la possibilità di preservare il bene a loro più caro.

Rammenta inoltre che la misura del *superbonus* ha prodotto un incremento del prodotto interno lordo del 7 per cento e pertanto invita le forze politiche di maggioranza che hanno basato parte della scorsa campagna elettorale proprio su tale misura a riflettere ulteriormente sul contenuto del decreto-legge in discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.**

**Testo unificato Doc. XXII, n. 11 e abb.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 marzo 2023.

Davide BELLOMO (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul documento in esame (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Sui lavori della Commissione.**

Pietro PITTALIS (FI-PPE) rinnova la richiesta, già avanzata dal suo gruppo con

una nota trasmessa alla Presidenza, che la Commissione svolga una missione presso la casa circondariale di Nuoro, al fine di verificare le condizioni in cui è maturata l'evasione di un pericoloso detenuto.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto della richiesta, ribadendo l'orientamento favorevole della Presidenza all'accoglimento della richiesta.

**La seduta termina alle 15.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## ALLEGATO 1

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. C. 665 e abb.****PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo, in data 8 marzo 2023;

premessi che:

il provvedimento è volto ad istituire una Commissione bicamerale di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, avvenute entrambi in circostanze mai chiarite;

i compiti assegnati alla Commissione comprendono la ricostruzione dei due rapimenti e delle relative vicende processuali, nonché delle eventuali responsabilità per il loro mancato esito;

l'articolo 3 definisce i poteri e i limiti della Commissione che procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, prevedendo, per le audizioni a testimonianza, come di consueto per testi di analogo tenore, l'applicazione degli articoli del codice penale;

l'articolo 4 precisa i poteri della Commissione in merito alla richiesta di atti e documenti, anche con riguardo ai rapporti con l'autorità giudiziaria;

l'articolo 5 prevede il vincolo del segreto sugli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione ai fini dell'inchiesta;

rilevato che non appare chiara la portata dell'articolo 2, comma 2, ai sensi del quale i componenti devono essere nominati « *tenendo conto della specificità dei compiti assegnati* » alla Commissione e devono dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza, entro dieci giorni dalla nomina, se nei loro confronti possa sussistere una situazione di « *conflitto di interessi per aver ricoperto ruoli processuali in relazione ai fatti* » relativi alle vicende oggetto dell'inchiesta parlamentare,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità all'articolo 2, di sostituire il comma 2 con il seguente: « *2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza di non avere ricoperto o di non ricoprire ruoli nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta* ».

## ALLEGATO 2

**DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La II Commissione, esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo,

premessi che:

l'articolo 1 alla lettera *a*) vieta alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

la lettera *b*) del medesimo articolo 1 prevede che sia escluso il concorso dei cessionari in operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruiti, salvo il dolo, qualora essi dimostrino di avere acquisito il credito di imposta e siano in possesso di idonea documentazione; analoga esclusione opera nei confronti dei soggetti professionali che acquistano i crediti di imposta da banche e gruppi bancari; il mancato

possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, causa di responsabilità e l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del cessionario grava sull'ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale;

rimane altresì ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma 1.*bis*.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ai sensi del quale la limitazione della responsabilità solidale al dolo e alla colpa grave riguarda solo i crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di legge,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII, n. 11 e abb.**

**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il documento in titolo, come modificato dalla Commissione di merito;

premessi che:

l'articolo 1 reca l'istituzione della Commissione monocamerale di inchiesta parlamentare, sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie;

in particolare, tra i propri compiti, la Commissione ha quelli di individuare le aree del territorio nazionale nelle quali ancora persiste il fenomeno dell'abusivismo edilizio, indicando le misure più opportune per contrastarlo e per avviare piani di recupero del territorio e di effettuare una ricognizione dello stato dell'edilizia residenziale pubblica, accertando l'entità del fenomeno dell'occupazione abusiva de-

gli immobili di edilizia residenziale economica e popolare e di quelli privati, anche al fine di individuare misure per contrastare tale fenomeno;

l'articolo 3 definisce i poteri e i limiti della Commissione che procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, prevedendo, per le audizioni a testimonianza, come di consueto per testi di analogo tenore, l'applicazione degli articoli del codice penale;

l'articolo 4 precisa i poteri della Commissione in merito alla richiesta di atti e documenti, anche con riguardo ai rapporti con l'autorità giudiziaria;

l'articolo 5 prevede il vincolo del segreto sugli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione ai fini dell'inchiesta,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

### III COMMISSIONE PERMANENTE

#### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. C. 665 Francesco Silvestri e abb. (Parere alla I Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	34
DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo (Parere alla I Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i> .....	37

##### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022. C. 770 Governo <i>(Seguito dell'esame e conclusione)</i> .....	39
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022. C. 795 Governo <i>(Seguito dell'esame e conclusione)</i> .....	40
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021. C. 873 Formentini ed altri <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Regolamento, e conclusione)</i> .....	40

##### RISOLUZIONI:

7-00039 Porta: Sulla situazione nel Nagorno-Karabakh.	
7-00046 Onori: Sulla situazione nel Nagorno-Karabakh <i>(Discussione congiunta e rinvio)</i> ....	41

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 15 marzo 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.*

##### **La seduta comincia alle 9.10.**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori.**

**C. 665 Francesco Silvestri e abbinate.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Patrizia MARROCCO (FI-PPE), relatrice, ricorda che la I Commissione Affari costituzionali, nella seduta del 23 febbraio scorso, ha adottato la proposta di legge C. 665 Francesco Silvestri come testo base per il seguito dell'esame. Segnala, altresì, che l'esame in Aula dovrebbe avere inizio lunedì 20 marzo.

In premessa, rileva che nel corso dell'esame in sede referente è stato ampliato l'ambito dell'inchiesta – inizialmente circoscritto al solo caso di Emanuela Orlandi – estendendolo anche alla scomparsa di

Mirella Gregori: si tratta, infatti, di una sparizione che, pur avendo avuto minor risalto nella cronaca, potrebbe essere connessa al caso Orlandi, tanto è vero che molti protagonisti di una indagine compaiono anche nell'altra.

Venendo al contenuto del provvedimento, sottolinea che il testo base, come emendato in sede referente, all'articolo 1 elenca i compiti dell'istituenda Commissione d'inchiesta, ovvero: ricostruire e analizzare in maniera puntuale la dinamica dei rapimenti di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori; verificare ed esaminare il materiale e i dati acquisiti attraverso le inchieste giudiziarie e le inchieste giornalistiche riguardanti i due rapimenti; esaminare e verificare fatti, atti e condotte commissive oppure omissive che possano avere costituito ostacolo o ritardo o avere portato ad allontanarsi dalla ricostruzione veritiera dei fatti necessaria all'accertamento giurisdizionale delle responsabilità connesse agli eventi, anche promuovendo azioni presso Stati esteri, finalizzate ad ottenere documenti o altri elementi di prova in loro possesso che siano utili alla ricostruzione della vicenda; verificare, mediante l'analisi degli atti processuali e del materiale investigativo raccolto negli anni, quali criticità e circostanze possano avere ostacolato l'Autorità giudiziaria nell'accertamento dei fatti e delle responsabilità.

Per quanto concerne la composizione, evidenzia che l'articolo 2 prevede che la Commissione sia composta da venti senatori e venti deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante di ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

Osserva che i componenti sono nominati tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione e devono dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti possa sussistere una situazione di conflitto di interessi per

aver ricoperto ruoli processuali in relazione ai fatti oggetto dell'inchiesta.

Per quanto concerne le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione, segnala che l'articolo 3 richiama l'applicabilità degli articoli 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (falsa testimonianza) del codice penale; inoltre, dispone la non opponibilità alla Commissione, limitatamente ai fatti oggetto di inchiesta, del segreto d'ufficio, professionale e bancario, precisando altresì che è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato difensivo; per il segreto di Stato, invece, trova applicazione la legge n. 124 del 2007, che prevede che i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti, appunto, dal segreto di Stato.

Sottolinea, altresì, che l'articolo 4 della proposta richiama quanto già previsto dall'articolo 82, secondo comma, della Costituzione in merito alla possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Ricorda che, secondo una prassi ormai consolidata per le inchieste parlamentari, la proposta stabilisce ulteriori limitazioni: prevede, in particolare, che la Commissione non possa adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Segnala che lo stesso articolo 4 dispone che nelle materie attinenti all'inchiesta la Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organi inquirenti in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, che copre con il segreto gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Si prevede, altresì, che l'Auto-

rità giudiziaria possa trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

Evidenzia che la Commissione è vincolata a mantenere l'eventuale regime di segretezza degli atti trasmessi, se coperti da segreto; in ogni caso, devono rimanere riservati i documenti relativi a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Rileva che, come di consueto, è inoltre riconosciuto alla Commissione il potere di stabilire quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre inchieste e istruttorie in corso. Nell'espletamento dell'indagine, la Commissione ha la facoltà di acquisire anche dagli organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità dell'inchiesta.

Per quanto concerne le disposizioni di specifica competenza della III Commissione, segnala soprattutto il comma 9 del medesimo articolo 4. Questo dispone che, nel caso in cui la Commissione intenda svolgere accertamenti o acquisire documenti fuori del territorio dello Stato, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del Codice di procedura penale relative alle rogatorie all'estero, nonché dei trattati internazionali.

A tale proposito, ricorda che l'articolo 727 del Codice di procedura penale prevede che le richieste di assistenza giudiziaria siano trasmesse al Ministro della giustizia, il quale provvede all'inoltro all'autorità estera entro trenta giorni dalla ricezione. Nei casi previsti dalle Convenzioni internazionali, nonché in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, il Ministro dispone con decreto che non si dia corso all'inoltro della richiesta.

Evidenzia che decorsi trenta giorni senza che la richiesta sia stata inoltrata né sia stato adottato il decreto di diniego, l'Autorità giudiziaria provvede autonomamente all'inoltro tramite l'agente diplomatico o consolare italiano informandone il Ministro. Nello stesso modo l'Autorità giudiziaria procede in caso di urgenza, ferma restando in tal caso la facoltà del Ministro di

adottare il decreto di diniego prima della trasmissione all'autorità straniera da parte dell'agente diplomatico o consolare. Ricorda che, quando una Convenzione internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta, l'Autorità giudiziaria ne trasmette copia al Ministro della giustizia e provvede all'inoltro decorso il termine di dieci giorni, entro il quale il Ministro può adottare il decreto di diniego. Segnala che ai sensi dell'articolo 729 del Codice procedura penale l'Autorità giudiziaria procedente è vincolata, quanto all'utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria, al rispetto delle condizioni poste dallo Stato estero. Infine, rileva che gli articoli da 729-*bis* a 729-*quinquies* recano disposizioni concernenti l'acquisizione di atti e informazioni da autorità straniere, l'audizione mediante videoconferenza e le squadre investigative comuni.

Rispetto a queste disposizioni ricorda che già in passato le Commissioni di inchiesta hanno proceduto a richieste di assistenza giudiziaria, sulla base di un'analogia con il *modus procedendi* dell'Autorità giudiziaria. A suo avviso, le disposizioni in questione costituiscono, dunque, un'opportuna esplicitazione, da valutare favorevolmente.

Sottolinea che l'articolo 5 della proposta di inchiesta prevede, come di consueto, che i componenti della Commissione, i funzionari, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, siano tenuti all'obbligo del segreto, su tutti gli atti e i documenti che la Commissione ha acquisito ai fini dell'inchiesta e soggetti al regime di segretezza. Al riguardo, evidenzia che, a differenza di quanto previsto generalmente in altre proposte di inchiesta parlamentare, non viene specificato che l'obbligo del segreto vale anche dopo la cessazione dell'incarico.

Infine, segnala che l'articolo 6 demanda la disciplina dell'organizzazione delle attività e del funzionamento della Commissione ad un regolamento interno, da approvare prima dell'avvio delle attività di

inchiesta. Viene inoltre affermato il principio della pubblicità delle sedute della Commissione, ferma restando la possibilità di disporre diversamente. Rileva che la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Per l'espletamento delle funzioni della Commissione si prevede che essa fruisca di personale, locali e strumenti operativi posti a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. Infine, precisa che le spese per il funzionamento della Commissione sono determinate nella misura di 50 mila euro annui, per metà a carico del bilancio interno della Camera e per metà a carico del bilancio interno del Senato.

Alla luce di quanto esposto, propone che la Commissione si esprima favorevolmente sulla proposta in esame.

La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere della relatrice.

**DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.**

**C. 939 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giangiaco­mo CALOVINI (FDI), *relatore*, in premessa, segnala che secondo i dati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), aggiornati a gennaio 2023, l'ingente esodo di profughi ucraini ha interessato anzitutto i Paesi geograficamente più vicini all'Ucraina: Polonia (1,5 milioni circa), Repubblica Ceca (oltre 480 mila), Bulgaria (circa 150 mila) Slovacchia e Romania (oltre 107 mila), Moldavia (circa 102 mila). Per quanto riguarda l'Italia, UNHCR indica che in Italia sono state accolte oltre 171 mila persone, a fronte di circa 1 milione di arrivi in Germania, 118 mila in Francia e 168 mila in Spagna.

Ricorda, altresì, che il 4 marzo 2022 l'UE ha attivato la direttiva sulla protezione temporanea (direttiva 2001/55/CE), che con-

ferisce agli sfollati in fuga dalla guerra in Ucraina la possibilità di fruire, almeno fino a marzo 2024, di una serie di diritti nel territorio dell'Unione europea, tra cui il permesso di soggiorno, l'accesso al mercato del lavoro e ad alloggi adeguati, l'assistenza medica e l'accesso all'istruzione per i minori. Complessivamente, sono circa 4 milioni le persone provenienti dall'Ucraina che hanno ottenuto la protezione temporanea nei Paesi membri dell'UE.

Sottolinea che, per quanto riguarda l'Italia, secondo i dati pubblicati dalla Protezione Civile, su un totale di 171.739 rifugiati ucraini che hanno chiesto la protezione temporanea 122.632 sono donne (pari al 71,4 per cento del totale) e 49.107 uomini (pari 28,6 per cento); i minori risultano essere 61.919. Sotto il profilo della distribuzione territoriale, la regione che ospita il maggior numero di profughi è la Lombardia (circa 31 mila), seguita da Emilia Romagna (20 mila), Campania (quasi 18 mila) e Lazio (circa 15 mila). Evidenzia che, sul piano dell'impegno economico-finanziario, l'Italia ha speso o impegnato 754 milioni di euro – su un totale di 844 milioni stanziati –, necessari a coprire le spese per l'assistenza sanitaria, l'ospitalità negli alberghi, il contributo di sostentamento per chi ha trovato una sistemazione autonoma, nonché le spese dei Comuni per i servizi sociali, i minori non accompagnati, l'accoglienza nei CAS (centri di accoglienza straordinaria) e l'accoglienza diffusa tramite gli enti del Terzo settore.

Al riguardo, ricorda che la Commissione europea ha introdotto la massima flessibilità affinché gli Stati membri possano utilizzare anche i fondi di coesione non spesi per il periodo 2014-2020 per sostenere le persone in fuga dalla guerra: in questo modo sono stati messi a disposizione degli Stati membri fino a 17 miliardi di euro complessivi.

Venendo al merito del provvedimento – che consta di sei articoli –, in estrema sintesi rileva che esso proroga fino al 31 dicembre 2023 le misure di assistenza e accoglienza già disposte in favore della popolazione ucraina in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022, come successivamente

rafforzate e rimodulate mediante i decreti-legge n. 50 e n. 115 del 2022.

In particolare, segnala che l'articolo 1 stabilisce la prosecuzione dell'accoglienza diffusa per un massimo di 7 mila unità, autorizzando a tal fine anche convenzioni territoriali tra Regioni, enti del terzo settore e privati, previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile; proroga, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'elargizione del contributo di sostentamento ai profughi ucraini, pari ad euro 300 mensili *pro capite*, a cui si aggiungono 150 euro per ciascun figlio di età inferiore a diciotto anni; rifinanzia, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2023, il contributo *una tantum* finalizzato al rafforzamento, in via temporanea, dei servizi sociali e destinato ai Comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea. Inoltre, si prevede un incremento di circa 137,9 milioni di euro per l'anno 2023 delle risorse che finanziano i Centri governativi di accoglienza ordinari e straordinari e di 52,3 milioni di euro per il 2023 del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo che finanzia le strutture territoriali della rete SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione). Infine, si dispone la prosecuzione della garanzia di accesso all'assistenza sanitaria sul territorio nazionale per i richiedenti e titolari della protezione temporanea a condizioni di parità con i cittadini italiani.

Sottolinea che l'articolo 2 proroga al 31 dicembre 2023 i permessi di soggiorno in scadenza il 4 marzo 2023 rilasciati ai profughi provenienti dall'Ucraina in conseguenza al riconoscimento agli stessi da parte dell'Unione europea della protezione temporanea. La disposizione, peraltro, specifica che i permessi di soggiorno perderanno efficacia e saranno revocati anche prima della scadenza del 31 dicembre 2023 qualora l'Unione europea decida di far cessare la protezione temporanea.

Osserva che l'articolo 3 stabilisce che la somma pari a massimo 100 euro *pro capite* al giorno in favore dei Comuni che accolgono minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina è riconosciuta non

più a titolo di rimborso per i costi sostenuti, bensì a titolo di mero contributo e fissa al 30 settembre 2024 la data per la presentazione delle relative istanze da parte dei comuni interessati.

Rileva che l'articolo 4 consente alla Commissione nazionale per il diritto di asilo di avvalersi, nel 2023 ed entro il limite di spesa di 150 mila euro, di non oltre dieci prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, in considerazione dell'eccezionale volume di richieste di protezione internazionale connesse al conflitto bellico in atto in Ucraina.

Precisa che la disposizione, finalizzata ad assicurare la migliore funzionalità dei compiti di coordinamento del Sistema nazionale di riconoscimento della protezione internazionale, reca una clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che alla copertura dei relativi oneri di spesa si provveda mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigenti.

Per quanto riguarda le specifiche norme di interesse per la III Commissione, segnala, in particolare, l'articolo 5, che reca le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame.

In particolare, evidenzia che il comma 2 dispone che alla copertura degli oneri, quantificati in 299.388.800 euro per l'anno 2023, si provveda, quanto ad euro 276.588.800, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa di taluni Ministeri, tra cui il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; più specificamente, si riducono i seguenti programmi della Missione «*L'Italia in Europa e nel mondo*»: 7 milioni a valere, rispettivamente, sui Programmi «*Italiani nel mondo e politiche migratorie*» e «*Promozione della pace e della sicurezza internazionale*»; 6 milioni a valere sul programma «*Cooperazione allo sviluppo*».

Precisa che il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità, prevede che, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari, possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione.

Alla luce di queste considerazioni, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), sottolineando l'importanza della citata direttiva 2001/55/CE ai fini della tutela dei profughi di guerra – non solo quelli provenienti dall'Ucraina – e ribadendo il pieno sostegno del Partito Democratico all'attivazione di tale strumento, chiede chiarimenti al relatore sulla copertura dei relativi oneri finanziari, in particolare sulle riduzioni degli stanziamenti di taluni programmi di spesa del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Giangiaco­mo CALOVINI (FDI), *relatore*, intervenendo da remoto, si riserva di approfondire la portata delle rimodulazioni di spesa previste dal decreto-legge in esame

Salvatore CAIATA (FDI) evidenzia il significativo incremento – pari all'oltre 61 milioni di euro – delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) ribadisce le riserve, in particolare, sui tagli previsti al programma « *Cooperazione allo sviluppo* », già penalizzato dalle previsioni della legge di bilancio per il 2023, che ha escluso un incremento delle risorse nella programmazione pluriennale del bilancio.

Giulio TREMONTI, *presidente*, osserva che l'aumento della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali è compensato da una riduzione – simmetrica – di altre capitoli di bilancio.

Il sottosegretario Giorgio SILLI, associandosi alle considerazioni del Presidente Tremonti, precisa che la riduzione com-

pletiva degli stanziamenti relativa ai programmi di spesa del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale è pari a 20 milioni di euro; peraltro, osserva che il provvedimento prevede riduzioni analoghe per il Ministero della giustizia e per il Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), ribadendo la contrarietà del proprio gruppo a tagli così significativi a carico del bilancio della Farnesina, si riserva di approfondire l'entità degli interventi sugli altri Dicasteri, a partire dal Ministero della difesa e da quello dell'interno.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.30.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 15 marzo 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022.**

**C. 770 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 febbraio scorso.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che sul provvedimento sono pervenuti tutti i prescritti pareri. In particolare, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio, Trasporti, Agricoltura e Politiche dell'Unione europea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Formentini, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022.**

C. 795 Governo.

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 febbraio scorso.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che sul provvedimento sono pervenuti tutti i prescritti pareri. In particolare, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari Costituzionali, Difesa e Bilancio.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) sollecita la Commissione ad occuparsi più da vicino della situazione gravissima in cui versa il Libano, prostrato da una profonda crisi, istituzionale ed economica. A suo avviso, si potrebbe valutare l'opportunità di avviare un breve ciclo di audizioni, coinvolgendo anche i rappresentanti delle organizzazioni non governative che operano nel Paese, per approfondire le principali criticità: il rischio è che l'intero sistema possa collassare, producendo ripercussioni sulla stabilità dell'intera regione mediorientale, oltre ad una ondata migratoria di dimensioni preoccupanti, tanto più che il Libano attualmente ospita già circa 2 milioni di rifugiati siriani. L'eventuale attività conoscitiva sarebbe anche finalizzata ad acquisire dal Governo indicazioni sulle iniziative

che intende assumere per contribuire ad evitare la definitiva *débaclé* del Paese dei cedri.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Pozzolo, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021.**

C. 873 Formentini ed altri.

*(Esame, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Regolamento, e conclusione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI, *presidente e relatore*, in premessa, segnala che la proposta di legge in esame è stata approvata nella scorsa legislatura, il 15 giugno 2022, dalla III Commissione: pertanto, ricorrono le condizioni per applicare l'articolo 107, comma 3, del Regolamento, che permette di adottare la relazione allora presentata.

Rinviando, dunque, al dibattito svolto nella XVIII legislatura per l'approfondimento dei diversi profili della materia, si limita a ricordare che l'accordo in esame, siglato il 18 giugno 2021, s'inserisce nel quadro degli interventi di politica estera con i Paesi dell'est europeo, con l'obiettivo di facilitare il flusso di informazioni e dati tra le Istituzioni di sicurezza sociale e assicurare l'esportabilità delle pensioni e delle rendite da infortunio e malattia professionale.

Evidenzia che si tratta di un'intesa di particolare rilevanza, non solo in ragione della numerosa comunità moldava residente in Italia – circa 115 mila persone –,

ma anche in considerazione della delicata fase politica che sta attraversando la Moldova, tra crisi dell'Esecutivo in carica, insprimento delle proteste anti-governative e tentativi di ingerenza russa.

Ricorda, tra l'altro, che la Moldova, pur essendo un Paese di piccole dimensioni, ospita tuttora oltre 107 mila profughi ucraini. Tenuto conto che il Paese ha ottenuto nel giugno 2022 lo *status* di candidato all'adesione all'UE, sottolinea che la ratifica dell'intesa in esame si inserisce a pieno titolo nel quadro delle iniziative per promuovere l'integrazione europea di Chisinau, che Governo e Parlamento italiano hanno sempre sostenuto con convinzione.

Precisa, infine, che l'Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: per l'Italia, infatti, non vi sarà alcun impatto sulla legislazione nazionale, in quanto le prestazioni pensionistiche e le rendite da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai sensi dell'ordinamento italiano, sono esportabili.

Propone quindi di adottare la citata procedura prevista dall'articolo 107, comma 3, del Regolamento, ricordando che, in caso di approvazione, non si passerà all'esame degli articoli, ma direttamente alla deliberazione del mandato al relatore a riferire all'Assemblea.

Nessun chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare la procedura prevista dall'articolo 107, comma 3, del Regolamento. Delibera, inoltre, di conferire al relatore, deputato Formentini, il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole. Delibera, infine, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 15 marzo 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli*

*affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**7-00039 Porta: Sulla situazione nel Nagorno-Karabakh.**

**7-00046 Onori: Sulla situazione nel Nagorno-Karabakh.**

*(Discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la discussione delle risoluzioni in titolo, vertendo su analoga materia, in assenza di obiezioni, sarà svolta congiuntamente

Fabio PORTA (PD-IDP), illustrando la proposta di risoluzione a sua prima firma, sottolinea che la crisi nel Nagorno-Karabakh è iniziata negli anni '80 con la rivendicazione del diritto all'autodeterminazione della comunità armena, che nel 1991 si è unilateralmente costituita in Repubblica indipendente, non riconosciuta dalla comunità internazionale. Tale decisione ha provocato tra il 1991 il 1994 un conflitto armato tra Azerbaigian e Armenia, che ha causato circa 30 mila vittime e centinaia di migliaia di sfollati. Segnala che sulla questione si è espresso più volte il Consiglio di Sicurezza dell'Onu, sollecitando il cessate-il-fuoco e l'avvio di negoziati per una soluzione pacifica. Evidenzia che la situazione si è aggravata a partire dal 2020 con la ripresa delle ostilità tra i due Paesi, che hanno causato la morte di oltre 7 mila persone e lo sfollamento di 100 mila civili; da ultimo, il blocco del corridoio di Lachin, a partire dal dicembre 2022, ha determinato una grave crisi umanitaria per gli oltre 120 mila residenti nella zona, a causa delle interruzioni nell'approvvigionamento di cibi e di medicinali.

Rilevando che la drammatica situazione umanitaria è stata denunciata sia dal Vaticano sia da *Amnesty International*, evidenzia che la risoluzione in esame, tra le altre cose, impegna il Governo a sostenere, d'intesa con i *partner* europei ed internazio-

nali, ogni iniziativa finalizzata ad una riapertura immediata del corridoio di Lachin e ad una ripresa del dialogo tra le Parti.

Federica ONORI (M5S), illustrando la risoluzione a sua prima firma, ricorda che per lungo tempo la crisi in questione ha assunto i caratteri di un « conflitto congelato »; invece, sfortunatamente, a settembre 2020, nuovi scontri ad alta intensità hanno infiammato le relazioni tra Armenia e Azerbaigian, con reciproci scambi di accuse sulle rispettive responsabilità. Segnala che l'intesa trilaterale del 9 novembre 2020 tra Azerbaigian, Armenia e Federazione russa – che ha segnato la fine di quella che ormai viene considerata la seconda guerra del Nagorno-Karabakh – non si è rivelata sufficiente a risolvere la questione in termini complessivi. Evidenzia, infatti, che da novembre 2020 ad oggi si sono verificate molteplici violazioni del cessate-il-fuoco tra le forze in campo, nonché atti di ostilità di varia natura: uno degli episodi che ha destato maggiore preoccupazione a livello internazionale è proprio il blocco del cosiddetto corridoio di Lachin – l'arteria strategica che collega il Nagorno-Karabakh all'Armenia – da parte di sedicenti ambientalisti azeri.

Osserva che in questo modo è stato impedito il transito di persone e mezzi, così come l'approvvigionamento di viveri, generi di prima necessità e medicinali: di fatto, i circa 120 mila armeni che vivono nel Nagorno-Karabakh si trovano isolati dal mondo, in una situazione insostenibile. In questo contesto, sottolinea che gli Ambasciatori di Armenia ed Azerbaigian, in occasione delle loro audizioni in III Commissione, hanno dato una lettura dei fatti significativamente diversa. Precisa che tale tipologia di azione – ovvero il blocco di arterie strategiche per la popolazione – dovrebbe essere immediatamente censurata da tutti gli attori della comunità internazionale, anche al fine di non mandare, indirettamente, un messaggio pericoloso sotto molteplici punti di vista. A suo avviso, non si dovrebbe infatti far passare il messaggio che la comunità internazionale ragiona sulla base di « doppi standard »: ad esempio, per l'Ucraina ci si muove celer-

mente, mentre per altre regioni limitrofe alla regione europea regna, di fatto, l'indifferenza; al contrario, la priorità dovrebbe essere quella di tutelare, senza esitazioni, la popolazione residente nel Nagorno-Karabakh. Inoltre, appare opportuno impedire ulteriori azioni ibride: infatti, una « non condanna » potrebbe costituire un incentivo per azioni simili

Occorre, dunque, che il Parlamento italiano, a partire dalla Commissione affari esteri della Camera, mandi un segnale chiaro al Governo di Baku e censuri in maniera chiara i menzionati eventi. Auspica, quindi, un'ampia convergenza delle forze politiche, tenuto conto che quelle di maggioranza negli anni passati hanno mostrato una genuina sensibilità sul tema.

In conclusione, sottolinea che gli impegni della risoluzione in titolo sono ragionevoli, bilanciati ed in linea con quanto richiesto dal Parlamento europeo nella risoluzione approvata il 19 gennaio 2023.

Ettore ROSATO (A-IV-RE), preannunciando l'intenzione di presentare una risoluzione sul medesimo tema, condivide le valutazioni della collega Onori sulle audizioni degli Ambasciatori di Armenia e Azerbaigian che, esponendo punti di vista diversi, hanno illustrato con chiarezza la complessità della materia. Ricorda, quindi, di aver visitato il Nagorno-Karabakh con una delegazione parlamentare e di aver verificato sul campo gli effetti nefasti di un conflitto ultradecennale, nonché la drammatica condizione in cui vive la popolazione locale.

Auspica, pertanto, che i gruppi possano convergere su un testo unitario di risoluzione, per rafforzare l'azione del Governo e, dunque, il ruolo che l'Italia può giocare come soggetto terzo, capace di promuovere la mediazione ed il dialogo tra le Parti.

Giangiacomo CALOVINI (FDI), ringraziando i colleghi Porta ed Onori per l'iniziativa assunta ed associandosi alle considerazioni del collega Rosato, preannuncia la presentazione di una proposta di risoluzione di maggioranza che, anche sulla base di quanto riferito dagli Ambasciatori

armeno e zero, promuova il ruolo dell'Italia come soggetto di pacificazione.

Auspica, infine, che la Commissione possa approvare un testo unitario di risoluzione, come già accaduto sulla crisi iraniana.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) sottolinea che, dopo la doverosa fase di rodaggio del Governo, sarebbe opportuno individuare una linea coesa e coerente sui vari conflitti nei quali l'Italia può e deve giocare un ruolo. Ribadisce che l'opposizione è disponibile a collaborare nelle azioni diplomatiche finalizzate alla risoluzione delle controversie internazionali – dai Balcani al Mediterraneo –, nell'interesse del Paese e con l'obiettivo della stabilità e della pace, tenendo conto che le situazioni di conflitto sono anche una delle cause principali dei fenomeni migratori. Tuttavia, ritiene necessario strutturare meglio il *modus operandi* tra Governo e commissione, valorizzando le iniziative di diplomazia parlamentare e promuovendo soluzioni di compromesso tra le diverse forze politiche.

Simone BILLI (LEGA), ringraziando il collega Calovini, auspica che la risoluzione presentata dai partiti di maggioranza possa trovare il consenso anche delle altre forze politiche, per corroborare l'azione del Governo.

Federica ONORI (M5S), ribadendo la disponibilità a lavorare con spirito collaborativo, sottolinea che la proposta di risoluzione a sua prima firma ha il pregio di mantenere una posizione di equilibrio tra i due contendenti, favorendo così il ruolo di mediazione dell'Italia. Ribadisce, inoltre, la necessità di annettere particolare

priorità alla crisi umanitaria in corso nel Nagorno-Karabakh, determinata da una chiara violazione della Dichiarazione trilaterale di novembre 2020.

Il sottosegretario Giorgio SILLI, esprimendo apprezzamento per l'approccio costruttivo emerso dal dibattito, auspica che si possa addivenire ad un testo condiviso, in grado di rafforzare l'azione del Governo; in tal senso, ribadisce la disponibilità della Farnesina a cooperare per una sintesi. Plaude, quindi, alla iniziativa del Parlamento, che ha riportato all'attenzione dell'opinione pubblica un conflitto troppo a lungo dimenticato dal sistema mediatico.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva l'opportunità di strutturare meglio l'attività della Commissione attraverso lo svolgimento di indagini conoscitive che approfondiscano, ad esempio, i « conflitti dimenticati » e la crescente instabilità in Medio Oriente e in tutta la regione mediterranea. Peraltro, suo avviso, tali attività conoscitive avrebbero il pregio di promuovere il confronto all'interno della Commissione, prendendo atto che non è possibile raggiungere un consenso unanime su tutte le questioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, rileva che il condivisibile spunto di riflessione della collega Boldrini potrà essere approfondito in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale dell'Arma dei carabinieri (ROS), Gen. D. Pasquale Angelosanto, sui programmi di attività del Corpo per i temi di interesse della Commissione ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	44
---	----

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 15 marzo 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.*

**La seduta comincia alle 8.35.**

**Audizione del Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale dell'Arma dei carabinieri (ROS), Gen. D. Pasquale Angelosanto, sui programmi di attività del Corpo per i temi di interesse della Commissione.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Pasquale ANGELOSANTO, *Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale del-*

*l'Arma dei carabinieri (ROS)*, svolge la sua relazione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Anastasio CARRÀ (LEGA), Mauro MALAGUTI (FDI), Roberto BAGNASCO (FI-PPE), Piero FASSINO (PD-IDP), Nicola CARÈ (PD-IDP), in videocollegamento Marco PELLEGRINI (M5S), Giovanni MAIORANO (FDI).

Pasquale ANGELOSANTO, *Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale dell'Arma dei carabinieri (ROS)*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori delucidazioni.

Antonino MINARDO, *presidente*, ringrazia il Generale Angelosanto e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.55.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Nuovo testo unificato Doc. XXII, n. 11 e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	45
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. Nuovo testo C. 665 e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	46
DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	47
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 e abb. (Parere alle Commissioni VII e IX) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	49
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo di recepimento dell'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l'articolo 10-bis, paragrafo 13, secondo comma, e l'articolo 25-bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE. Atto n. 28 (Rilievi alla VI Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	49
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave) e nomina del relativo commissario straordinario. Atto n. 29 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	54

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 marzo 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

**La seduta comincia alle 13.05.**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.**

**Nuovo testo unificato Doc. XXII, n. 11 e abb.**  
(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame, composto da sei articoli, dispone l'istituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, costituita da venti deputati nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo. Precisa, in particolare, che la Commissione riferisce alla Camera stessa sull'attività svolta annualmente e, comunque, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

Passando, quindi, ad illustrare il contenuto del provvedimento, evidenzia in primo luogo che il testo prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, con facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Segnala che la Commissione potrà, inoltre, avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti, nonché di dati e informazioni forniti dagli enti locali, dall'ISTAT e dalle Forze di polizia o altri soggetti che reputi utile interpellare.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, sottolinea che l'articolo 6, comma 7, prevede che le spese per il funzionamento della Commissione siano determinate nel limite massimo di euro 50.000 annui e poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Evidenzia, inoltre, che il provvedimento prevede che il Presidente della Camera possa autorizzare annualmente un incremento delle spese, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Al riguardo, nel rilevare che il provvedimento in esame non è suscettibile di determinare effetti sulla finanza pubblica, dal momento che i relativi oneri incidono esclusivamente sul bilancio interno della Camera, propone di esprimere sullo stesso nulla osta.

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

Daniela TORTO (M5S), nel sottolineare che la questione delle condizioni di sicurezza e dello stato di degrado delle città e delle loro periferie è particolarmente avvertita nell'opinione pubblica, annuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori.**

**Nuovo testo C. 665 e abb.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco CANNIZZARO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul nuovo testo della proposta di legge C. 665 e abbinate, concernente l'istituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori.

Passando, quindi, ad illustrare il contenuto del provvedimento, evidenzia quanto segue. Il testo, composto da sei articoli, prevede che la Commissione sia composta da venti senatori e da venti deputati scelti, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parla-

mentari, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo esistente rispettivamente al Senato e alla Camera.

Segnala che la Commissione ha il compito di ricostruire e analizzare in maniera puntuale la dinamica dei rapimenti di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, esaminando dati e informazioni acquisiti al riguardo attraverso le inchieste giudiziarie e giornalistiche, nonché fatti, atti e condotte commissive oppure omissive che possano avere costituito ostacolo o ritardo o avere portato ad allontanarsi dalla ricostruzione veritiera dei fatti. La Commissione dovrà altresì verificare, mediante l'analisi degli atti processuali e del materiale investigativo raccolto negli anni, quali criticità e circostanze possano avere ostacolato il sistema giudiziario nell'accertamento dei fatti e delle responsabilità. Al termine dei propri lavori la Commissione presenta alle Camere una relazione sulle risultanze dell'inchiesta, essendo ammesse anche relazioni di minoranza.

Osserva, inoltre, che la proposta di legge prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, con facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. La Commissione potrà, altresì, avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni ritenute necessarie, entro un numero massimo stabilito dal regolamento interno della Commissione stessa.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione Bilancio, l'articolo 6, comma 6, del provvedimento dispone che le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui, siano poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Al riguardo, nel rilevare che il provvedimento in esame non è suscettibile di determinare effetti sulla finanza pubblica, dal momento che i relativi oneri incidono esclusivamente sui bilanci interni delle due

Camere, propone di esprimere sullo stesso nulla osta.

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.**

**C. 889 Governo.**

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, segnala che il disegno di legge ha ad oggetto la conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Evidenzia che il provvedimento è corredato di relazione tecnica e che lo stesso non è corredato di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari poiché al provvedimento non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica,

Riguardo ai profili finanziari del provvedimento, rileva che le norme del presente decreto dispongono in ordine agli interventi assistiti da *bonus* fiscali in relazione ai seguenti aspetti: l'articolo 2 prevede il divieto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, di optare – salve specifiche eccezioni – in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura o per la cessione del credito; l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), introduce il divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionarie dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle predette opzioni, mentre l'articolo 1, comma 1, lettera

b), reca una limitazione dell'ambito di applicazione della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.

Con riferimento al divieto generalizzato di cessione dei crediti, rileva che, sebbene la relazione tecnica affermi il carattere ordinamentale della disposizione, la stessa sembrerebbe, in realtà, riflettersi positivamente sui saldi di finanza pubblica. Infatti, essa da un lato, appare suscettibile di ridurre la platea potenziale dei beneficiari dei vari incentivi edilizi aventi precedentemente accesso alla possibilità di sconto in fattura o cessione del credito, con conseguenti prevedibili effetti migliorativi dei saldi iscritti negli andamenti tendenziali, sia in termini di fabbisogno sia in termini di indebitamento netto; dall'altro lato, appare suscettibile di consentire la classificazione dei crediti d'imposta di nuova maturazione come crediti « non pagabili » anziché come crediti « pagabili », evitando in tal modo, per i lavori iniziati dopo l'entrata in vigore del provvedimento, di imputare l'intero onere in termini di indebitamento netto all'esercizio di avvio dei lavori (2023, 2024 e, in parte, 2025).

Tutto ciò considerato, ritiene pertanto opportuno che il Governo chiarisca se ai fini della predisposizione del Documento di economia e finanza 2023 sarà definita una nuova traiettoria dei saldi di finanza pubblica verosimilmente più favorevole rispetto alla precedente, per tener conto sia degli effetti ascrivibili al decreto in esame sia di quelli derivanti dalla riclassificazione Istat dei crediti già maturati che – stante l'imputazione integrale degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto sul triennio ormai trascorso, ossia sul triennio di avvio dei lavori – appare idonea a comportare la liberazione di corrispondenti spazi finanziari – ai soli fini dell'indebitamento netto – sugli esercizi successivi al 2022, nei quali tali crediti erano stati in parte imputati per effetto della precedente classificazione contabile.

Con riferimento al divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionarie dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121

del decreto-legge n. 34 del 2020, precisa che la relazione tecnica si limita ad affermare che la disposizione è volta ad evitare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sulla base della considerazione che le operazioni in parola potrebbero determinare l'aumento del debito pubblico. Al riguardo, rileva che il previsto rischio di aumento del debito si riferisce presumibilmente agli effetti che potrebbero derivare dal flusso di cassa in uscita conseguente all'acquisto dei crediti d'imposta da parte delle amministrazioni pubbliche interessate che si configurerebbe, di fatto, come un pagamento anticipato dei medesimi crediti a soggetti esterni al settore delle pubbliche amministrazioni (principalmente banche), con conseguenti effetti di aumento del fabbisogno e del debito. Tali effetti peraltro sembrerebbero comunque limitati al caso in cui il flusso in uscita necessario al pagamento dei crediti d'imposta sia aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quello che si verificherebbe per sostenere altre spese.

Ciò stante, ritiene necessario che il Governo, in primo luogo, assicuri la correttezza della precedente ricostruzione, giacché la stessa non è desumibile univocamente dalla relazione tecnica, e, in secondo luogo, fornisca dati circa l'ordine di grandezza delle operazioni poste in essere dalle pubbliche amministrazioni prima dell'entrata in vigore del divieto in esame e del loro impatto sul debito.

Infine, con riferimento alla limitazione della responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari, evidenzia che essa appare, in linea di principio, potenzialmente in grado di incidere sulla capacità di recupero da parte dell'amministrazione finanziaria di crediti eventualmente indebitamente fruiti. Anche su tale aspetto, pur considerando il carattere eventuale e indiretto dei suddetti effetti, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il Sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessun altro chie-

dendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 e abb.**

(Parere alle Commissioni VII e IX).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 marzo 2023.

Il Sottosegretario Federico FRENI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento poiché non risulta ancora completata l'istruttoria volta alla verifica della relazione tecnica, richiesta dalla Commissione, alla quale hanno contribuito le amministrazioni di più Ministeri.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, prendendo atto della richiesta formulata dal rappresentante del Governo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.15.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 15 marzo 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Schema di decreto legislativo di recepimento dell'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l'articolo 10-bis, paragrafo 13, secondo comma, e l'articolo 25-bis,**

**paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE.**

**Atto n. 28.**

(Rilievi alla VI Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, fa presente che il presente schema di decreto legislativo recepisce l'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l'articolo 10-bis, paragrafo 13, secondo comma, e l'articolo 25-bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE.

Osserva che il decreto in esame costituisce attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge n. 127 del 2022 con cui si è previsto il recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Con riguardo ai profili finanziari del provvedimento, sottolinea che il Fondo di garanzia per le vittime della strada è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, dalla società CONSAP e che tale concessionaria, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, svolge anche la funzione di Organismo di indennizzo italiano, rilevando altresì che la CONSAP è esterna al perimetro della pubblica amministrazione, ai fini del conto consolidato.

Ciò premesso, considerato che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, un contributo commi-

surato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione, andrebbe a suo parere chiarito se, in conseguenza della conclusione degli accordi in parola con gli organismi omologhi, possa derivare un incremento delle aliquote di contribuzione a carico delle predette imprese assicuratrici e, indirettamente, possano determinarsi effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato in termini di minori entrate tributarie. Evidenzia infatti, che un incremento dei contributi versati dalle imprese assicuratrici, quali oneri deducibili fiscalmente, potrebbe determinare una riduzione della base imponibile dei medesimi soggetti. Sul punto reputa necessario acquisire elementi volti ad escludere effetti negativi di gettito.

Inoltre, andrebbe a suo avviso chiarito se la conclusione dei predetti accordi possa determinare un incremento degli oneri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, con conseguenti tensioni finanziarie sul medesimo Fondo.

Non formula, invece, rilievi in merito ai compiti attribuiti dal provvedimento alla società CONSAP, tenendo conto di quanto chiarito dalla relazione tecnica, che precisa come tali attività rientrino nell'ambito delle funzioni ordinariamente svolte dalla Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici.

Il Sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento della relatrice, osserva che, ai fini dell'attuazione delle procedure di rimborso e di rivalsa previste dall'articolo 10-bis, paragrafo 13, secondo comma, e dall'articolo 25-bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, oggetto di recepimento, non si rende necessario un incremento del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla società CONSAP, in qualità di ente gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, che, per l'anno 2023 è stato determinato, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 30 dicembre 2022, nella misura del 2,5 per cento dei

premi incassati nello stesso esercizio, in ciò confermando la misura già stabilita, con analogo decreto ministeriale, per l'anno 2022.

In riferimento agli accordi che la società CONSAP è autorizzata a concludere, entro il 23 dicembre 2023, con gli omologhi organismi degli altri Stati membri dell'Unione europea al fine di dare attuazione alle citate procedure di rimborso e rivalsa previste dalla direttiva 2009/103/CE, evidenzia che non deriverà un incremento degli oneri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, dal momento che la conclusione di tali accordi è suscettibile di garantire una maggiore reciprocità nei rapporti con gli omologhi organismi degli altri Stati membri dell'Unione europea e, conseguentemente, di assicurare un più tempestivo recupero delle somme erogate dal predetto Fondo per conto di altri Fondi di garanzia europei.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo di recepimento dell'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l'articolo 10-bis, paragrafo 13, secondo comma, e l'articolo 25-bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE (Atto n. 28);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

ai fini dell'attuazione delle procedure di rimborso e di rivalsa previste dall'articolo 10-bis, paragrafo 13, secondo

comma, e dall'articolo 25-*bis*, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, oggetto di recepimento, non si rende necessario un incremento del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla società CONSAP, in qualità di ente gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, che, per l'anno 2023 è stato determinato, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 30 dicembre 2022, nella misura del 2,5 per cento dei premi incassati nello stesso esercizio, in ciò confermando la misura già stabilita, con analogo decreto ministeriale, per l'anno 2022;

dagli accordi che la società CONSAP è autorizzata a concludere, entro il 23 dicembre 2023, con gli omologhi organismi degli altri Stati membri dell'Unione europea al fine di dare attuazione alle citate procedure di rimborso e rivalsa previste dalla direttiva 2009/103/CE non deriverà un incremento degli oneri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, dal momento che la conclusione di tali accordi è suscettibile di garantire una maggiore reciprocità nei rapporti con gli omologhi organismi degli altri Stati membri dell'Unione europea e, conseguentemente, di assicurare un più tempestivo recupero delle somme erogate dal predetto Fondo per conto di altri Fondi di garanzia europei,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo in oggetto ».

Il Sottosegretario Federico FRENI condivide con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave) e nomina del relativo commissario straordinario.**

**Atto n. 29.**

(Rilievi alla VIII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave), e la nomina del relativo commissario straordinario.

Passando, quindi, ad illustrare il contenuto del provvedimento, evidenzia quanto segue. Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri all'esame della Commissione provvede alla nomina dell'ingegner Antonio Mallamo quale Commissario straordinario per la realizzazione del predetto collegamento intermodale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 473 a 476, della legge n. 197 del 2022. Al Commissario sono affidate le attività relative alla rielaborazione, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, del progetto definitivo dell'intervento, alla definizione del cronoprogramma dei relativi lavori e all'assunzione delle iniziative necessarie per l'affidamento, la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura, da sottoporre all'approvazione del CIPRESS.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, segnala in primo luogo che il comma 1 dell'articolo 5 prevede che il compenso del Commissario straordinario, determinato nel rispetto dei limiti fissati

dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, sia costituito da una parte fissa, stabilita in 50.000 euro annui lordi, e da una parte variabile, anch'essa non superiore a 50.000 euro annui lordi, riconosciuta in relazione al rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 473, ultimo periodo, della citata legge n. 197 del 2022, si prevede che tali oneri siano posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare, che è stato definito dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 giugno 2020 n. 26.

Il comma 2 del medesimo articolo 5 prevede, inoltre, che per lo svolgimento delle attività di competenza del Commissario straordinario le risorse disponibili a legislazione vigente, nel limite di 20 milioni di euro, siano versate alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario, ai sensi dell'articolo 1, comma 476, della medesima legge n. 197 del 2022.

Nel rilevare che la disposizione riprende sostanzialmente il contenuto del richiamato comma 476 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023, ritiene comunque opportuno acquisire indicazioni dal Governo su quali siano le risorse delle quali si prevede l'utilizzo.

Nel prendere atto che la formulazione del comma 2 dell'articolo 5 recepisce le indicazioni contenute nella nota della Ragioneria generale dello Stato n. 16334 del 27 gennaio 2023 allegata al presente schema di decreto, segnala che la disposizione fa riferimento allo « svolgimento delle attività di cui al comma 1 », che concerne esclusivamente la determinazione del compenso spettante al Commissario straordinario, mentre, anche alla luce della formulazione dell'articolo 1, comma 476, della legge di bilancio per il 2023, richiamato dalla norma in esame, sembrerebbe più corretto fare riferimento allo « svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 » dello schema in esame.

Segnala, altresì, che il citato comma 2 dell'articolo 5 – diversamente dall'articolo 1, comma 476, della legge di bilancio per il

2023 – non indica che l'utilizzo delle risorse disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, è riferito all'anno 2023.

Sembrerebbe, pertanto, opportuno integrare la disposizione in conformità alle previsioni della legge di bilancio per il 2023. Su entrambi questi aspetti, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il Sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente che le risorse da trasferire al Commissario ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rientrano tra quelle assegnate per la realizzazione dell'opera in titolo con le deliberazioni CIPE n. 88 del 2010 e n. 51 del 2013, a valere sui limiti di impegno quindicennali destinati dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, alle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443.

Concorda, inoltre, con la necessità di precisare, all'articolo 5, comma 2, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 476, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che le risorse disponibili a legislazione vigente sono destinate all'insieme delle attività affidate al Commissario straordinario dall'articolo 3 del provvedimento, anziché a quelle del solo comma 1 dell'articolo 5, che disciplina il compenso riconosciuto al Commissario in ragione del proprio incarico e che l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel limite di 20 milioni di euro, è riferito all'anno 2023.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere.

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo

Piave) e nomina del relativo commissario straordinario (Atto n. 29);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le risorse da trasferire al Commissario ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rientrano tra quelle assegnate per la realizzazione dell'opera in titolo con le deliberazioni CIPE n. 88 del 2010 e n. 51 del 2013, a valere sui limiti di impegno quindicennali destinati dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, alle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443;

rilevata la necessità di precisare all'articolo 5, comma 2, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 476, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che:

le risorse disponibili a legislazione vigente sono destinate all'insieme delle attività affidate al Commissario straordinario dall'articolo 3 del provvedimento, anziché a quelle del solo comma 1 dell'articolo 5, che disciplina il compenso riconosciuto al Commissario in ragione del proprio incarico;

l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel limite di 20 milioni di euro, è riferito all'anno 2023,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

*All'articolo 5, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire le parole:* al comma 1 *con le seguenti:* all'articolo 3;

*dopo le parole:* 20 milioni di euro *aggiungere le seguenti:* per l'anno 2023 ».

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

Daniela TORTO (M5S), nel dichiarare il voto contrario del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore, ricorda che il proprio gruppo aveva già espresso in passato forti perplessità sulla realizzazione del collegamento autostradale Roma-Latina. Richiama, in particolare, la proposta di revisione a suo tempo avanzata dal Viceministro per le infrastrutture e i trasporti Cancellieri, che intendeva riconsiderare un progetto che risale a circa trenta anni fa e comporta un rilevante impatto ambientale. Aggiunge, infine, che il MoVimento 5 Stelle ha ribadito più volte tale posizione nella recente campagna elettorale per le elezioni regionali nel Lazio.

Marco GRIMALDI (AVS) dichiara il voto contrario di Alleanza Verdi e Sinistra sulla proposta di parere del relatore.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nell'annunciare il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia, ricorda che l'attuale collegamento Roma-Latina rappresenta una delle infrastrutture più invasive dal punto di vista ambientale, oltre che una strada in cui si registra una percentuale di morti per incidenti tra le più alte in ambito nazionale.

Roberto PELLA (FI-PPE) esprime soddisfazione perché, mediante l'approvazione del provvedimento in esame, il Governo di centrodestra riuscirà finalmente a concretizzare la realizzazione di un'opera attesa da anni. Annuncia, pertanto, il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, intervenendo a nome del proprio gruppo, nel ricordare la difficoltà di percorrenza del-

l'attuale tratta Roma-Latina, nota per essere una delle strade con il più alto numero di incidenti, esprime soddisfazione per il provvedimento adottato dal Governo di nomina del Commissario straordinario, che sarà incaricato, tra l'altro, di procedere alla rielaborazione del progetto definitivo dell'intervento utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ritiene che la realizzazione dell'opera infrastrutturale porterà numerosi benefici in

termini di minore impatto ambientale e di maggiore sicurezza stradale.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	56

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 107 Centemero, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.	
Audizione informale del professor Matteo Lorito, Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II .....	56
Audizione informale di rappresentanti di Federchimica-Assobiotec .....	57
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione <i>Italian Tech Alliance</i> .....	57
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione <i>InnovUp</i> .....	57

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 15 marzo 2023. – Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.*

#### La seduta comincia alle 13.50.

**Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.**

**C. 977 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla XII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano Giovanni MAULLU (FDI), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla Commissione Affari sociali, il disegno di legge recante Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane (C. 977).

Il provvedimento, che è stato già approvato, con modificazioni, dal Senato e si compone di 9 articoli, reca deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, dando così attuazione alla Riforma del sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti, prevista dalla Missione 5, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che fissa al primo trimestre 2023 il termine per l'adozione della legge delega e al primo trimestre 2024 quello

per l'approvazione dei decreti legislativi delegati.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata del provvedimento, segnala che l'articolo 1 contiene alcune definizioni, mentre l'articolo 2 elenca i principi e i criteri direttivi generali a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio delle deleghe recate dal provvedimento.

L'articolo 3 delega al Governo l'adozione di uno o più decreti legislativi per la definizione di persona anziana e a promuoverne la dignità e l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità, anche con riferimento alla condizione di disabilità.

L'articolo 4 reca una delega al Governo finalizzata a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili.

In relazione alle competenze della Commissione Finanze, segnala che l'articolo 5 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.

In particolare, tra i principi e criteri direttivi individuati vi è la ricognizione e il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali, anche mediante la rimodulazione delle aliquote e dei termini, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2, lettera a), numero 2).

La finalità dichiarata di tali interventi è sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, per sostenere e promuovere l'occupazione di qualità nel settore dei servizi socioassistenziali. Ciò al fine di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro di cura e di assistenza in favore

delle persone anziane non autosufficienti su tutto il territorio nazionale.

Rammenta in proposito che l'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, riconosce una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari al 19 per cento delle spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Il limite di reddito complessivo per godere della detrazione è fissato a 40.000 euro.

L'articolo 6 disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4 e 5. Infine, gli articoli 7, 8 e 9 recano, rispettivamente, la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali, le disposizioni di carattere finanziario e la norma sull'entrata in vigore del provvedimento.

Formula infine una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 15 marzo 2023.*

**Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 107 Centemero, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese inno-**

vative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

**Audizione informale del professor Matteo Lorito, Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.20.

**Audizione informale di rappresentanti di Federchimica-Assobiotec.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.30.

**Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione *Italian Tech Alliance*.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.50.

**Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione *InnovUp*.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.05.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	58
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	66
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021. C. 853 (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	61
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019. C. 912, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	62
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010. C. 915, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	65

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 marzo 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

#### La seduta comincia alle 13.25.

**Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.**

**C. 977 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, premette che la Commissione avvia oggi l'esame ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XII Commissione, del disegno di legge C. 977 recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, approvato dal Senato l'8 marzo scorso.

Sottolinea che il disegno di legge delinea in tale ambito una riforma articolata e complessiva, volta ad attuare alcune norme della legge di bilancio 2022 e, con specifico riferimento alla categoria degli anziani non autosufficienti, a realizzare uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che fissa al primo trimestre 2023 il traguardo per l'adozione della legge delega, e al primo trimestre 2024 il tra-

guardo per l'approvazione dei decreti legislativi delegati. Sempre in tema di PNRR, il disegno di legge si prefigge inoltre – come precisato dal Governo nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge – di dare attuazione agli obiettivi della Componente 1 della Missione 6, relativi alla realizzazione delle Case della comunità, alla presa in carico della persona, al potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché al rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture quali gli Ospedali di comunità, che miglioreranno l'assistenza sanitaria anche a vantaggio della popolazione anziana.

Per quanto riguarda i profili di competenza della VII Commissione segnala:

all'articolo 2, comma 2, in sede di definizione dei principi e criteri direttivi generali cui devono conformarsi tutte le deleghe conferite dalla legge: la lettera *a*), promozione del valore umano, psicologico, sociale, culturale ed economico di ogni fase della vita delle persone, indipendentemente dall'età anagrafica e dalla presenza di menomazioni, limitazioni e restrizioni della loro autonomia; la lettera *b*), promozione e valorizzazione delle attività di partecipazione e di solidarietà svolte dalle persone anziane nelle attività culturali, nell'associazionismo e nelle famiglie, per la promozione della solidarietà e della coesione tra le generazioni, anche con il supporto del servizio civile universale, e per il miglioramento dell'organizzazione e della gestione di servizi pubblici a favore della collettività e delle comunità territoriali, anche nell'ottica del superamento dei divari territoriali; la lettera *g*), promozione dell'attività fisica sportiva nella popolazione anziana, mediante azioni adeguate a garantire un invecchiamento sano;

all'articolo 2, comma 4, si prevede che il Ministro dello sport sia componente del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA);

all'articolo 3, comma 1, relativo alla delega specifica per l'adozione dei decreti finalizzati a definire la persona anziana e a promuoverne la dignità e l'autonomia, l'in-

clusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità, anche con riferimento alla condizione di disabilità, prevede che i predetti decreti siano adottati di concerto, fra l'altro, con i ministri dello sport, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito;

all'articolo 3, comma 2, alla lettera *a*), nel dettare principi e criteri direttivi relativi alla delega per gli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane, al n. 1 menziona la promozione della salute e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita attraverso apposite campagne informative e iniziative da svolgersi in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro; al n. 5, la promozione di azioni facilitanti l'esercizio dell'autonomia e della mobilità nei contesti urbani ed extraurbani, anche mediante il superamento degli ostacoli che impediscono l'esercizio fisico; al n. 7, al fine di favorire l'autonomia nella gestione della propria vita e di garantire il pieno accesso ai servizi e alle informazioni, promozione di azioni di alfabetizzazione informatica e pratiche abilitanti all'uso di nuove tecnologie capaci di promuovere la conoscenza e la partecipazione civile e sociale delle persone anziane; al n. 8, al fine di preservare l'indipendenza funzionale in età avanzata e mantenere una buona qualità di vita, individuazione, promozione e attuazione di percorsi e di iniziative per il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive, lavorative e sociali, mediante l'attività sportiva. Quanto ai principi e criteri direttivi relativi alla delega per gli interventi per la solidarietà e la coesione tra le generazioni, alla lettera *b*): al n. 1 sostegno delle esperienze di solidarietà e di promozione culturale intergenerazionali tese a valorizzare la conoscenza e la trasmissione del patrimonio culturale, linguistico e dialettale; al n. 2, la promozione dell'incontro e della relazione fra generazioni lontane, valorizzando: per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, le esperienze significative di volontariato, maturate in ambito extrascolastico sia presso le strutture residenziali o semiresidenziali sia a domicilio, all'interno del curriculum dello

studente anche ai fini del riconoscimento dei crediti scolastici; per gli studenti universitari, le attività svolte in convenzione tra le università e le strutture residenziali o semiresidenziali o a domicilio anche ai fini del riconoscimento di crediti formativi universitari;

all'articolo 4, comma 1, nel conferire la delega per l'adozione dei decreti legislativi finalizzati a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria per le persone anziane non autosufficienti, prevede che i predetti decreti siano adottati di concerto, fra l'altro, con i ministri dello sport, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito;

all'articolo 5, comma 1, nel conferire la delega per l'adozione dei decreti legislativi finalizzati ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti prevede che i predetti decreti siano adottati di concerto, fra l'altro, con i ministri dell'università e della ricerca nonché dell'istruzione e del merito;

all'articolo 5, comma 2, n. 2), fra i principi e criteri direttivi menziona la definizione degli standard formativi degli assistenti familiari impegnati nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, al fine della qualificazione professionale e senza la previsione di requisiti di accesso per l'esercizio della professione stessa, mediante apposite linee guida nazionali da adottare con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che definiscano i contenuti delle competenze degli assistenti familiari e i riferimenti univoci per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze pregresse comunque acquisite, in linea con i livelli di inquadramento presenti nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico comparativamente più rappresentativa.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione in me-

rito all'opportunità di prevedere che i decreti di cui all'articolo 3, comma 1, siano adottati, visti i temi trattati, anche di concerto con il Ministero della cultura (*vedi allegato*).

Susanna CHERCHI (M5S), ravvisando alcune contraddittorietà nelle norme del disegno di legge in esame – segnatamente agli articoli 4, 5 e 8 – preannuncia l'astensione del gruppo del Movimento 5 Stelle. Con riferimento all'articolo 4, sottolinea che le disposizioni in materia di assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria per le persone anziane non autosufficienti, non pongono particolare attenzione alle persone senza fissa dimora. In proposito, ricorda che i colleghi del Movimento 5 Stelle al Senato hanno presentato diversi emendamenti – che sono stati respinti – volti anche ad istituire un monitoraggio della situazione degli ultra sessantacinquenni senza fissa dimora. Ritiene, inoltre, che il provvedimento non dia adeguata attenzione al tema delle RSA per le quali servirebbe, a suo avviso, un monitoraggio della concessione e degli accreditamenti nonché della permanenza negli anni dei requisiti prescritti. Sottolineando le gravi problematiche connesse al morbo di Alzheimer che colpisce le persone anziane pregiudicandone gravemente l'autosufficienza e la capacità di adattamento ad un luogo di residenza diverso dalla propria abitazione, esprime alcune perplessità relativamente alla prestazione universale graduata prevista dall'articolo 5. Dopo aver evidenziato il mancato riconoscimento di tutele giuridiche per la figura del *caregiver* familiare, sottolinea che le norme del disegno di legge si limitano a far riferimento meramente ad un fondo di sostegno regionale.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), dopo aver premesso di condividere diverse norme del provvedimento in esame e, in particolare, quelle che fanno riferimento a misure volte a garantire un invecchiamento sano e attivo, esprime l'avviso che le norme finanziarie siano piuttosto vaghe nell'assicurare alle misure indicate le necessarie risorse. Preannuncia quindi l'astensione del gruppo del Partito democratico.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), condividendo le perplessità espresse dai colleghi che l'hanno preceduta, preannuncia l'astensione dal voto. Esprime, inoltre, il timore che il riferimento delle disposizioni unicamente alle persone anziane non autosufficienti possa far venire meno i sussidi di invalidità già previsti dalla normativa vigente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.**

**C. 853.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanna MIELE (LEGA), *relatrice*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del parere alla III Commissione, la proposta di legge C. 853, di ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.

Precisa che la proposta di legge riprende il medesimo contenuto del disegno di legge A.C. 3417, approvato nel corso della seduta del 22 marzo 2022 dalla Commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei deputati (XVIII legislatura). L'esame odierno riguarda un provvedimento che presenta i medesimi contenuti di allora, ad eccezione della norma di copertura finanziaria.

Ricorda che l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva, stipulato nel 1987, ha consentito di regolare tra i due Stati l'uso delle frequenze assegnate, costituendo

la base della cooperazione culturale tra i due enti concessionari del servizio pubblico presso le due parti: la RAI-Radiotelevisione italiana e la San Marino RTV. Il Protocollo emendativo dell'Accordo si compone di un preambolo e due articoli. Oltre a estendere la vigenza dell'Accordo, prolungandola al 2026, prevede alcuni impegni per le due Parti. Da parte sammarinese si stabilisce la conferma della rinuncia all'utilizzo di alcuni dei propri canali televisivi e la rinuncia all'uso di quelli digitali radiofonici a fronte, da parte italiana, dell'impegno alla ritrasmissione sull'intero territorio italiano del segnale televisivo della San Marino RTV con contestuale riconoscimento di un incremento del contributo economico annuale con decorrenza dall'anno 2021.

Specifica che l'esigenza di rinegoziare l'Accordo in vigore dal 7 dicembre 2015, deriva dall'intervenuta necessità di ridefinire l'assetto delle frequenze radio-televisive per consentire la realizzazione del sistema a tecnologia 5G in Italia. Il Protocollo emendativo impegna, tra l'altro, il nostro Paese a facilitare la conclusione di un accordo tra la San Marino RTV e un operatore nazionale italiano al fine di trasportare un programma di San Marino RTV su una rete che fornisca la copertura di ambito nazionale nel territorio italiano. Il Protocollo emendativo prevede inoltre che la Repubblica di San Marino non porrà in esercizio i canali 7, 26 e 30 DVB nonché 12B e 12C DAB. A fronte di tali impegni, il Protocollo emendativo ridetermina l'importo della somma forfetaria annuale riconosciuta dal Governo italiano al Governo sammarinese per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, che viene determinata in euro 4.492.000 per l'anno 2022, euro 4.530.000 per l'anno 2023, euro 4.581.000 per l'anno 2024, euro 4.648.000 per l'anno 2025 ed euro 4.718.000 a decorrere dall'anno 2026. Il Protocollo emendativo modifica altresì le attribuzioni della Commissione mista tra i due Stati, affidandone il coordinamento ai rispettivi Ministeri degli affari esteri e incaricandola di verificare la corretta applicazione dell'Accordo. Il Protocollo emendativo modifica infine il termine per la denuncia dell'Ac-

cordo, portandolo da due a sei mesi e obbligando le Parti a non esercitare il diritto di denuncia fino al 31 dicembre 2026.

Riferisce, infine, che il disegno di legge in esame di ratifica si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo emendativo. L'articolo 3, relativo alle disposizioni finanziarie, autorizza la spesa e dispone la relativa copertura. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019.**

**C. 912, approvata dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rita DALLA CHIESA (FI-PPE), *relatrice*, riferisce che la Commissione è chiamata a esprimere il parere sulla proposta di legge C. 912 recante l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo Italiano e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019. Il disegno di legge, già approvato in prima lettura dal Senato, presenta un contenuto analogo al disegno di legge S. 1377, presentato nella scorsa legislatura che non concluse il suo iter per il termine anticipato della legislatura.

Specifica che l'intesa rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese, ed è finalizzata all'intensificazione dei rap-

porti cinematografici e audiovisivi con la Repubblica dominicana.

Precisa che l'Accordo è composto di 20 articoli, preceduti da un breve preambolo, e di un Allegato.

L'articolo 1 fornisce un quadro delle definizioni di « coproduzione » e di « coproduttore », e indica nelle due direzioni ministeriali come Autorità competenti responsabili dell'applicazione del testo bilaterale.

L'articolo 2 stabilisce che sono considerate opere nazionali tutte le coproduzioni realizzate ai sensi dell'Accordo.

L'articolo 3 individua i benefici a cui le opere possono avere diritto e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli.

Gli articoli 4, 5 e 6 fissano le modalità di effettuazione delle riprese, le quote degli apporti finanziari dei coproduttori e le modalità per la realizzazione di coproduzioni multilaterali.

L'articolo 7 disciplina gli aspetti relativi alla contitolarietà dei diritti di proprietà intellettuale.

L'articolo 8 stabilisce facilitazioni alla circolazione del personale tecnico, creativo ed artistico e della relativa attrezzatura di produzione dell'altra Parte.

Gli articoli 9 e 10 fissano i termini per il saldo degli apporti da parte del coproduttore minoritario e per la distribuzione dei mercati e dei proventi.

L'articolo 11 chiarisce che l'approvazione di un progetto di cooperazione non implica il rilascio del nulla osta alla proiezione.

Gli articoli 12 e 13 disciplinano le modalità per l'esportazione delle opere coprodotte in Paesi dove viga il contingentamento nella commercializzazione e per l'apposizione delle diciture di identificazione delle opere.

Gli articoli 14 e 15 disciplinano la presentazione delle opere coprodotte ai festival internazionali e l'approvazione dei progetti di coproduzione.

Ai sensi dell'articolo 16, il compito di vigilare sulla regolare applicazione dell'Accordo viene affidato a una Commissione mista, definendo compiti e funzioni.

L'articolo 17 definisce, in regime di reciprocità, le condizioni per le agevolazioni per importazione, distribuzione ecc.

Gli articoli da 18 a 20 disciplinano gli emendamenti all'Accordo, la risoluzione delle controversie, l'entrata in vigore e il periodo di validità.

L'Allegato individua le norme procedurali per l'ammissione ai benefici della produzione.

Con riferimento al disegno di legge, specifica che si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri, valutati in 4.890 euro ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2025. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.**

**C. 915, approvata dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rita DALLA CHIESA (FI-PPE), *relatrice*, riferisce che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione Affari esteri, la proposta di legge C. 915, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.

Ricorda che l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra l'Italia e la Bolivia oggetto dell'autorizzazione alla ratifica oggi in esame è stato sottoscritto il 3 marzo 2010. È composto di 20 articoli e va a sostituire sia un precedente Accordo in materia culturale firmato dai due Paesi il 31 gennaio 1953, sia un accordo in ambito scientifico firmato il 3 giugno 2002, non ancora ratificato.

Evidenzia che il testo della proposta di legge ripropone in modo pressoché identico il testo del disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nel corso della XVIII legislatura che, esaminato ed approvato dall'Assemblea del Senato nella seduta del 20 aprile 2021, non poté vedere completato il proprio *iter* di approvazione parlamentare a causa della conclusione della Legislatura. L'unica differenza rispetto al testo presentato nella scorsa legislatura è relativa all'articolo 3, in quanto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato si è provveduto ad aggiornare la copertura finanziaria relativa all'attuazione di talune norme dell'Accordo.

In via generale, l'Accordo si propone di fornire un quadro giuridico e una base finanziaria per lo sviluppo di settori vari, dalla cultura alle scienze applicate, dallo sport alla protezione dei diritti umani e del diritto alla proprietà intellettuale; si prefigge inoltre di semplificare le procedure connesse. L'Accordo prevede anche la costituzione di una Commissione mista, che potrà dare avvio ai negoziati sul riconoscimento dei titoli di studio, tenendo anche conto della normativa dell'Unione europea vigente in materia. Con l'Accordo si intende dare poi avvio ad una maggiore collaborazione in campo scientifico e tecnologico oltre che a forme di collaborazione nel settore culturale, scientifico, tecnologico, in quello dello sport e dei diritti umani. Si intende inoltre dare stimolo alle collaborazioni esistenti, ad esempio nel settore interuniversitario, migliorare la conoscenza e la diffusione delle rispettive lingue e culture e favorire la collaborazione tra le istituzioni accademiche, le amministrazioni archivistiche, le biblioteche e i musei dei due Paesi. L'Accordo impegna inoltre le

parti alla collaborazione nei settori editoriale, della musica, della danza, del teatro, del cinema, delle arti visive e nell'ambito radiotelevisivo, oltre che alla cooperazione per reprimere l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte.

Nel dettaglio, l'articolo 1 esplicita l'impegno delle parti a promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, a migliorare la conoscenza e la diffusione delle rispettive lingue, culture e valori tradizionali che formano parte integrante del retaggio culturale dei due Paesi.

Con l'articolo 2 si favorisce la collaborazione tra le istituzioni accademiche e di formazione e le istituzioni scolastiche anche attraverso lo scambio di docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte e si favorisce lo studio della lingua e cultura dell'altra parte anche mediante l'attivazione di cattedre e dottorati.

L'articolo 3 promuove la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le biblioteche e i musei, anche con lo scambio di materiale, banche dati ed esperti, al fine di meglio tutelare i beni e patrimoni culturali.

L'articolo 4 favorisce la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dall'Accordo e promuove progetti multilaterali che possono essere inseriti nei programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza ed alla tecnologia.

Nell'articolo 5 si prevede che le parti favoriscano le attività di istituzioni culturali, scientifiche, artistiche, musicali ed accademiche attraverso accordi specifici e ne facilitino il funzionamento.

Gli articoli 6 e 7 rafforzano la collaborazione nel campo dell'istruzione, anche mediante lo scambio di esperti, di informazioni e di documentazione sulle rispettive legislazioni e ordinamenti scolastici, per una più equa valutazione comparativa dei rispettivi titoli di studio, al fine di favorire la prosecuzione degli studi nei livelli superiori.

Nell'articolo 8 si stabilisce che le parti offrono borse di studio a studenti, specialisti e laureati, mediante programmi di esecuzione da stipulare.

L'articolo 9 incrementa la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra parte.

L'articolo 10 stabilisce che le parti favoriscano la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio di artisti, di mostre, la partecipazione a festival, rassegne e manifestazioni, anche attuando le disposizioni della convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali.

L'articolo 11 incoraggia i contatti e la collaborazione tra i rispettivi organismi radiotelevisivi attraverso lo scambio di informazioni, materiali ed esperti.

L'articolo 12 stabilisce la collaborazione fra le reciproche amministrazioni competenti al fine di impedire, contrastare e reprimere l'importazione, l'esportazione e il traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore – secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 1970 in materia e della Convenzione internazionale UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati – e a tale scopo promuove gli scambi di informazione tecnologica attraverso la creazione di appositi meccanismi di collaborazione tra le Forze di polizia boliviana e il Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.

Secondo l'articolo 13 le parti incoraggiano lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù, mediante viaggi di studio, competizioni o altre iniziative, anche attenendosi alla Convenzione internazionale UNESCO del 2005 contro il doping nello sport.

L'articolo 14 stabilisce che le parti favoriscono lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili

e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche e incoraggiano iniziative, intraprese anche in ambito europeo e internazionale, volte a sostenere programmi di sviluppo sociale.

L'articolo 15 concerne la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi – in particolare nei campi delle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, dell'agricoltura, dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia e dei beni culturali – mediante scambi di studiosi, ricercatori, specialisti ed esperti, l'organizzazione di seminari e conferenze, ricerche comuni, scambi di documentazione, partecipazione congiunta a programmi dell'Unione europea per programmi di ricerca scientifica e tecnologica, anche tramite la stipula di specifici accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

In base all'articolo 16 le parti devono favorire la cooperazione nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini e la valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale, facilitando anche l'attività di esperti dell'altra parte nel proprio Paese.

Secondo l'articolo 17 ciascuna parte facilita, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, la circolazione, la permanenza e l'uscita di persone, materiali e attrezzature dai rispettivi territori nell'ambito delle attività indicate nell'Accordo.

L'articolo 18 si occupa della protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione dell'Accordo nel rispetto degli accordi internazionali firmati da entrambe le parti. Viene altresì stabilito l'impegno delle due Parti al trasferimento di tecnologie tra i rispettivi enti interessati, sempre nel rispetto dell'Accordo.

L'articolo 19 istituisce una Commissione mista culturale, scientifica e tecnologica, presieduta dai rispettivi Ministeri degli Affari esteri e con la partecipazione delle

istanze competenti, da convocarsi alternativamente nelle capitali dei due Paesi (ogni anno o quando si ritiene opportuno), a cui sono affidati i compiti di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, la redazione dei rispettivi programmi esecutivi pluriennali e la valutazione sull'attuazione dell'Accordo.

L'articolo 20 stabilisce che l'Accordo sostituisce quelli citati del 1953 e del 2002, permettendo comunque il completamento dei programmi ancora in esecuzione, entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le parti si comunicano il completamento delle procedure previste, avrà durata illimitata salvo denuncia e potrà essere modificato per via diplomatica; sempre per tale via si potranno risolvere eventuali controversie.

Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, riferisce che si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 stabilisce che agli oneri derivanti dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 9.120 euro annui a decorrere dall'anno 2025, e dagli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16, pari a 254.020 euro annui a decorrere dall'anno 2023 e dispone la relativa copertura. L'articolo 4 detta una clausola di invarianza finanziaria e una clausola di salvaguardia; mentre l'articolo 5 regola l'entrata in vigore della legge.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 15 marzo 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

ALLEGATO

**Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione,  
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 977 Governo recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane;

preso atto che l'articolo 3, comma 1, relativo alla delega specifica per l'adozione dei decreti finalizzati a definire la persona anziana e a promuoverne la dignità e l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità, anche con riferimento alla condizione di disabilità, prevede che i predetti decreti

siano adottati di concerto, fra l'altro, con i ministri dello sport, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che i decreti previsti dall'articolo 3 siano adottati, in considerazione dei temi trattati, anche di concerto con il Ministero della cultura.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Testo unificato DOC. XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria, n. 19 Alfonso Colucci e n. 20 Lupi (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) ..	68
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	73
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, <i>b)</i> Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859 approvato in un testo unificato dal Senato e abbinata C. 567 Quartapelle Procopio (Parere alle Commissioni riunite III e VI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .	68
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	74
D.L. 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	69
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	75
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento Cinque Stelle</i> ) .....	76
ALLEGATO 5 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista</i> ) .....	78
Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	71
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	80
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia ( <i>Deliberazione</i> )	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	72

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 15 marzo 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.**

**Testo unificato DOC XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria, n. 19 Alfonso Colucci e n. 20 Lupi.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 marzo 2023.

Massimo MILANI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.**

**C. 859 approvato in un testo unificato dal Senato e abbinata C. 567 Quartapelle Procopio.**

(Parere alle Commissioni riunite III e VI).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 marzo 2023.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, nell'auspicare la massima condivisione sul provvedimento, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Toni RICCIARDI (PD-IDP), nel dichiarare a nome del proprio gruppo il convinto voto favorevole sul provvedimento, segnala, anche sulla base della sua esperienza di cittadino con doppia cittadinanza che vive in Svizzera, che si tratta di un provvedimento atteso da tempo dal territorio elvetico e dai comuni italiani di frontiera. Si tratta infatti di una tematica di stringente attualità, che a suo giudizio non deve vedere divisioni tra maggioranza e opposizione, che interessa circa 100 mila lavoratori, che si recano giornalmente nel Canton Ticino, nel Canton Vallese e nei Grigioni. Segnala, inoltre, talune questioni sulle quali sarebbe necessario intervenire, quali la disciplina dell'*home office* per i frontalieri, che ha esaurito la sua operatività il 31 gennaio dell'anno corrente, e la doppia imposizione fiscale sull'IMU prima casa per gli iscritti al registro AIRE. Nell'auspicare che tali questioni possano essere affrontate e risolte al più presto, si augura che possano essere oggetto di attenzione e condivise anche da parte dei gruppi di maggioranza, in particolare da parte del gruppo della Lega di cui conosce l'attenzione nei confronti dei contenuti della ratifica in esame.

Ilaria FONTANA (M5S), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo, ricorda l'importanza del rinnovo dell'accordo amichevole tra Italia e Svizzera sullo *smart working* dei lavoratori frontalieri, siglato durante la pandemia e scaduto il 31 gennaio scorso, anche per i riflessi positivi che tale attività ha per l'ambiente.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**D.L. 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.**

**C. 889 Governo.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 marzo 2023.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che il gruppo Movimento 5 Stelle e il gruppo Partito democratico-Italia Democratica e Progressista hanno presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegati 4 e 5*).

Agostino SANTILLO (M5S) ritiene che l'obiettivo del decreto-legge, ossia quello di sbloccare i crediti delle imprese che a causa dei loro « cassetti » fiscali pieni non riescono a pagare fornitori e lavoratori, sia stato del tutto disatteso. Nel giudicare favorevolmente solo la possibilità di effettuare la malleva dalla responsabilità solidale presentando una serie di documenti, stigmatizza la mancata previsione dell'opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito non solo per il « *superbonus* », ma anche per altri *bonus* edilizi come ad esempio il « *sismabonus* ». Sottolinea che sarebbe stato opportuno il mantenimento del meccanismo della cessione per i cittadini totalmente incapienti che abitano nelle case popolari, per i disabili anche al solo fine di abbattere le barriere architettoniche o per interventi di efficientamento energetico domestici da fonti rinnovabili, mentre invece su tali questioni si è registrata una risposta negativa da parte del Governo, malgrado gli effetti a suo avviso oggettivamente positivi riscontrati sul risparmio delle emissioni di gas serra in atmosfera.

Nel ritenere necessario perseguire un progetto di transizione ecologica vera e politiche di investimenti contrariamente a quanto dispone il provvedimento in esame, per le ragioni precedentemente esposte, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Marco SIMIANI (PD-IDP), nell'osservare preliminarmente che gli argomenti in discussione necessitano di una riflessione, ricorda che la legislatura ha preso avvio con le dichiarazioni del Ministro dell'economia relative all'aumento del debito pubblico generato dai *bonus* edilizi, cui il proprio gruppo ha risposto con la richiesta di avviare una indagine conoscitiva che facesse luce sui reali effetti dei *bonus* stessi. Segnala che molti enti di ricerca e istituti hanno smentito le dichiarazioni del Ministro e, da ultimo, proprio oggi i rappresentanti dell'ISTAT hanno affermato che il « *superbonus* » non ha creato debito pubblico. Nel reputare pertanto necessario svolgere approfondimenti sui temi in discussione, osserva che il provvedimento riguarda le imprese e i cittadini, soprattutto se appartenenti alle fasce economicamente più deboli della popolazione, con effetti sugli interventi da realizzare da cui potrebbe conseguire una riduzione delle bollette delle utenze a fine mese. Ribadisce la disponibilità del proprio gruppo a ragionare insieme alla maggioranza sulle misure di efficientamento energetico, anche attraverso gli strumenti parlamentari già presentati come ad esempio la mozione attualmente all'esame dell'Aula a prima firma della deputata Mazzetti, avendo chiaro l'obiettivo verso cui si vuole andare e responsabilizzando il Parlamento attraverso un confronto costruttivo e maturo.

Dichiara infine il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Angelo BONELLI (AVS) ritiene che la maggioranza intenda fermare le politiche sul risparmio energetico e sul clima con argomentazioni a suo avviso del tutto

prive di fondamento cui non credono fino in fondo neanche coloro che le pronunciano. Ricorda che l'istituto del « *superbonus* » è stato oggetto di numerose modifiche, rappresentando un caso di scuola al contrario del principio che prevede la necessità di una stabilità delle regole per chi vuole investire in un Paese. Nell'anticipare che il proprio gruppo ha presentato proposte emendative presso la Commissione di merito, rileva come, in tema di « *superbonus* », lo sconto in fattura e la cessione del credito rappresentino strumenti importanti per far accedere alla misura anche i ceti sociali meno abbienti senza dover anticipare risorse. Rileva che la soppressione della possibilità di cessione dei crediti genera sofferenze importanti per migliaia di imprese, con conseguenti ricadute occupazionali. Nel far presente che è in corso l'*iter* della direttiva europea sulle cosiddette case *green*, stigmatizza le affermazioni di chi la considera una « patrimoniale occulta », dal momento che la vera patrimoniale è rappresentata, a suo giudizio, dalle bollette degli italiani, che hanno registrato aumenti davvero considerevoli.

Dichiara quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Gianangelo BOF (LEGA) sottolinea come il proprio gruppo sostenga convintamente e motivatamente il provvedimento e dichiara pertanto il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice. Sottolinea che le accuse di scarsa sensibilità verso l'ambiente e verso l'efficientamento energetico mosse contro la maggioranza siano totalmente infondate, dal momento che il provvedimento non interviene sulla disciplina degli incentivi economici e sulla possibilità per i cittadini di detrarre le spese dal proprio « cassetto fiscale ». Rileva che il provvedimento interviene, infatti, soltanto sul tema della cessione dei crediti, che si era peraltro fermata ben prima dell'approvazione del decreto-legge che è appunto dovuto intervenire quando i « cassettei fiscali » erano già saturi e si richiedeva un intervento del Governo. Ritiene che il problema nasca dalla genesi

dell'istituto della cessione dei crediti, che sin dall'inizio doveva prevedere alcune limitazioni, ad esempio relative al reddito del cedente. Condividendo appieno le considerazioni del Ministro dell'economia, ribadisce che la situazione di difficoltà che si è generata non è certo imputabile al Governo in carica, che deve solo a questo punto assicurare equilibrio nella tutela della finanza pubblica a beneficio di tutti i cittadini. Quanto alle dichiarazioni di Eurostat sulla differenza tra debito pubblico e deficit, sottolinea che la rinuncia ad un credito in contabilità equivale alla contrazione di debito.

Piorgiorgio CORTELAZZO (FI-PPE) segnala che nel corso dell'audizione svoltasi oggi il direttore dell'Istat ha sottolineato che il « *superbonus* » e il *bonus* facciate hanno concorso ad un peggioramento del rapporto tra deficit e PIL di 2,6 punti. Rileva che il Governo attuale si è trovato nella necessità di affrontare un problema derivante da un incentivo che, a suo avviso, ha scontato delle criticità già dalla data della sua istituzione e successivamente nella fase dell'effettiva applicazione. Nel ricordare che la finalità iniziale del « *superbonus* » era quella di incentivare il comparto edile, allora in fortissima difficoltà, osserva che, a valle della sua applicazione, stanti le difficoltà che si sono generate per cittadini e imprese, l'unica misura ragionevole che appare opportuno adottare attualmente è quella di permettere la conclusione dei lavori a chi li ha già avviati e ha il « cassetto fiscale » pieno, peraltro in una situazione in cui potrebbero essere prospettate offerte per comprare a prezzi scontati i crediti fiscali. Nel far presente pertanto gli effetti economici finanziari negativi che avrebbe potuto provocare un utilizzo più esteso del *bonus* facciate, ritiene che si debba adottare un approccio realistico alla situazione venutasi a creare e che occorra puntare su interventi, che consentano la vera rigenerazione urbana e che dovrebbero essere strutturali, con orizzonte temporale lungo ed essere adottati nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, senza che nessuno ci guadagni, come è

successo nel 2020 e nel 2021 nelle situazioni di capienza del « cassetto fiscale ». Dichiarò pertanto il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Aldo MATTIA (FDI) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice. Rispondendo ad alcune sollecitazioni di colleghi che l'hanno preceduto, ritiene inaccettabile che si faccia riferimento ad argomentazioni prive di fondamento, che andavano svolte precedentemente, e sottolinea negativamente anche le considerazioni svoltesi oggi in Assemblea, durante le quali si è fatto riferimento anche alla possibilità che il provvedimento in esame generasse alcuni suicidi. Rileva che il Governo si è trovato nella necessità di adottare decisioni in considerazione della situazione venutasi a creare, per senso di responsabilità verso il Paese. Rileva pertanto la necessità di adottare correttivi, in ragione della degenerazione dell'istituto del « *superbonus* », anche con riguardo alla lievitazione dei prezzi delle materie prime che ha effetti pesanti sulla finanza pubblica.

Augusto CURTI (PD-IDP) ritiene che il provvedimento in esame sia approdato in Parlamento senza un previo confronto tra le parti interessate e forse senza un confronto neanche all'interno della maggioranza, come dimostrano i numerosi emendamenti presentati nella Commissione di merito non solo dalle forze di opposizione. Ritiene che l'intervento sulla cessione dei crediti permetta solo a chi appartiene alla fascia economicamente più alta della popolazione di accedere a questo istituto. Ricorda di aver già affrontato il tema del « *superbonus* » anche nel provvedimento recentemente esaminato in sede referente dalla Commissione e relativo alla ricostruzione a seguito di eventi calamitosi, con riferimento alle aree del cratere sismico e stigmatizza anche in questa sede l'assenza di deroghe per quei territori colpiti negativamente dalle disposizioni di questo decreto. Ritiene infine

che sarebbe opportuno attendere gli esiti dell'indagine conoscitiva richiesta dal suo gruppo prima di arrivare a conclusioni su questo tema.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che, in caso di approvazione, risulteranno precluse le proposte alternative.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.**

**C. 977 approvato dal Senato.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 marzo 2023.

Gianangelo BOF (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 6)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 15 marzo 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia.**

*(Deliberazione).*

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 1° marzo scorso è stato adottato il relativo programma, su cui è stata acquisita in data 10 marzo scorso, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regola-

mento, la prescritta intesa del Presidente della Camera. Fa presente che l'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro il 30 giugno 2023. Propone, quindi, di deliberarne lo svolgimento.

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 15 marzo 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

## ALLEGATO 1

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Testo unificato DOC. XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria, n. 19 Alfonso Colucci e n. 20 Lupi.**

**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato come risultante dalle proposte emendative approvate, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie (DOC. XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria, n. 19 Alfonso Colucci e n. 20 Lupi);

apprezzate le finalità istitutive della Commissione, in considerazione dell'esigenza di svolgere un'inchiesta ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione sulle questioni riguardanti le condizioni di sicurezza

e lo stato di degrado delle città e delle loro periferie;

considerata la diffusione degli affitti brevi di abitazioni ad uso residenziale nelle città,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità che la Commissione d'inchiesta, nell'ambito della sua attività, analizzi anche la situazione degli affitti brevi di abitazioni ad uso residenziale, tenuto conto della loro diffusione nelle città.

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859 approvato in un testo unificato dal Senato e abbinata C. 567 Quartapelle Procopio.**

**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il progetto di legge C. 859 approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, e del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

considerato che nella premessa dell'Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri si precisa che l'intento di eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri tiene conto dei costi sostenuti dalle aree di frontiera per infrastrutture e servizi pubblici a essi connessi e dell'importante contributo che i lavoratori forniscono, a vari livelli, all'economia delle aree di frontiera in cui lavorano;

valutata positivamente l'istituzione del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche di cui all'articolo 11 del progetto di legge di ratifica,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**D.L. 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (C. 889 Governo);

considerato che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), introduce dal 17 febbraio 2023 – data di entrata in vigore del provvedimento in esame – il divieto per le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, di essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

l'articolo 2, comma 1, sancisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni

o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, disciplinando – ai commi 2 e 3 del medesimo articolo – talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verificano le condizioni ivi elencate;

valutata con favore l'esigenza di introdurre misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia;

rilevata l'opportunità di prevedere specifiche deroghe per gli interventi effettuati dagli IACP per il miglioramento dell'efficienza e della sicurezza del patrimonio edilizio residenziale pubblico, nonché per gli interventi oggetto delle detrazioni ordinarie per la riqualificazione energetica e l'adozione di misure antisismiche,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 4

**D.L. 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO  
CINQUE STELLE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge A.C. 889 di conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante « Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 »;

premesso che,

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari; tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento si colloca infatti all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;

successivamente all'introduzione della misura agevolativa, tuttavia, si sono susseguite diverse e copiose modificazioni normative rispetto all'impianto originario, tra cui quelle introdotte con il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (decreto *Sostegni-ter*) e il

decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (« decreto Ucraina »); da ultimo, le modifiche del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (cosiddetto decreto *Aiuti-quater*) e dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023);

con il decreto-legge in esame il Governo è nuovamente intervenuto sulla materia dei crediti d'imposta di cui all'articolo 121 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

in particolare, all'articolo 1, oltre a circoscrivere il campo di applicazione della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, introduce il divieto per le pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con la disposizione di cui all'articolo 2 ha inoltre inibito, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento, riconoscendo limitate deroghe a tale principio e abrogando anche una serie di norme che, nella disciplina previgente, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi edilizi. Inoltre, ha disposto il blocco delle opzioni della cessione e dello sconto in fattura per i *bonus* cosiddetti ordinari, già presenti nel nostro ordinamento, ricorrendo ad una abrogazione *tout court*, senza prevedere alcun regime transitorio o deroghe di sorta. Ci si riferisce, in particolare, ai meccanismi previsti dagli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 nonché al *sismabonus*-acquisti relativamente a tutti i contratti preliminari o definitivi di compravendita dell'immobile stipulati a partire dal 17 febbraio 2023;

rilevato che,

il decreto-legge in esame sconta una serie di criticità, prima fra tutte la perdurante incertezza sulla portata applicativa delle norme richiamate e sulle inevitabili conseguenze rispetto alla complessiva disciplina di cui all'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020;

una scelta ponderata e consapevole da parte del legislatore avrebbe suggerito quantomeno il mantenimento del sistema della cessione del credito e dello sconto in fattura per gli interventi di miglioramento sismico e per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, di estrema importanza per il nostro Paese considerata l'entità del patrimonio edilizio esposto a rischio sismico elevato (zona sismica 1 o 2), pari a più di 6 milioni di edifici e 22,2 milioni di persone;

quanto sopra, contrasta con la *ratio* del provvedimento che, come riportato nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri e nella Relazione illustrativa, avrebbe dovuto porre fine e sbloccare i crediti cosiddetti « incagliati » sulla Piattaforma di cessione dell'Agenzia delle entrate, prevedendo un sistema di incentivi all'acquisto degli stessi. *De facto*, il summenzionato decreto va nella direzione opposta anche rispetto agli obiettivi che il Paese è chiamato a raggiungere, in relazione al *Green Deal* e al PNRR, sui temi dell'efficientamento energetico, dell'adeguamento antisismico e della riqualificazione del patrimonio edilizio;

nonostante il dichiarato intento di porre rimedio e dare soluzioni e agli effetti della misura sulla dinamica del debito pubblico, l'impostazione su cui poggia il decreto si limita a prevedere il totale divieto del trasferimento dei crediti d'imposta sulla base di mere valutazioni ragionieristiche, a totale discapito e detrimento del diritto alla salubrità, vivibilità, messa in sicurezza delle abitazioni e dei luoghi di lavoro, ovvero alla tutela di quegli interessi pubblici che la fiscalità ambientale non può esimersi dal prendere in considerazione in una prospettiva lungimirante e risolutiva;

tali considerazioni sono tanto più attuali avuto riguardo agli obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di « Direttiva case green », tenuto conto che nel nostro Paese, su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le *performance* energetiche richieste (classe minima D entro il 2033). A fronte di questi obiettivi, per sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie sarà imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti;

anche solo considerando le ricadute sotto il profilo ambientale, secondo i dati dell'ultimo rapporto annuale sull'efficienza energetica dell'ENEA, il risparmio complessivo generato dagli investimenti effettuati attraverso i *bonus* edilizi dalla loro prima introduzione ammonta a 2.652 GWh/anno, che si traduce in una riduzione di 979.000 tonnellate di CO<sub>2</sub>;

in tale contesto, che richiederebbe la continuità delle agevolazioni in grado di sostenere l'efficientamento del patrimonio edilizio, le previsioni in esame rischiano di determinare l'arresto definitivo dello strumento del *Superbonus* e con esso la prospettiva economica di migliaia di famiglie e di imprese che verrebbero penalizzate dal blocco degli investimenti, con l'effetto di disincentivare l'ammodernamento di un patrimonio immobiliare vetusto e precario in un Paese dove il rischio sismico è notoriamente elevato;

atteso pertanto che,

il provvedimento in esame non offre alcuna soluzione al problema dei cosiddetti crediti incagliati legati ai *bonus* edilizi, anzi pone ulteriori limitazioni che ne accentuano gli effetti negativi, e non prefigura alcuna strategia di lungo periodo in grado di stabilizzare gli incentivi fiscali finalizzati alla riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio immobiliare;

tutto ciò premesso,  
esprimono

**PARERE CONTRARIO.**

## ALLEGATO 5

**D.L. 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA**

La VIII Commissione,  
premessi che:

il decreto-legge in esame stabilisce che, a decorrere dal 17 febbraio 2023, non sarà più possibile optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi agevolati in materia edilizia, salvo alcune limitate eccezioni;

dalla medesima data, inoltre, è fatto divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura, facendo repentinamente venir meno la possibilità di intervento di uno dei soggetti su cui potevano far legittimo affidamento i cittadini e gli operatori privati;

queste misure produrranno, per un verso, una drammatica crisi dell'edilizia e dell'indotto e, per un altro, il blocco degli interventi di riqualificazione energetica e sismica per i prossimi anni;

una revisione dei *bonus* edilizi, volta a razionalizzare e armonizzare il complesso degli incentivi vigenti, è sicuramente opportuna ma, anziché scegliere questa via, il Governo ha deciso di bloccare definitivamente e con effetto immediato misure che hanno contribuito in modo significativo alla crescita del PIL negli ultimi anni, mettendo a rischio decine di migliaia di cantieri, imprese e posti di lavoro;

quel che è peggio, si è scelto di intervenire con decretazione di urgenza

senza il necessario confronto con i soggetti interessati, imprese e rappresentanti dei lavoratori, e lo si è fatto senza alcuna distinzione, andando a colpire anche gli interventi nelle aree sismiche e quelli relativi al superamento delle barriere architettoniche, danneggiando le fasce sociali più deboli, dal momento che la cessione del credito consentiva di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia indipendentemente dalle capacità finanziarie. La riprova della fallacia dell'intervento è data dall'annunciata disponibilità del governo ad intervenire con sostanziali correttivi – i cui effetti, tuttavia, si produrranno solo successivamente all'eventuale data di conversione del decreto in oggetto – dopo i primi incontri con i rappresentanti economici;

senza la cessione del credito, i *bonus* saranno effettivamente utilizzabili solo da chi ha le disponibilità finanziarie e fiscali per anticipare il capitale necessario e recuperarlo negli anni successivi, con evidenti riflessi negativi sul rispetto del principio di equità previsto dal nostro ordinamento e con effetti perversi sotto l'aspetto sociale e ambientale, proprio nel momento in cui è in corso di approvazione la nuova Direttiva UE cosiddetta «*Case Green*» sulla prestazione energetica degli edifici, che prevede il raggiungimento della classe energetica E entro il 2030 e in classe D entro il 2033 per gli immobili e ha come obiettivo la neutralità assoluta entro il 2050, particolarmente impegnativa per l'Italia, che ha un patrimonio immobiliare vetusto ed energivoro;

occorre, proprio in quest'ottica, contrariamente a quanto prevede il decreto in

esame, garantire la continuità, il rafforzamento e una maggiore efficacia degli strumenti di finanziamento degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico del Paese, prestando particolare attenzione alla riqualificazione degli edifici con le peggiori prestazioni energetiche;

il decreto in esame non affronta, peraltro, il principale problema, quello degli oltre 15 miliardi di euro di crediti fiscali incagliati, come da mesi chiedono invano le associazioni dei costruttori e degli artigiani,

e anzi esclude il coinvolgimento degli enti territoriali, che ne avrebbe facilitato lo smobilizzo;

è necessario, invece, reintrodurre la possibilità di cedere parte dei futuri crediti fiscali, secondo criteri di selettività basati sulle condizioni economiche dei beneficiari, sugli interventi da agevolare, sul tipo di immobile, aprendo un confronto con le parti interessate,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## ALLEGATO 6

**Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 977 approvato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane;

considerato che il disegno di legge disciplina alcune deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, delineando in tale ambito una riforma articolata e complessiva volta, tra l'altro, a realizzare uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

evidenziato che, tra i principi e criteri direttivi generali di delega di cui all'articolo

2, rientra quello della riqualificazione dei servizi di semiresidenzialità, di residenzialità temporanea o di sollievo e promozione dei servizi di vita comunitaria e di coabitazione domiciliare;

valutati positivamente i principi e i criteri direttivi specifici di cui ai numeri 5) e 6) della lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 3, a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega riguardante gli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 Governo (Parere alla XII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 81

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della strada in materia di sicurezza stradale dei ciclisti e di limiti di velocità. C. 526 Berruto e C. 892 Iaria (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 718 Santillo*) ..... 83

Legge quadro in materia di interporti. C. 703 Rotelli (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 84

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 84

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), nell'ambito dell'esame, in sede di relazioni al Parlamento, dei contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti (Doc. CXCIX, n. 1) ..... 85

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 15 marzo 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.*

#### La seduta comincia alle 13.20.

**Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.**

**C. 977 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche

attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), *relatore*, rileva in primo luogo che il provvedimento in esame parte da un presupposto molto forte, la circostanza che in Italia il 23 per cento della popolazione ha più di 65 anni. Il Governo ha dunque deciso di intervenire con una normativa onnicomprensiva, a 360 gradi, che riguarda la totalità delle politiche in materia.

Il disegno di legge in esame reca e disciplina alcune deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. Viene delineata in tale ambito una riforma articolata e complessiva, volta ad attuare alcune norme della legge di bilancio 2022 e, con specifico riferi-

mento alla categoria degli anziani non autosufficienti, a realizzare uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che fissa al primo trimestre 2023 il traguardo per l'adozione della legge delega, e al primo trimestre 2024 il traguardo per l'approvazione dei decreti legislativi delegati.

Il provvedimento muove dal riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e dal principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente.

Ulteriori elementi di rilievo sono poi la definizione di una specifica *governance* nazionale delle politiche in favore della popolazione anziana, con il compito di coordinare gli interventi; la promozione di misure a favore dell'invecchiamento attivo e dell'inclusione sociale; la promozione di nuove forme di coabitazione solidale per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale; la promozione di interventi per la prevenzione della fragilità delle persone anziane; l'integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD); il riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso *hospice*; la previsione d'interventi a favore dei *caregiver* familiari.

Il disegno di legge è composto da 9 articoli; i profili di interesse della Commissione appaiono limitati.

In particolare, all'articolo 2, comma 2, lettera *l*), il testo pone fra i principi e criteri direttivi generali il rafforzamento dell'integrazione e dell'interoperabilità dei sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni competenti nell'ambito dei vigenti programmi di potenziamento delle infrastrutture e delle reti informatiche, anche valorizzando dati ed evidenze generati dai cittadini, nonché dati risultanti da indagini, studi e ricerche condotti da enti del Terzo settore.

All'articolo 3, comma 1, si attribuisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a definire

la persona anziana e a promuoverne la dignità e l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità, anche con riferimento alla condizione di disabilità.

Al comma 2, lettera *a*), tra i principi e criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio di tale delega, vengono ricompresi: la promozione di azioni volte a facilitare l'esercizio dell'autonomia e della mobilità nei contesti urbani ed extraurbani, anche mediante il superamento degli ostacoli che impediscono l'esercizio fisico, la fruizione degli spazi verdi e le occasioni di socializzazione e di incontro (numero 5); la promozione di nuove forme di domiciliarità e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (*senior cohousing*) e di coabitazione intergenerazionale, in particolare con i giovani in condizioni svantaggiate (*cohousing* intergenerazionale), da realizzare, secondo criteri di mobilità e accessibilità sostenibili, nell'ambito di case, case-famiglia, gruppi famiglia, gruppi appartamento e condomini solidali, aperti ai familiari, ai volontari e ai prestatori esterni di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrativi (numero 6).

In conclusione, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Antonino IARIA (M5S) afferma di condividere le finalità del provvedimento, ma che esso gli sembra costellato di molti buoni propositi privi di concretezza. Pensa dunque che la discussione debba essere maggiormente approfondita: vi sono problematiche riferite alla differente situazione dei centri urbani o extraurbani, di città che avranno maggiori o minori servizi, al coinvolgimento del terzo settore e al ruolo delle amministrazioni locali. Il conferimento di una delega al Governo è poi comunque, dichiara, un elemento negativo. Preannunzia dunque un voto di astensione.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) osserva che si tratta di una delega al Governo che tratta la materia di servizi che vengono in larga parte gestiti dalle

amministrazioni locali, ad esempio quelli socio-sanitari. Tali amministrazioni locali hanno spesso già partecipato ai bandi PNRR, assicurandosi le relative risorse.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) dichiara che il Partito democratico, pur condividendo le premesse del testo che va anche a realizzare uno degli obiettivi più importanti del PNRR, nutre perplessità sulla capacità da parte del Governo di produrre concretamente i decreti attuativi nei termini. Nota peraltro che vi è anche l'aspetto della mobilità sostenibile, su cui l'attuale Governo ha fatto numerosi passi indietro. Preannunzia dunque un voto di astensione.

Giorgio FEDE (M5S) concorda con quanto dichiarato dal collega Iaria. Apprezza certamente il fatto che si vada a discutere dei problemi della terza età; essi però sono stati oggetto di ampia attenzione da parte del Parlamento. Ne consegue che la sede in cui si doveva legiferare era quella parlamentare, senza procedere attraverso deleghe al Governo, visto anche che si va a interagire con la vita amministrativa degli enti locali. Conferma dunque l'orientamento espresso dal capogruppo Iaria.

Francesca GHIRRA (AVS) fa proprie le considerazioni dei colleghi che l'hanno preceduta: i principi alla base del provvedimento sono assolutamente condivisibili, ma deve essere il Parlamento e non il Governo a dar loro seguito. Fa poi notare che, quanto alle dotazioni finanziarie, si indicano delle azioni da portare avanti a risorse invariate e che si opera una discriminazione ai danni degli anziani e disabili con l'introduzione di Fondo specifico. Preannunzia in conclusione un voto di astensione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 13.30.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 15 marzo 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Modifiche al codice della strada in materia di sicurezza stradale dei ciclisti e di limiti di velocità.**

**C. 526 Berruto e C. 892 Iaria.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 718 Santillo).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta dell'8 marzo è stato avviato l'esame preliminare.

Avverte che la proposta di legge C. 718, di iniziativa del deputato Santillo, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, è abbinata alle proposte di legge in esame, in quanto vertente su identica materia.

Ouidad BAKKALI (PD-IDP), *relatrice*, a integrazione della relazione svolta nella seduta dell'8 marzo scorso, riferisce in merito ai contenuti della proposta di legge Santillo (A.C. 718), che è stata abbinata all'esame delle proposte di legge Berruto (A.C. 526) e Iaria (A.C. 892), vertendo essa su identica materia.

La proposta di legge Santillo (A.C. 718), che si compone di un solo articolo, incide esclusivamente sulla disciplina dei limiti di velocità, a tal fine proponendo, al comma 1, un testo integralmente sostitutivo del comma 1 dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

Le modifiche proposte sono sovrapponibili a quelle contenute nella proposta di legge Iaria (A.C. 892).

In particolare, sono confermati i limiti di velocità massima attualmente fissati dall'articolo 142 del codice della strada a 130 km/h per le autostrade, 110 km/h per le strade extraurbane principali e 90 km/h per le strade extraurbane secondarie.

Viceversa, variano i limiti di velocità per le strade urbane: la proposta Santillo, come già la proposta Iaria, distingue in proposito tra le strade urbane di scorrimento (tipo D), per le quali il limite è fissato a 50 km/h, e le strade di quartiere e locali (tipi E ed F), per le quali il limite è fissato a 20 o 30 km/h.

Afferma poi che occorre a questo punto fissare i termini per la richiesta delle audizioni e soprattutto definire come la Commissione voglia trattare le due proposte: l'introduzione di una distanza laterale rispetto ai ciclisti sulla sede stradale la modifica appunto dei limiti di velocità. Ricorda infine che nella seduta dell'8 marzo vi era stato un dibattito, se intervenire con una riforma complessiva del codice della strada o portare invece avanti l'esame delle proposte di legge in oggetto, già incardinate presso la Commissione.

Antonino IARIA (M5S) ribadisce che l'istituzione di zone urbane a bassa velocità serve a migliorare i servizi di mobilità per i soggetti più fragili, bambini e anziani: dove si riduce la velocità delle auto si riduce anche la loro pericolosità, e dunque la qualità della vita si alza moltissimo.

Quanto all'obiettivo della distanza laterale di sicurezza di un metro e mezzo nelle strade extraurbane, la proposta di legge C. 892 a sua prima firma prova a trovare delle soluzioni: la banchina di un metro e mezzo è complicata da realizzare, ma vi sono anche strade per cui è possibile, oltre alle strade nuove. Si può essere anche duttili: potrebbe essere alla fine sufficiente delimitare in modo corretto una banchina per far transitare le biciclette in mobilità extraurbana. Nella sua esperienza di amministratore locale, anche semplicemente delimitare le banchine con una striscia

bianca bastava a indicare i percorsi per i diversi utenti della strada.

Precisato questo, nota che il provvedimento sembrava essere condiviso all'inizio dalla maggioranza e che si pensava ci fosse una linea unitaria della Commissione. Ora pare non sia più così. Si chiede quale sia la strada che la maggioranza intende seguire. Si è parlato di revisione integrale e organica del codice della strada: riforma questa dai tempi molto lunghi e che comunque non inficia la possibilità della modifica invece puntuale di alcuni articoli, soprattutto a tutela dell'incolumità dei cittadini.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, fa notare che il deputato della maggioranza che aveva firmato la proposta di legge Berruto C. 526 ha ammesso con chiarezza che si è trattato di un errore materiale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Legge quadro in materia di interporti.**

**C. 703 Rotelli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 marzo 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 9 marzo è stata svolta la relazione introduttiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 15 marzo 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 14.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 15 marzo 2023.*

**Audizione di rappresentanti dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle Infrastrutture**

**Stradali e Autostradali (ANSFISA), nell'ambito dell'esame, in sede di relazioni al Parlamento, dei contratti di programma stipulati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti (Doc. CXCIX, n. 1).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.15.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	86
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	89

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 15 marzo 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.*

#### La seduta comincia alle 13.40.

**Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.**

**C. 977 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame che reca e disciplina alcune deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane ricordando che in esso viene delineata una riforma articolata e complessiva, volta ad attuare alcune norme della legge di bilancio 2022 e, con specifico riferimento alla categoria degli anziani non autosufficienti, a realizzare uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che fissa al primo trimestre 2023 il traguardo per l'adozione della legge delega,

e al primo trimestre 2024 il traguardo per l'approvazione dei decreti legislativi delegati.

Osserva che il disegno di legge muove dal riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e dal principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente. Evidenzia che si prevede l'effettuazione, in una sede unica, mediante i « punti unici di accesso » (PUA), di una valutazione multidimensionale finalizzata a definire un « progetto assistenziale individualizzato » (PAI), che indicherà tutte le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali necessarie per la persona anziana.

Passando all'articolato fa presente che il testo è composto da 9 articoli. Segnala quindi che l'articolo 1 reca le definizioni mentre l'articolo 2 definisce oggetto, principi e criteri direttivi generali della delega ed istituisce il Comitato interministeriale per la popolazione anziana, avente anche compiti di pianificazione

Evidenzia che l'articolo 3 delega il Governo a adottare entro il 31 gennaio 2024 uno o più decreti legislativi per la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità,

autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità mentre rileva che la disciplina di delega di cui all'articolo 4 (il quale, così come l'articolo 5, è espressamente dedicato alla non autosufficienza) ha l'obiettivo di riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso l'individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS, nonché di potenziare progressivamente le relative azioni, in attuazione della Missione 5, componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Ricorda poi che l'articolo 5 reca una delega al Governo, da esercitarsi entro il 31 gennaio 2024, in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.

Fa poi presente che l'articolo 6 definisce il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi delegati, l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria, l'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie, specificando le risorse per attuare le misure previste dalle discipline di delega in oggetto mentre, infine, l'articolo 9 dispone sull'entrata in vigore del provvedimento.

Pur considerando assai meritevoli di tutela le finalità del provvedimento in esame, segnala tuttavia che gli ambiti di interesse della Commissione coinvolti sono comunque labili essendo rintracciabili all'interno del solo articolo 3 che, come ha già evidenziato, reca una disciplina di delega al Governo per la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità, in particolare al comma 2, laddove pone tra i principi e criteri direttivi specifici quelli enumerati nella lettera *a*), concernenti gli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane. Segnala, più specificamente, che

si tratta di quanto recato al numero 9) che prevede la promozione di programmi e percorsi volti a favorire il turismo del benessere (verso luoghi e centri che possono accrescere il benessere della persona) e il cosiddetto turismo lento (contraddistinto da ritmi e modi che agevolano il conseguimento del benessere e il rapporto con gli ambiti visitati); sottolinea che tali attività – come indica anche il principio di delega – possono concorrere al raggiungimento e al mantenimento di uno stato di benessere psico-fisico, mentale e sociale, considerato come obiettivo ulteriore rispetto alla cura delle malattie e delle infermità.

In materia di turismo del benessere ricorda che nella sua recente audizione presso la X Commissione, in seduta riunita con la omologa Commissione del Senato, tenutasi in data 1° marzo, il Ministro del turismo, Daniela Garnero Santanchè, ha avuto modo di sottolineare l'importanza di rafforzare tale tipologia di turismo annunciando, inoltre, di aver dato il via al progetto della piattaforma Italcare con la firma del decreto 29 dicembre 2022 che ne cofinanzia il progetto, per un importo totale di un milione e mezzo di euro, a valere sul Fondo unico nazionale del turismo e finalizzato, appunto, alla promozione del turismo medicale del benessere.

In conclusione, considerati le meritevoli finalità del provvedimento e i limitati ambiti di competenza della Commissione, anticipa un orientamento favorevole sul testo all'esame.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, chiede al relatore se sia pronto per la presentazione di una proposta di parere.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Emma PAVANELLI (M5S) osserva che le tematiche recate dal provvedimento sono condivisibili e ricorda che su di esse il Movimento 5 Stelle si è impegnato con forza anche nel corso della scorsa legislatura, in specie per opera della senatrice Paola Taverna, allora vicepresidente del Senato della Repubblica.

Fa tuttavia presente che il testo all'esame, se contiene alcuni aspetti da valutare positivamente, ne reca, altresì, taluni sui quali la sua parte politica non può dichiararsi d'accordo.

Per tali motivi dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Fabrizio BENZONI (A-IV-RE) dichiara il voto favorevole da parte del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.45.**

ALLEGATO

**Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge recante  
« Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane » (C. 977 Governo, approvato dal Senato),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII n. 11 e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	90
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	98
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 914, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	91
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	99
Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ....	93
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	100

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 15 marzo 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.*

#### La seduta comincia alle 13.30.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.**

**Testo unificato Doc. XXII n. 11 e abb.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2023.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice Schifone ha svolto una relazione introduttiva e che nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere sul provvedimento.

Invita pertanto la relatrice a illustrare la sua proposta di parere.

Marta SCHIFONE (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*), di cui raccomanda l'approvazione.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP) ringrazia la relatrice per aver recepito nella sua proposta di parere un'osservazione proposta dal gruppo del Partito Democratico.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.**

**C. 914, approvata dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di propria competenza.

Dà la parola al relatore, onorevole Malagola, perché svolga il suo intervento introduttivo e formuli la sua proposta di parere.

Lorenzo MALAGOLA (FDI), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla III Commissione (Affari esteri) sul disegno di legge C. 914, già approvato dal Senato, che prevede la ratifica e l'esecuzione di due Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di sicurezza sul lavoro.

Si tratta, in particolare, della Convenzione n. 155, sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e del relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002, e della Convenzione n. 187 sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

Nel complesso i richiamati atti contribuiscono alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali e mirano a realizzare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre mediante un'azione progressiva e coordinata, sia a livello nazionale sia di impresa, con la piena partecipazione di tutte le parti interessate. In particolare, tali norme internazionali mirano a costituire un quadro di riferimento per una politica nazionale che promuova il dialogo sociale, la definizione delle fun-

zioni e delle responsabilità dei vari attori e l'approfondimento della conoscenza delle questioni della sicurezza sul lavoro.

Passando ad esaminare il contenuto della Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155 e relativo Protocollo, la parte I (articoli 1-3) contiene l'ambito di applicazione della Convenzione e le definizioni dei termini chiave in essa utilizzati. In particolare, alla Parte I, gli articoli 1 e 2 dispongono che la Convenzione si applichi, rispettivamente, a tutti i rami dell'attività economica e ai rispettivi lavoratori, anche se gli Stati membri hanno la facoltà di escludere settori e categorie di lavoratori, a causa di sostanziali problemi di applicazione, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate. In ogni caso, le esclusioni, totali o parziali, devono essere motivate e gli Stati membri sono tenuti a prevedere una progressiva applicazione delle tutele.

L'articolo 3 reca le definizioni ricorrenti nel testo.

La parte II – articoli da 4 a 7 – contiene i principi delle politiche nazionali in materia di sicurezza sul lavoro. Particolarmente rilevante l'articolo 4, che al comma 1, prevede che ciascuna delle Parti della Convenzione, alla luce della situazione e della prassi nazionale, e consultandosi con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, dovrà definire, applicare e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro. Ai sensi del comma 2, tale politica nazionale avrà lo scopo di prevenire infortuni e danni alla salute risultanti dall'attività lavorativa, riducendo al minimo le cause di rischio, nella misura in cui ciò sia realizzabile e ragionevole. Il successivo articolo 5 elenca i grandi ambiti di azione dei quali la politica nazionale elaborata da ciascuna delle Parti dovrà tenere conto nella misura in cui essi influiscono sull'ambiente di lavoro e, conseguentemente, sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Sulla scorta dell'articolo 6 la politica nazionale di ciascuna delle Parti dovrà precisare funzioni e responsabilità

delle autorità pubbliche, dei datori di lavoro, dei lavoratori e di altre persone interessate, considerando la complementarietà di tali responsabilità, nonché le condizioni e la prassi nazionale. Ai sensi dell'articolo 7, la situazione in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori dovrà essere oggetto periodicamente di un esame complessivo e di un esame relativo a specifici settori, per identificare i maggiori problemi e i mezzi più efficaci per risolverli, nonché valutare i risultati. La parte III (articoli da 8 a 15) elenca le azioni a livello nazionale. In base all'articolo 8 ciascuna delle Parti, in consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, dovrà adottare le misure necessarie per dare effetto all'articolo 4 di cui sopra: l'azione delle Parti potrà avvenire per via legislativa, regolamentare o con ogni altro metodo conforme alle condizioni e alla prassi nazionale. Ai sensi dell'articolo 9, il controllo sull'applicazione delle normative relative alla salute e sicurezza dei lavoratori dovrà avvalersi di un sistema ispettivo adeguato, e dovrà prevedere appropriate sanzioni in caso di infrazione. Peraltro, alla dimensione sanzionatoria andrà affiancata, secondo quanto prevede l'articolo 10, una serie di misure di assistenza ai datori di lavoro e ai lavoratori, che ne favoriscano l'ottemperanza ai rispettivi obblighi di legge.

L'articolo 11 individua le funzioni che l'autorità competente è tenuta ad assicurare progressivamente, tra le quali vi sono la definizione delle regole che governano l'avvio e la prosecuzione dell'attività di impresa, l'individuazione dei processi di lavoro vietati, la procedura di denuncia di infortunio o di malattia professionale, l'avvio di eventuali inchieste, la pubblicazione dei dati, l'introduzione di sistemi di investigazione degli agenti che mettono a rischio la salute dei lavoratori. L'articolo 12 riguarda gli obblighi in capo a coloro che progettano, fabbricano, importano o cedono macchinari, materiali o sostanze ad uso professionale.

In base poi all'articolo 13 un lavoratore ritiratosi da una situazione di lavoro che giudicava presentasse un pericolo immi-

nente e grave per la propria vita o la propria salute dovrà essere protetto contro provvedimenti ingiustificati.

L'articolo 14 prevede di adottare misure per favorire l'inclusione delle questioni di sicurezza, di salute e di ambiente lavorativo nei programmi educativi e formativi a tutti i livelli, incluso l'insegnamento tecnico superiore, nonché nel settore medico.

L'articolo 15 impone il coordinamento tra i soggetti e gli organi competenti a dare esecuzione alla Convenzione, fino a prevedere, eventualmente, di un unico organo a livello centrale.

Nella Parte IV, che riguarda più propriamente le imprese, l'articolo 16 individua gli obblighi dei datori di lavoro, volti in particolare ad assicurare l'assenza di rischi nei luoghi di lavoro, nonché in relazione agli agenti con i quali sono a contatto i lavoratori, nonché alla fornitura di adeguate protezioni. L'articolo 17 impone la collaborazione fra le imprese che operano nello stesso luogo, mentre l'articolo 18 riguarda i casi di emergenza e gli infortuni che i datori di lavoro sono tenuti a fronteggiare. L'articolo 19 dettaglia le azioni a livello di impresa, in cui sono coinvolti i lavoratori e i loro rappresentanti, che collaborano per assicurare la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, come previsto esplicitamente dal successivo articolo 20. L'articolo 21, infine, esclude qualsiasi onere a carico del lavoratore in relazione a misure per la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro.

La Parte V, infine, agli articoli da 22 a 30 reca le disposizioni finali, riguardanti le modalità di ratifica e di revisione della Convenzione.

Passando, quindi, al Protocollo alla Convenzione n. 155, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002, esso si compone di un preambolo e di 12 articoli. Scopo fondamentale del Protocollo è il miglioramento dei metodi di raccolta e analisi dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, oltre alla loro armonizzazione a livello mondiale. Nella Parte I, l'articolo 1 reca le definizioni ricorrenti nel testo. La Parte II reca la disciplina generale della registrazione degli infortuni sul lavoro e le loro

dichiarazioni. Nella Parte III, gli articoli 6 e 7 introducono disposizioni riguardanti le modalità di raccolta e pubblicazione da parte degli Stati membri delle statistiche annuali riguardanti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nella Parte IV, gli articoli da 8 a 12 recano le disposizioni finali riguardanti le modalità di ratifica e di denuncia del Protocollo.

Passando alla Convenzione n. 187 del 2006 sul quadro promozionale per la sicurezza e la salute sul lavoro, segnalo che essa fornisce ulteriori indicazioni sullo sviluppo delle politiche nazionali di prevenzione, con particolare attenzione alla revisione periodica delle politiche delle misure adottate da ciascuna delle parti.

La Convenzione è composta di quattordici articoli, suddivisi in sei Parti. Nella I Parte, l'articolo 1 reca le definizioni ricorrenti nel testo, mentre nella Parte II l'articolo 2 individua gli obiettivi degli Stati membri che ratificano la Convenzione, i quali devono adottare una politica nazionale specifica, un sistema nazionale e un programma nazionale, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative. Lo scopo è quello di realizzare progressivamente un ambiente di lavoro sicuro, sulla base dei principi enunciati negli strumenti dell'OIL, valutando periodicamente quali misure potrebbero essere adottate per la ratifica delle convenzioni di tale organismo.

La Parte III reca disposizioni riguardanti le politiche nazionali, dettagliate dall'articolo 3, mentre la Parte IV, con l'articolo 4, introduce disposizioni riguardanti il sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro. La Parte V, all'articolo 5, prevede l'adozione da parte dello Stato membro di un programma nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro e ne disciplina il contenuto. La Parte VI, infine, reca, agli articoli da 6 a 14 le disposizioni finali.

Passando al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione OIL n. 155 e del relativo Protocollo del 2002; nonché della Convenzione OIL n. 187.

L'articolo 3 riporta una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale, al comma 1, dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica dei predetti strumenti internazionali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai sensi del successivo comma 2, le amministrazioni interessate svolgono le attività conseguenti al recepimento nell'ordinamento italiano dei tre strumenti internazionali con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 2*), auspicandone l'approvazione, rilevando che il provvedimento in esame contribuirebbe a meglio definire il quadro normativo delle misure volte ad assicurare la salute e la sicurezza sul lavoro.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.**

**C. 977, approvato dal Senato.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di propria competenza, considerato che l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento è previsto a partire da lunedì 20 marzo 2023.

Dà la parola al relatore perché svolga il suo intervento introduttivo e formuli la sua proposta di parere.

Andrea GIACCONE (LEGA), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione XII (Affari sociali) il parere di competenza sul disegno di legge C. 977, recante deleghe al Governo in

materia di politiche in favore delle persone anziane, approvato dal Senato.

Fatto presente che si soffermerà, in particolare, sugli ambiti di competenza della XI Commissione, osservo che il provvedimento, che consta di 9 articoli, all'articolo 1, specifica le definizioni contenute nel disegno di legge delega, delineandone in tal senso l'ambito di intervento. Ricorda che il provvedimento in commento attua la Riforma del sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti prevista dalla Missione 5 Componente 2 del PNRR, che fissa al primo trimestre 2023 il traguardo per l'adozione della legge delega, e al primo trimestre 2024 il traguardo per l'approvazione dei decreti legislativi delegati.

L'articolo 2 elenca i principi e i criteri direttivi generali a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, sottolineando, in premessa, che la delega ha come obiettivo la ricognizione, il riordino, la semplificazione, l'integrazione e il coordinamento delle disposizioni legislative vigenti rivolte alla popolazione anziana in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria – anche in attuazione del PNRR – nonché il progressivo potenziamento delle relative azioni, da realizzarsi nell'ambito delle risorse disponibili (come definite dall'articolo 8). A tal fine, viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza.

L'articolo 3 reca una disciplina di delega al Governo per la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità. I principi e criteri direttivi specifici, di cui al comma 2 del presente articolo 3, concernono: gli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone an-

ziane (lettera *a*)); gli interventi per la solidarietà e la coesione tra le generazioni (lettera *b*)); gli interventi per la prevenzione della fragilità (lettera *c*). Assumono rilievo, per quanto attiene alle competenze della Commissione, quelli recati alla lettera *a*), laddove, al n. 1), prevedono la promozione della salute e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita, attraverso campagne informative e iniziative da svolgersi in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro, e al n. 8, prevedono la promozione di percorsi e iniziative per il mantenimento, mediante l'attività sportiva e la relazione con gli animali di affezione, delle capacità fisiche, intellettive, lavorative e sociali, al fine della conservazione dell'indipendenza funzionale in età avanzata e di una buona qualità di vita.

L'articolo 4, composto da due commi e oggetto di diverse modifiche in sede referente al Senato, reca e disciplina una delega legislativa al Governo avente per oggetto l'assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti. La delega è espressamente finalizzata a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, nonché a potenziare progressivamente le relative azioni, in attuazione delle previsioni di cui alla Missione 5, componente 2, riforma 2, del PNRR. Al riguardo, assumono rilievo, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione, gli ulteriori principi e criteri direttivi recati alla lettera *e*) del comma 2, laddove si prevede il coordinamento, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza, degli interventi dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari in favore degli anziani non autosufficienti erogati a livello regionale e locale, tenuto conto – come specificato in sede referente al Senato – delle indicazioni fornite da enti e società che valorizzano la collaborazione e l'integrazione delle figure professionali in rete. Di un certo rilievo anche la lettera *q*) del medesimo comma 2, che, in riferimento a una serie di soggetti erogatori, prevede

l'aggiornamento e semplificazione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento strutturale, organizzativo e di congruità del personale, al quale ultimo si prevede debbano essere applicati i trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui al presente provvedimento. L'aggiornamento e la semplificazione dei criteri anzidetti è previsto con riguardo ai soggetti erogatori pubblici e privati, anche del Terzo settore e del servizio civile universale, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri multiservizi socio-assistenziali, sociosanitari e sanitari, tenendo in considerazione anche la presenza di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, finalizzati alla prevenzione e alla garanzia della sicurezza degli utenti, e per l'erogazione di terapie domiciliari o di servizi di diagnostica domiciliare, in linea con il sistema di monitoraggio, valutazione e controllo introdotto dalla legge per la concorrenza 2021, applicato a tutte le strutture operanti in regime di accreditamento e convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale, tenuto conto in particolare degli esiti del controllo e del monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione.

L'articolo 5 delega il Governo ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, uno o più decreti legislativi in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.

L'articolo in esame, al comma 2, individua pertanto ulteriori principi e criteri direttivi, oltre a quelli fissati dall'articolo 2, a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, ricomprendendoli in due grandi ambiti, il primo dei quali (lettera *a*) è riferito al progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti. A tal fine

si prevede, al n. 1), l'introduzione, anche in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, a scelta del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona di valore comunque non inferiore all'indennità di accompagnamento e ai servizi socio-assistenziali domiciliari e di comunità rivolti alla non autosufficienza. Tale prestazione, dunque, quando fruita, assorbe l'indennità di accompagnamento – di cui all'articolo 1, della legge n. 18 del 1980 – e le prestazioni erogate dai servizi socio-assistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza degli anziani non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane (ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge di bilancio 2022). Con una modifica approvata in sede referente al Senato è stato attribuito al Governo il compito di disciplinare la reversibilità della scelta effettuata per la prestazione universale.

Inoltre, al n. 2), per promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti su tutto il territorio nazionale, fra gli ulteriori criteri e i principi previsti, deve essere compresa la ricognizione e il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali, anche mediante la rimodulazione delle aliquote e dei termini, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, per sostenere e promuovere l'occupazione di qualità nel settore dei servizi socioassistenziali.

Il secondo ambito cui si riferiscono i principi e criteri direttivi a cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega (lettera *b*) è quello della definizione delle modalità di formazione del personale addetto al supporto e all'assistenza delle per-

sone anziane (personale operante presso la rete dei servizi rivolti alla non autosufficienza e *caregiver* familiari) mediante:

definizione di percorsi formativi idonei allo svolgimento delle attività professionali prestate nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone anziane non autosufficienti presso i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e residenziali (n. 1));

definizione, mediante linee guida nazionali adottate con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, degli *standard* formativi degli assistenti familiari impegnati nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, al fine della qualificazione professionale e senza introdurre requisiti di accesso per l'esercizio della relativa professione. Le linee guida individuano i contenuti delle competenze degli assistenti familiari e i riferimenti univoci per la certificazione delle competenze pregresse acquisite in linea con i livelli di inquadramento previsti nella contrattazione collettiva nazionale sul rapporto di lavoro domestico. A tali attività le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (n. 2));

identificazione, nel rispetto dei limiti di spesa di personale previsti dalla normativa vigente, dei fabbisogni regionali per le professioni ed i professionisti afferenti al modello di salute bio-psico-social, per tutte le figure professionali occupate presso le organizzazioni pubbliche e private coinvolte nelle azioni previste dalla presente legge (n. 3));

Infine, in base alla lettera *c*), per sostenere il processo di progressivo ed equilibrato miglioramento delle condizioni di vita individuali dei *caregiver* familiari, comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, devono essere previsti: la ricognizione e ridefinizione della normativa di settore; la promozione di interventi diretti alla certificazione delle com-

petenze professionali acquisite nel corso dell'esperienza maturata; forme di partecipazione delle rappresentanze dei *caregiver* familiari, nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria a livello nazionale, regionale e locale.

L'articolo 6, al comma 1, disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente provvedimento. Al comma 2 si prevede la possibilità di adottare ulteriori decreti legislativi correttivi o integrativi, fermi restando i principi e criteri direttivi di delega posti dal provvedimento in esame, e si disciplina la relativa procedura di adozione.

L'articolo 7 specifica che le norme del presente disegno di legge e quelle dei decreti legislativi emanati in base alle relative discipline di delega sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le norme di attuazione degli stessi.

L'articolo 8 individua le risorse necessarie all'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 (fatte salve le risorse individuate per l'erogazione della prestazione universale graduata) della legge delega, alle quali si provvede mediante le disponibilità finanziarie derivanti dal riordino e dalla modificazione delle misure del Fondo per le non autosufficienze, del Fondo nazionale per le politiche sociali, del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, dei due Fondi *caregiver*, e del Fondo per le politiche della famiglia per la parte dedicata al finanziamento delle attività di informazione e comunicazione a sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari. Alla realizzazione degli obiettivi di cui alla legge delega concorrono inoltre, in via programmatica, le risorse disponibili nell'ambito del PNRR, Missione 5, componente 2, investimento 1.1, Missione 6, componente 1, investimenti 1.1, 1.2 e 1.3. L'articolo precisa infine che, oltre alle risorse dei Fondi *supra* citati, dall'attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9 prevede che la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*), di cui raccomanda l'approvazione.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), dopo aver ricordato il positivo lavoro svolto su tale tematica nella scorsa legislatura, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, facendo presente che nel corso dell'esame del provvedimento non sono state accolte alcune ragionevoli proposte di modifica presentate dal Partito Democratico, ad esempio quelle in materia di sostegno ai *caregiver* familiari. Ritiene inoltre che il provvedimento in oggetto, che interviene su una materia complessa, rechi deleghe troppo ampie, con il rischio di lasciare troppa discrezionalità al Governo nella definizione dei vari interventi.

Francesco MARI (AVS) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Valentina BARZOTTI (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

## ALLEGATO 1

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII n. 11 e abb.**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato Doc. XXII n. 11 e abb., avente ad oggetto la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

condivisi i compiti della istituenda Commissione d'inchiesta – individuati dal comma 2 dell'articolo 1 – in particolare quelli individuati alle lettere *a)*, *f)*, *g)* e *m)*, afferenti alla competenza della XI Commissione, che sono volti:

ad accertare lo stato del degrado delle città e delle loro periferie, con particolare attenzione ai livelli di istruzione, formazione e occupazione, soprattutto con riferimento alla condizione dei giovani;

ad indicare le iniziative più opportune al fine di ampliare i servizi di *welfare* per potenziare le misure di contrasto della povertà e delle disuguaglianze nelle periferie;

a favorire la rinascita sociale delle periferie a partire dall'occupazione, dall'istruzione, dalla formazione professionale,

nonché a favorire la soluzione dei problemi relativi alla disoccupazione giovanile e femminile e alla condizione dei giovani che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di formazione o di aggiornamento professionale;

valutata l'esigenza di inserire nel testo unificato in esame, tra le funzioni della istituenda Commissione di inchiesta, anche il compito di analizzare i livelli occupazionali delle periferie, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, il grado di regolarità e sicurezza delle prestazioni lavorative, nonché le tipologie di realtà produttive esistenti in tali contesti,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre – all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera *m)* – una lettera aggiuntiva che richiami il compito della istituenda Commissione d'inchiesta di analizzare i livelli occupazionali delle periferie, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, il grado di regolarità e sicurezza delle prestazioni lavorative, nonché le tipologie di realtà produttive esistenti in tali contesti.

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. Esame C. 914, approvata dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 914, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006;

considerato che le Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) oggetto di ratifica costituiscono un quadro di riferimento per l'istituzione e l'attuazione di sistemi nazionali di salute e sicurezza sul lavoro adattabili alle condizioni dei diversi Stati e promuovono l'adozione di strategie nazionali incentrate sull'adozione e sulla periodica revisione delle politiche in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro, sulla promozione del dialogo sociale, sulla definizione delle funzioni e delle responsabilità dei diversi soggetti interessati, nonché sullo sviluppo e sulla diffusione delle conoscenze, dell'istruzione, della formazione e dell'informazione in materia;

rilevato, in particolare, che la Convenzione n. 155 del 1981 si pone l'obiettivo di promuovere politiche nazionali basate sulla prevenzione, attraverso un processo ciclico di formulazione, attuazione e revisione dei

sistemi nazionali per la salute e la sicurezza sul lavoro, mentre il Protocollo, approvato nel 2002, persegue l'obiettivo di migliorare i metodi di raccolta e analisi dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, nonché di favorire la loro armonizzazione a livello mondiale;

osservato che la Convenzione n. 187 del 2006 intende promuovere il miglioramento delle legislazioni nazionali attraverso la periodica revisione delle misure vigenti, con l'applicazione di un approccio sistemico alla gestione della sicurezza sul lavoro, al fine di costituire progressivamente una cultura della prevenzione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché di rafforzarne la diffusione a lungo termine, mediante iniziative permanenti di sensibilizzazione, formazione, istruzione e informazione;

ritenuto che i principi stabiliti dalle Convenzioni e dalle raccomandazioni dell'OIL debbano costituire un riferimento per i futuri aggiornamenti del quadro normativo vigente nel nostro Paese in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

auspicata una rapida approvazione del disegno di legge in esame, che contribuirebbe a meglio definire il quadro normativo delle misure volte ad assicurare la salute e la sicurezza sul lavoro,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. Esame C. 977, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 977, recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, approvato dal Senato;

ricordato che il provvedimento attua la riforma del sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti prevista dalla Missione 5 Componente 2 del PNRR, che fissa al primo trimestre 2023 il traguardo per l'adozione della legge delega, e al primo trimestre 2024 il traguardo per l'approvazione dei decreti legislativi delegati;

preso atto che l'articolo 2 elenca i principi e i criteri direttivi generali a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, sottolineando, in premessa, che la delega ha come obiettivo la ricognizione, il riordino, la semplificazione, l'integrazione e il coordinamento delle disposizioni legislative vigenti rivolte alla popolazione anziana in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria – anche in attuazione del PNRR – nonché il progressivo potenziamento delle relative azioni, da realizzarsi nell'ambito delle risorse disponibili;

osservato che l'articolo 3 reca una disciplina di delega al Governo per la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità, prevedendo, al comma 2, specifici principi e criteri direttivi di delega;

segnalato che tra i criteri direttivi specifici recati dal citato comma 2 dell'articolo 3 assumono rilievo, quelli recati alla

lettera *a*), in particolare al n. 1), laddove si prevede la promozione della salute e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita, attraverso campagne informative e iniziative da svolgersi in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro, e al n. 8), laddove si prevede la promozione di percorsi e iniziative per il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive, lavorative e sociali;

osservato che l'articolo 4 reca e disciplina una delega legislativa al Governo avente per oggetto l'assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, prevedendo, al comma 2, lettera *q*), in riferimento a una serie di soggetti erogatori, l'aggiornamento e semplificazione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento strutturale, organizzativo e di congruità del personale, prevedendosi che a tale personale debbano essere applicati i trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui al presente provvedimento;

rilevato che l'articolo 5 delega il Governo ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, uno o più decreti legislativi in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti, individuando, al comma 2, ulteriori principi e criteri direttivi, oltre a quelli fissati dall'articolo 2, a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega;

osservato che, tra tali ulteriori principi e criteri direttivi del richiamato comma 2 dell'articolo 5, assumono rilievo:

alla lettera *a*), n. 1), quelli volti all'introduzione, anche in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, a scelta del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona di valore comunque non inferiore all'indennità di accompagnamento e ai servizi socio-assistenziali domiciliari e di comunità rivolti alla non autosufficienza;

alla lettera *a*), n. 2), quelli riguardanti la ricognizione e il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali, anche mediante la rimodulazione delle aliquote e dei termini, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, al fine di sostenere e promuovere l'occupazione di qualità nel settore dei servizi socioassistenziali;

alla lettera *b*), nn. 1), 2) e 3), quelli relativi alla definizione delle modalità di

formazione del personale addetto al supporto e all'assistenza delle persone anziane mediante definizione di: percorsi formativi idonei allo svolgimento delle attività professionali prestate nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone anziane non autosufficienti presso i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e residenziali; standard formativi degli assistenti familiari impegnati nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio; identificazione dei fabbisogni professionali regionali per tutte le figure professionali occupate presso le organizzazioni pubbliche e private coinvolte, nel rispetto dei limiti di spesa di personale previsti dalla normativa vigente;

alla lettera *c*), n. 2), quelli inerenti alla promozione di interventi diretti alla certificazione delle competenze professionali acquisite nel corso dell'esperienza maturata, al fine di sostenere il processo di progressivo ed equilibrato miglioramento delle condizioni di vita individuali dei *caregiver* familiari, comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	102
SEDE REFERENTE:	
Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	102
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	114
SEDE REFERENTE:	
Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	107

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 15 marzo 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.30 e dalle 14.50 alle 14.55.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 15 marzo 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il viceministro per il lavoro e le politiche sociali, Maria Teresa Bellucci.*

#### La seduta comincia alle 13.50.

**Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.**

**C. 977 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 marzo 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 977, approvato dal Senato, recante « Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane ».

Ricorda, altresì, che alle ore 15 di ieri, martedì 14 marzo, è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative. Al riguardo, avverte che ne sono state presentate 206 (*vedi allegato*).

Comunica, quindi, che prima della seduta sono stati ritirati da deputati del gruppo del Partito Democratico le seguenti proposte emendative: Malavasi 2.31 e 2.51, Girelli 2.53, Malavasi 2.55, 3.28, 3.29, 4.2, 4.6 e 4.11, Girelli 4.20, Malavasi 4.23, Girelli 4.36, Malavasi 4.57 e 4.61, Girelli 5.29 e Malavasi 8.2 e che la deputata Zanella ha ritirato i seguenti emendamenti a sua firma: 1.1, 2.4, 2.7, 2.11, 2.26, 2.38, 2.46, 2.50, 3.3, 3.10, 3.34, 4.9, 4.26, 4.34 e 5.26.

Chiede se vi siano interventi per l'illustrazione del complesso degli emendamenti.

Andrea QUARTINI (M5S), preso atto che sono stati ritirati alcuni emendamenti

da parte dei rappresentanti di altri gruppi di opposizione, annuncia che il Movimento 5 Stelle rinuncia a illustrare molti degli emendamenti presentati per consentire di accelerare i tempi della discussione. Ritiene in ogni caso necessario che rimanga traccia delle diverse posizioni in quanto la Commissione sta esaminando un provvedimento di estrema rilevanza e non privo di criticità.

Evidenzia, quindi, la necessità di intervenire al fine di assicurare una corretta applicazione sul territorio degli interventi in favore della popolazione anziana, anche tenendo presente la sua crescita nel tempo, sottolineando come la politica debba prestare la massima attenzione per il conseguimento di tale obiettivo. Precisa altresì che alcuni interventi da parte dei deputati del suo gruppo potranno essere svolti con riferimento a più proposte emendative.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, dà la parola al relatore, deputato Ciocchetti, e al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sulle proposte emendative riferiti agli articoli 1 e 2.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Maria Teresa BELLUCCI esprime parere conforme a quello del relatore.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.2, attraverso il quale viene richiamata la necessità di tenere nella dovuta considerazione l'aspetto delle risorse, evidenziando che gli interventi fatti con l'ultima legge di bilancio, richiamati anche nel testo in esame, non sono idonei a garantire i livelli essenziali delle prestazioni. Esprime, inoltre, rammarico per la tempistica dell'esame del provvedimento, che non consente un confronto nel merito sulle singole disposizioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Malavasi 1.2 e Bonetti 1.3.

Andrea QUARTINI (M5S) richiama l'attenzione sul contenuto dell'emendamento a sua prima firma 1.4 che, riprendendo un lavoro ampiamente condiviso e portato avanti nella passata legislatura, propone di disciplinare in maniera compiuta la figura del *caregiver*, prevedendo adeguate misure di sostegno. Sottolinea il ruolo fondamentale svolto dai *caregiver* nell'assistenza alle persone non autosufficienti, ricordando che spesso essi rappresentano un punto di riferimento per la famiglia e anche per la comunità locale. Occorre quindi evitare che siano trasformati in «vittime sacrificali», prevedendo, invece, il riconoscimento formale e sostanziale di persone che svolgono un'attività fondamentale per la società nel suo complesso.

Ribadisce, quindi, la necessità di recuperare gli esiti di un confronto svolto negli anni passati per definire in maniera compiuta il perimetro di intervento dell'azione del Governo.

Richiama l'importanza di promuovere momenti formativi, anche attraverso le associazioni di settore, per contrastare la solitudine e i rischi di *burn-out* degli stessi *caregiver*.

In conclusione, nel riconoscere che il provvedimento in discussione introduce importanti innovazioni, invita a colmare la lacuna rappresentata dall'assenza di una disciplina compiuta di una figura che svolge una fondamentale attività di assistenza.

Elena BONETTI (A-IV-RE) preannuncia un voto di astensione sull'emendamento Quartini 1.4, segnalando che a suo avviso occorre un intervento legislativo specifico per quanto riguarda i *caregiver* e che, pertanto, la legge delega in discussione non rappresenta lo strumento con il quale intervenire in maniera appropriata.

La Commissione respinge l'emendamento Quartini 1.4.

Andrea QUARTINI (M5S), intervenendo sull'emendamento sua prima firma 1.5, richiama l'importanza del tema della vita indipendente e autodeterminata per le persone con disabilità. Ricorda che interventi

con queste finalità, seppure con risorse inadeguate, sono stati promossi finora solo in Toscana e in Sardegna. Sottolinea che si tratta di misure fondamentali per contrastare l'istituzionalizzazione, segnalando che il suo gruppo ha presentato anche altri emendamenti che riguardano tale tema. In conclusione, segnala l'opportunità di evitare che i progetti di vita indipendente delle persone con disabilità non possano proseguire oltre al compimento dei 65 anni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Quartini 1.5 e Bonetti 1.6.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) illustra il contenuto dell'emendamento a sua prima firma 1.7, volto a introdurre la definizione di « *budget* di cura e assistenza » quale strumento costituito dall'insieme delle misure, delle prestazioni, dei servizi e dei sostegni a vario titolo disponibili al fine di realizzare il progetto di vita autonoma delle persone non autosufficienti mediante il piano assistenziale individualizzato.

La Commissione respinge l'emendamento Malavasi 1.7.

Andrea QUARTINI (M5S) segnala che l'emendamento Sportiello 2.1, di cui è cofirmatario, analogo ad altre proposte emendative presentate dal suo gruppo, propone di rafforzare la valenza degli interventi da effettuare, superando il concetto di « promozione » che appare limitativo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sportiello 2.1 e Di Lauro 2.2.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.3 e ricordando che il Partito Democratico ha presentato emendamenti analoghi riferiti ad altre parti del testo in esame, richiama l'attenzione sul tema della assistenza alle persone non autosufficienti, anche se non anziane.

La Commissione respinge l'emendamento Malavasi 2.3.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 2.6 di cui è prima firmataria, ribadisce che occorre individuare risorse sufficienti per dare risposte effettive alle esigenze della popolazione anziana.

Elena BONETTI (A-IV-RE) preannuncia il proprio voto favorevole sugli identici emendamenti Malavasi 2.5 e Zanella 2.6, ricordando che la viceministra Bellucci nella passata legislatura, quando era una deputata dell'opposizione, si era astenuta sulla legge delega nota come *Family act* in ragione del fatto che quel provvedimento non conteneva specifiche risorse, rinviandone il reperimento a successivi interventi legislativi. Nel preannunciare che il proprio gruppo voterà a favore del testo in discussione, ribadisce la richiesta affinché vi sia un impegno forte da parte del Governo nel trovare tutti i finanziamenti necessari ad assicurare una piena applicazione della legge. Chiede, inoltre, che ci possa essere un momento di confronto con l'opposizione, anche attraverso la promozione di un tavolo informale, in sede di predisposizione degli schemi dei decreti attuativi della delega.

Luana ZANELLA (AVS), precisando di non voler ripetere gli interventi delle colleghe precedentemente intervenute, osserva che, stante l'impossibilità di approvare emendamenti in questo ramo del Parlamento, è comunque possibile, da parte del Governo, accogliere specifici ordini del giorno recanti precisi indirizzi. Auspica, in particolare, che vi sia un'interlocuzione seria in sede di predisposizione degli schemi dei decreti attuativi.

Il viceministro Maria Teresa BELLUCCI ringrazia le deputate intervenute per averle dato la possibilità di chiarire il suo pensiero, anche associando due importanti interventi legislativi degli ultimi anni: quello avente come finalità principale il contrasto della denatalità, il *Family act*, e quello

attualmente in discussione. Dichiaro che vi è la ferma volontà di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la sostenibilità degli interventi in favore delle persone anziane e che l'azione di tutti i ministeri, incluso quello dell'economia delle finanze, è in linea con tale obiettivo. Pertanto, con le manovre di bilancio saranno stanziati le risorse adeguate.

Ricorda di avere votato, nella passata legislatura, a favore del *Family act* in Commissione e di essersi poi astenuta solo in Assemblea, per specifiche problematiche.

Sottolinea che provvedimenti come quello in esame devono contribuire non a dividere ma a unire le diverse forze politiche e manifesta, pertanto, disponibilità a un confronto in sede di predisposizione dei decreti attuativi.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zanella 2.5 e Malavasi 2.6.

Paolo CIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento 2.8, a sua prima firma, facendo presente che esso intende recuperare un elemento importante emerso dai lavori della Commissione ministeriale presieduta da Monsignor Paglia e che il testo approvato dal Governo non ha recepito, ovvero il riferimento ai principi sanciti dalla « Carta dei diritti degli anziani e dei doveri della Comunità ».

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ciani 2.8, Zanella 2.9, Marianna Ricciardi 2.10, Malavasi 2.12, Quartini 2.13 e Zanella 2.15.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) illustra l'emendamento 2.16, a sua prima firma, sottolineando come esso intenda porre l'accento sull'esigenza di tenere sempre conto, nella definizione dei percorsi di presa in carico domiciliare delle persone assistite, delle preferenze e dei desideri di queste ultime.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Malavasi 2.16 e 2.18, Di Lauro 2.17 e Quartini 2.19.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Ruffino 2.20: si intende che vi abbia rinunciato.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.21, a sua prima firma, che introduce un principio di delega aggiuntivo, volto a garantire misure incentivanti finalizzate a facilitare la permanenza della persona non autosufficiente presso il proprio domicilio, ricordando che quest'ultima rappresenta spesso la soluzione da privilegiare, in quanto meno impattante sulla vita dell'assistito e della sua famiglia.

Luana ZANELLA (AVS) concorda con la collega Malavasi, sottolineando come la scelta del ricovero presso una struttura residenziale sia quasi sempre la soluzione più onerosa, non solo dal punto di vista emotivo ed organizzativo, ma anche dal punto di vista economico, per le famiglie degli assistiti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Malavasi 2.21, Zanella 2.22 e Sportiello 2.23.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Ruffino 2.24: si intende che vi abbia rinunciato.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), illustrando congiuntamente gli emendamenti 2.25 e 2.27, a sua prima firma, evidenzia come la valutazione multidimensionale finalizzata alla stesura del piano di assistenza integrato non debba basarsi solo, come statuisce il testo in esame, sulle necessità dell'assistito, ma anche sulle sue libere determinazioni. Inoltre, segnala al Governo come il nuovo assetto di presa in carico assistenziale che si intende istituire ben difficilmente possa funzionare a dovere senza un adeguato investimento di risorse aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legislazione vigente, sia in termini puramente finanziari sia in termini di nuove assunzioni da parte degli enti coinvolti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Malavasi 2.25 e 2.27 e Di Lauro 2.28.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Ruffino 2.29: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sportiello 2.32 e Marianna Ricciardi 2.33.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) evidenzia l'importanza di quanto proposto dall'emendamento 2.34, a sua prima firma, che intende garantire un aggiornamento biennale delle prestazioni relative agli anziani nell'ambito dei LEPS.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Malavasi 2.34, 2.35 e 2.36.

Andrea QUARTINI (M5S) illustra la *ratio* dell'emendamento 2.37, a sua prima firma, e di alcuni altri emendamenti successivi, tutti volti ad introdurre un principio a suo avviso fondamentale, e tradizionalmente trascurato dalle istituzioni italiane: quello della verifica dei risultati ottenuti nell'erogazione dei servizi pubblici, con l'eventuale aggiunta di sanzioni per mancato raggiungimento degli obiettivi prefissi. Occorre non solo monitorare ciò che è stato fatto, ma valutarne l'impatto effettivo, anche valorizzando il parere degli utenti che di tali servizi hanno usufruito.

La Commissione respinge l'emendamento Quartini 2.37.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) illustra l'emendamento 2.39, a sua prima firma, evidenziando come esso si concentri sull'esigenza di garantire che l'attività dell'istituendo comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA) non possa prescindere da un continuo confronto con le regioni e con gli enti locali, che nel nostro ordinamento

sono i soggetti titolari delle principali funzioni in ambito sanitario e sociale.

Luana ZANELLA (AVS) interviene a sostegno di quanto appena affermato dalla collega Malavasi, ricordando di aver ritirato un emendamento di contenuto analogo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Malavasi 2.39 e Zanella 2.40.

Andrea QUARTINI (M5S), nell'illustrare l'emendamento 2.41, a sua prima firma, evidenzia come esso intenda riparare a un emendamento approvato dal Senato, che ha previsto che il Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana sostituisce il Piano per la non autosufficienza. Ricordando che esistono persone non autosufficienti che non sono anziane, si augura che l'interpretazione che sarà data del testo sia coerente con quest'ultimo assunto.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), *relatore*, rassicura il deputato Quartini sulla questione da ultimo sollevata, ricordando di aver già fatto presente, in occasione dello svolgimento della relazione illustrativa dei contenuti del provvedimento, di volersi far promotore della presentazione di un ordine del giorno in Assemblea, finalizzato a chiarire l'interpretazione della disposizione ora richiamata.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Quartini 2.41, Sportiello 2.42, Di Lauro 2.43, Zanella 2.44 e Girelli 2.45.

Marianna RICCIARDI (M5S) interviene per illustrare l'emendamento 2.47, a sua prima firma, che mira a coinvolgere nei lavori dell'istituendo CIPA anche le associazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e delle persone non autosufficienti, nonché gli enti del Terzo settore più attivi in materia.

La Commissione respinge l'emendamento Marianna Ricciardi 2.47.

Andrea QUARTINI (M5S), illustrando l'emendamento 2.48, a sua prima firma, evidenzia come esso intenda vincolare maggiormente il Governo nell'esercizio della delega, prevedendo che le modalità di funzionamento e l'organizzazione delle attività del CIPA siano disciplinati non tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, come prevede il testo in esame, ma nell'ambito dell'esercizio della delega, e dunque con decreto legislativo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Quartini 2.48, Malavasi 2.49, Zanella 2.52 e 2.54.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 15 marzo 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il viceministro per il lavoro e le politiche sociali, Maria Teresa Bellucci.*

**La seduta comincia alle 18.45.**

**Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.**

**C. 977 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta antimeridiana odierna sono state votate le proposte emendative riferite agli articoli 1 e 2.

Dà quindi la parola al relatore, deputato Ciochetti, e al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sulle proposte emendative riferite agli articoli 3 e 4.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti

riferiti agli articoli 3 e 4, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Maria Teresa BELLUCCI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marianna Ricciardi 3.1, Quartini 3.2, Malavasi 3.4, Sportiello 3.5, Di Lauro 3.6 e Marianna Ricciardi 3.7.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 3.8, osservando che rispetto all'obiettivo dell'invecchiamento attivo, una componente importante è rappresentata dalle attività di formazione, in particolare da quelle relative alle competenze digitali. Ricorda in proposito che anche la Conferenza ministeriale UNECE ha dato indicazioni in tal senso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Malavasi 3.8 e 3.9, Di Lauro 3.11, Quartini 3.12 e Marianna Ricciardi 3.13.

Andrea QUARTINI (M5S), precisando di intervenire sull'emendamento Sportiello 3.14, di cui è cofirmatario, e su altre proposte emendative presentate dal suo gruppo, pone all'attenzione dei colleghi il tema del *cohusing* delle persone anziane. Ricorda l'importanza di promuovere la vivibilità comunitaria, in quanto la dimensione collettiva rappresenta un elemento fondamentale per l'autosufficienza. Nel segnalare che azioni in tale ambito possono consentire anche il ripopolamento delle zone interne e la rigenerazione del patrimonio demaniale, ribadisce l'importanza di spazi aggregativi adeguati, tenendo conto anche di importanti esperienze che si sono sviluppate soprattutto nei Paesi del Nord Europa. Invita a prestare attenzione a tali considerazioni anche in vista di possibili interventi futuri.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sportiello 3.14 e 3.15.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Laus 3.16: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Marianna Ricciardi 3.17.

Andrea QUARTINI (M5S), illustrando l'emendamento a sua prima firma 3.18 e altre proposte emendative di contenuto analogo presentate da deputati del suo gruppo, segnala l'importanza di un investimento sulla dimensione affettiva, anche nell'ambito della famiglia allargata, ricordando che sistemi di relazione sviluppati contribuiscono a una emancipazione dal bisogno di servizi agli anziani.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Quartini 3.18 e 3.19 e Di Lauro 3.20.

Marianna RICCIARDI (M5S), intervenendo sugli emendamenti a sua prima firma 3.21 e 3.25, segnala che la prevenzione attraverso la promozione di adeguati stili di vita rappresenta un elemento essenziale per un invecchiamento in buona salute. Richiama, inoltre, l'attenzione sul tema del contrasto all'ageismo, ossia la discriminazione nei confronti delle persone anziane, ritenendo che esso dovrà essere oggetto di approfondimento nei prossimi anni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marianna Ricciardi 3.21, Quartini 3.22 e Di Lauro 3.23.

Andrea QUARTINI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Di Lauro 3.24, di cui è cofirmatario, che propone la costituzione di un Osservatorio nazionale sull'invecchiamento attivo, evidenziando l'importanza di un'attività di monitoraggio anche con la finalità di potenziare la prevenzione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Lauro 3.24, Marianna Ricciardi 3.25, Sportiello 3.26 e

3.27 e Ciani 3.30, fatto proprio dalla deputata Malavasi.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.31, rileva che la previsione di un limite agli interventi dettato dalle compatibilità finanziarie non appare coerente con l'impostazione del provvedimento in discussione.

La Commissione respinge l'emendamento Malavasi 3.31.

Andrea QUARTINI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Di Lauro 3.32, di cui è cofirmatario, con il quale si intende inserire nel provvedimento in discussione la problematica delle malattie rare oltre a quelle croniche, già previste.

La Commissione respinge l'emendamento Di Lauro 3.32.

Andrea QUARTINI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Sportiello 3.33, di cui è cofirmatario, osservando che porre dei limiti di natura finanziaria appare in contraddizione con l'obiettivo del disegno legge di esame di assicurare la continuità di vita degli anziani in condizioni dignitose.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sportiello 3.33 e 4.1, Marianna Ricciardi 4.3, Di Lauro 4.4 e Zanella 4.5, fatto proprio dalla deputata Malavasi.

Andrea QUARTINI (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 4.7, segnalando che l'istituzione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS rappresenta uno strumento importante, anche per contrastare eventuali degenerazioni legate all'introduzione dell'autonomia differenziata.

La Commissione respinge l'emendamento Quartini 4.7.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Zanella 4.8: si intende che vi abbia rinunciato.

Marianna RICCIARDI (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 4.10, evidenziando l'importanza di includere un riferimento alla Missione 6 del PNRR, in quanto la dimensione sanitaria rappresenta un elemento fondamentale dell'assistenza alle persone anziane.

La Commissione respinge l'emendamento Marianna Ricciardi 4.10.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Zanella 4.12 e Ruffino 4.13: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Sportiello 4.14.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 4.15 e sulle altre proposte emendative da lui presentate, si dichiara dispiaciuto del fatto che esse non possano essere valutate con la dovuta considerazione. Sottolinea che un testo che investe tematiche di grande rilevanza avrebbe dovuto essere oggetto di un confronto reale, anche al fine di apportare eventuali miglioramenti, proprio in considerazione del fatto che tutti i deputati hanno finora agito con serietà, in un clima sereno, senza contrapposizioni ideologiche.

Segnala che le proposte da lui presentate hanno l'obiettivo di assicurare un maggiore coordinamento degli interventi che s'intende porre in essere.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Girelli 4.15, Ruffino 4.16, fatto proprio dalla deputata De Monte, e Girelli 4.17.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 4.18, segnalando che per la messa a sistema degli interventi che s'in-

tende predisporre importante un coinvolgimento dei distretti sanitari.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Malavasi 4.18, Zanella 4.19, fatto proprio dal deputato Girelli, e Malavasi 4.21.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 4.22, interamente sostitutivo della lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 4, con il quale si propone che nell'ambito dell'erogazione degli LEPS sia prevista un'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti. Sottolinea che una previsione in tal senso rappresenterebbe un segnale di attenzione agli anziani e alle loro famiglie e consentirebbe un efficientamento della presa in carico.

Dichiarandosi consapevole che il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso un parere contrario su tutti gli emendamenti, invita a svolgere in ogni caso una riflessione al riguardo, che potrebbe essere utile in sede di emanazione dei decreti delegati.

La Commissione respinge l'emendamento Malavasi 4.22.

Andrea QUARTINI (M5S) pone in evidenza il contenuto dell'emendamento Sportiello 4.24 di cui è cofirmatario, ricordando che la problematica dell'assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora, in particolare se anziane, incide fortemente sulla qualità della vita dei soggetti coinvolti e ha gravi ripercussioni anche sulle strutture di pronto soccorso che si trovano costrette a svolgere un ruolo improprio, in situazioni oggettivamente difficili.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sportiello 4.24 e Marianna Ricciardi 4.25.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) illustra l'emendamento 4.27 a sua prima firma, evidenziando come esso intenda sopprimere un riferimento al criterio della residenzialità delle persone anziane non autosuffi-

cienti, per definirli come destinatari dei servizi erogati dagli ATS.

Sottolinea, infatti, come un riferimento a tale criterio non ricorra in altre parti dell'articolato.

La Commissione respinge l'emendamento Malavasi 4.27.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Zanella 4.28: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Di Lauro 4.29.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Zanella 4.30: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge gli emendamenti Malavasi 4.31, Ruffino 4.32, fatto proprio dalla deputata De Monte, nonché gli emendamenti Di Lauro 4.33 e Marianna Ricciardi 4.35.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) illustra l'emendamento 4.37, a sua prima firma, sottolineando come esso sia teso a consentire che la valutazione multidimensionale nazionale venga messa a disposizione, con modalità informatiche, alle unità di valutazione concretamente operanti sul territorio, al fine di consentire un'efficace messa a sistema dei dati necessari all'erogazione dei servizi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Malavasi 4.37, Di Lauro 4.38, Malavasi 4.39 e 4.40, Sportiello 4.41, gli emendamenti Bonetti 4.42 e Ruffino 4.43, entrambi fatti propri dalla deputata De Monte, nonché l'emendamento Di Lauro 4.44.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Zanella 4.45: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge gli emendamenti Marianna Ricciardi 4.46 e Ruffino 4.47, fatto proprio dalla deputata De Monte.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) sottolinea l'importanza dell'emendamento 4.48, a sua prima firma, che mira a garantire un'effettiva integrazione dei servizi domiciliari attualmente esistenti in ambito sanitario e sociosanitario. Evidenzia come sia assolutamente necessario evitare che i servizi erogati nei confronti dei cittadini in questi due ambiti restino frammentati così come sono configurati allo stato attuale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Malavasi 4.48 e 4.49.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Zanella 4.50: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Malavasi 4.51, Ruffino 4.52, fatto proprio dalla deputata De Monte, Quartini 4.53, Girelli 4.54 e Quartini 4.55.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) illustra l'emendamento 4.56, a sua prima firma, in materia di revisione dei criteri di autorizzazione e di accreditamento, specificando come esso, rispetto al testo vigente, sia innovativo in particolare sotto due punti di vista, a suo avviso molto rilevanti: la previsione di un sistema tariffario unico a livello nazionale e la sottoposizione del personale dei soggetti erogatori privati e degli enti del terzo settore del CCNL di settore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Malavasi 4.56 e 4.58, gli identici emendamenti Marianna Ricciardi 4.59 e Sportiello 4.60 e l'emendamento Girelli 4.62.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emenda-

mento Zanella 4.63: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Malavasi 4.64.

Andrea QUARTINI (M5S) illustra l'emendamento 4.65, a sua prima firma, in materia di accreditamento, evidenziando come esso miri, in primo luogo, a tutelare i diritti fondamentali delle persone assistite a non essere sottoposte a situazioni di isolamento, discriminazione, segregazione e, dall'altro, a tutelare il personale degli enti erogatori accreditati da situazioni di precariato professionale. Sottolinea come spesso le situazioni di maltrattamento dei soggetti assistiti siano la diretta conseguenza del malessere e della demotivazione al lavoro che gli operatori vivono sotto il profilo professionale.

La Commissione respinge l'emendamento Quartini 4.65.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) illustra l'emendamento 4.66, a sua propria firma, che intende assicurare che la revisione dei criteri di accreditamento e autorizzazione si estenda anche alle procedure di esternalizzazione dei servizi di erogazione di terapia e di diagnostica domiciliare, che dovrebbero coinvolgere tutte le persone che si trovano nell'impossibilità di essere spostate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Malavasi 4.66 e 4.67.

Andrea QUARTINI (M5S) interviene per illustrare l'emendamento Sportiello 4.68, di cui è cofirmatario, che inserisce nel già richiamato criterio di delega in materia di revisione dei criteri di accreditamento, un riferimento alla necessità di assicurare la centralità del servizio pubblico e la congruità della dotazione organica degli enti accreditati e dei diritti dei lavoratori in essi occupati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sportiello 4.68 e Quartini 4.69.

Andrea QUARTINI (M5S) sottolinea che l'emendamento 4.70, a sua prima firma, che inserisce un principio di delega aggiuntivo in materia di integrazione e interoperabilità dei sistemi informatici delle amministrazioni coinvolte nei servizi di assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria per le persone non autosufficienti, evidenziando come si tratti di un preciso obiettivo assegnato al nostro Paese dal PNRR.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Quartini 4.70 e l'emendamento Ruffino 4.71, fatto proprio dalla deputata De Monte.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Zanella 4.72: si intende che vi abbia rinunciato.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, dà la parola al relatore, deputato Ciocchetti, e al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sulle proposte emendative riferite agli articoli da 5 a 8.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 5 a 8, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Maria Teresa BELLUCCI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Ruffino 5.1, fatto proprio dalla deputata De Monte.

Andrea QUARTINI (M5S) illustra l'emendamento Di Lauro 5.2, di cui è cofirmatario, evidenziando come esso si prefigga lo scopo di accrescere, nell'ambito del progetto di integrazione sociosanitaria sotteso al disegno di legge in esame, il peso esercitato dalla componente sanitaria. Quest'ultima infatti, diversamente da quella

sociale, ha il vantaggio di essere costituita da un insieme di prestazioni concretamente ed effettivamente esigibili dai cittadini.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Lauro 5.2, Sportiello 5.3, Quartini 5.4, Malavasi 5.5 e 5.6, gli identici emendamenti Di Lauro 5.7 e Girelli 5.8.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) illustra l'emendamento 5.9, a sua prima firma, in materia di modalità di espressione e di revoca, da parte dell'assistito o di chi ne ha la rappresentanza legale, della scelta di beneficiare della prestazione assistenziale universale in favore delle persone anziane non autosufficienti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Malavasi 5.9, 5.10 e 5.11, Ciani 5.12, fatto proprio dalla deputata Malavasi, Di Lauro 5.13 e Malavasi 5.14.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice degli emendamenti Zanella 5.15 e 5.16: si intende che vi abbia rinunciato.

Andrea QUARTINI (M5S) illustra l'emendamento 5.17, a sua prima firma, sottolineando come esso abbia lo scopo di fornire una definizione giuridica della figura professionale dell'operatore sociosanitario, al fine di garantire e al contempo di riconoscere a quest'ultima un adeguato livello di professionalità. L'emendamento persegue altresì l'obiettivo di assicurare adeguata formazione ai *caregiver* familiari e di aggiornare il profilo professionale degli assistenti sociali. Si dichiara consapevole del fatto che i temi proposti sono molteplici e complessi, ma sottolinea il carattere anche esortativo dell'emendamento in esame, nel senso di sollecitare i colleghi della Commissione ad affrontare questi importanti temi in futuro.

La Commissione respinge l'emendamento Quartini 5.17.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Zanella 5.18: si intende che vi abbia rinunciato.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) illustra l'emendamento 5.19, a sua prima firma, in materia di ridefinizione dei percorsi di studio e di formazione delle figure professionali sanitarie e sociosanitarie, sottolineando come il testo proposto integri quello attualmente in esame nel senso di arricchire tali percorsi con tratti relativi alla cura della relazione umana. Ricorda infatti che spesso le professioni in questione, per essere svolte in modo veramente efficiente, devono essere avvertite dai professionisti come una vera e propria « missione ». Tale approccio non può che necessitare di una formazione e di un sostegno appositamente congegnati.

La Commissione respinge l'emendamento Malavasi 5.19.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Zanella 5.20: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Marianna Riccardi 5.21.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) illustra l'emendamento 5.22, a sua prima firma, evidenziando come esso intenda arricchire i principi e criteri direttivi relativi al riconoscimento della figura dei *caregiver* familiari, decisamente poco dettagliati, soprattutto in materia di diritti e di necessità formative. Preannuncia al Governo l'intenzione di prestare la massima attenzione al tema in occasione dell'esame parlamentare dei decreti legislativi attuativi della delega.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Malavasi 5.22 e 5.23, Bonetti 5.24, fatto proprio dalla deputata De Monte, Malavasi 5.25 e Girelli 5.27.

Marianna RICCIARDI (M5S) illustra l'emendamento 5.28, a sua prima firma, in materia di rette a carico degli anziani non autosufficienti accolti in presidi residenziali e semiresidenziali, sottolineando l'esigenza di assicurare, in tale materia, il rispetto dei principi di equità verticale e orizzontale. Manifesta la propria delusione per il parere contrario espresso dal Governo su tale emendamento, sul quale si è registrato il consenso di molte associazioni rappresentative.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Marianna Ricciardi 5.28 e Girelli 5.29.

Respinge altresì, con distinte votazioni, gli emendamenti Zanella 8.1, fatto proprio dalla deputata Malavasi, Quartini 8.3, Ruffino 8.4, fatto proprio dalla deputata De Monte, e Malavasi 8.5.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice degli emendamenti Zanella 8.6 e 8.7: si intende che vi abbia rinunciato.

Andrea QUARTINI (M5S) illustra l'emendamento Sportiello 8.8 e il successivo emendamento Di Lauro 8.10, dei quali è cofirmatario, sottolineando che entrambi si concentrano sulla necessità di dotare di risorse adeguate, aggiuntive rispetto a quelle attualmente disponibili a legislazione vigente, l'intento riformatore sotteso alla delega in esame. Si tratta infatti di un presupposto ineludibile per rendere le prestazioni sociali e sociosanitarie erogate nel nostro Paese davvero esigibili dai cittadini.

La Commissione respinge l'emendamento Sportiello 8.8.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) sottolinea l'importanza dell'emendamento 8.9, a sua prima firma, che stabilisce che il Governo debba procedere a un progressivo adeguamento del Fondo nazionale per la non autosufficienza, al fine di garantire ai LEPS e ai servizi ad essi connessi il necessario finanziamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Malavasi 8.9, Di Lauro 8.10 e Marianna Ricciardi 8.11.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che si è concluso l'esame delle proposte emendative presentate.

Comunica quindi che sul provvedimento in oggetto, oltre al parere del Comitato per la legislazione, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, VI, VIII, IX, X, XI, XIV e il parere favorevole con un'osservazione della VII Commissione, mentre la V Commissione esprimerà il parere di competenza ai fini dell'esame in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 20.**

## ALLEGATO

**Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 Governo, approvato dal Senato.****PROPOSTE EMENDATIVE**

## ART. 1.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi da 791 a 798, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.*

\* **1.1.** Zanella.

\* **1.2.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: nell'ambito dei servizi sociali aggiungere le seguenti: , comprensivi di quelli erogati dalle RSA,.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis) « RSA »: strutture a carattere residenziale che erogano in regime di accreditamento con il Servizio sanitario regionale prestazioni residenziali a carattere socio sanitario e sociale a favore di persone anziane in condizione di non autosufficienza non assistibili a domicilio.*

**1.3.** Bonetti.

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

*f) « caregiver familiare »: la persona che, costituendo parte necessaria del progetto e del percorso di vita e di assistenza della popolazione anziana, gratuitamente assiste e si prende cura in modo continuativo del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei*

*soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, anche oncologica, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé ai sensi del decreto di cui al comma 255-bis, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*b-bis) promuove, fatta salva la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, i LEP nel campo sociale che devono essere garantiti ai caregiver familiari su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;*

*all'articolo 4, comma 2, lettera e), dopo le parole: non autosufficienti e aggiungere le seguenti: per i caregivers, nonché;*

*all'articolo 5, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) al fine di sostenere il processo di progressivo ed equilibrato miglioramento delle condizioni di vita individuali dei caregiver familiari, nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3,*

comma 2, lettera *b-bis*), della presente legge, prevedere:

1) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

2) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere prioritariamente, presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave, di patologie oncologiche gravi, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al primo periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, rispettivamente dal tutore o con il curatore;

3) servizi di sollievo e di sostegno attraverso gli enti territoriali e le aziende sanitarie locali;

4) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018;

5) consulenze per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

6) sostegno ed incentivazione rivolti ai *caregiver* familiari lavoratori;

7) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

8) rilascio di apposita tessera di riconoscimento come *caregiver* familiare, al

fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso;

9) informazioni puntuali ed esaurienti sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse disponibili a livello nazionale e territoriale per il sostegno all'attività di assistenza e di cura;

10) opportunità di informazione e di formazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal *caregiver* familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

11) supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, al fine di prevenire rischi di malattie da *stress* psico-fisico;

12) supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;

13) supporto di gruppi di auto mutuo aiuto al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.;

*dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### Art. 5-bis.

*(Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività del caregiver familiare)*

1. Ai fini della piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge, lo Stato riconosce e tutela la figura del *caregiver* familiare e riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che dalla sua opera trae l'intera collettività.

2. L'attività di cura del *caregiver* familiare si svolge con le modalità più oppor-

tune in relazione alla situazione di bisogno della persona assistita. In particolare, il *caregiver* familiare assiste e si prende cura della persona, la sostiene nella vita di relazione, concorre al suo benessere psicofisico e la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, rapportandosi e integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, educativi, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza, di cura e di istruzione, secondo quanto riportato nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché con l'eventuale figura di protezione giuridica nominata dal giudice tutelare, se diversa. Il *caregiver* familiare non sostituisce gli interventi, le prestazioni e i servizi di cui può essere beneficiaria la persona assistita, ma li integra e li valorizza nell'ottica di una collaborazione tesa a garantire un contesto inclusivo e solidale. La qualifica di *caregiver* familiare non può essere riconosciuta, per il medesimo periodo di tempo, a più di una persona per lo stesso assistito.

3. Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge il *caregiver* familiare è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i seguenti documenti:

a) atto di nomina del *caregiver* familiare, sottoscritto dall'assistito. Se l'assistito non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto di nomina, quest'ultima può essere espressa attraverso videoregistrazione o altro dispositivo che consenta all'assistito la propria manifestazione di volontà;

b) estremi del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero del verbale di riconoscimento dell'invalidità del medesimo ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18;

c) autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 28 dicembre 2000, n. 445; per i cittadini extracomunitari, autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano, ai sensi del medesimo articolo 46, per almeno dieci anni, gli ultimi due dei quali in modo continuativo;

d) per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

4. L'assistito, personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno, ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, attraverso il tutore o il curatore, nomina il *caregiver* familiare, il quale manifesta il proprio consenso attraverso la sottoscrizione dell'atto di nomina ovvero una dichiarazione contenuta nella videoregistrazione o in altro dispositivo ai sensi del comma 3, lettera a).

5. In qualsiasi momento l'assistito, con le medesime modalità di cui ai commi 3, lettera a), e 4, può revocare il *caregiver* familiare.

6. Il *caregiver* familiare cessa dallo stato giuridico e dalla funzione:

a) nel caso di revoca di cui al comma 5;

b) in caso di decesso dell'assistito;

c) nel caso di cessazione degli effetti del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito, di cui al comma 3, lettera b), ovvero, salvi i casi in cui l'assistito sia affetto da patologie oncologiche, del verbale di riconoscimento dell'invalidità, di cui al comma 3, lettera b);

d) in caso di riconosciute forme di abuso o negligenza nei confronti dell'assistito;

e) nel caso di trasferimento in modo permanente dell'assistito presso una residenza sanitaria assistenziale.

7. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) istituisce specifiche prestazioni di carattere economico e sociale in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) che siano conviventi con l'assistito, che non siano lavoratori autonomi né

titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione e con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000. Per la concessione delle prestazioni di cui al presente comma l'INPS emana appositi bandi, predisposti secondo i criteri definiti con le modalità di cui al comma 8.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri per la concessione delle prestazioni di cui al comma 7. Tra i criteri possono essere fissati limiti all'ammontare della prestazione, in relazione alle disponibilità di bilancio o ai motivi addotti a fondamento della richiesta. Tali criteri dovranno inoltre tener conto delle effettive situazioni di bisogno documentate dal soggetto richiedente e della loro gravità;

b) le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al comma 7.

9. Il contributo di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogato dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

10. Il *caregiver* familiare lavoratore ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, preferibilmente da svolgersi in modalità di lavoro agile, con una riduzione d'orario pari al 50 per cento compatibile con l'attività di assistenza e di cura da lui

prestata. Il *caregiver* familiare lavoratore ha diritto a scegliere, anche nel corso del rapporto di lavoro, mediante domanda di trasferimento, e sempre che non ostino effettive esigenze tecniche, organizzative e produttive non suscettibili di essere comunque soddisfatte, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

11. Il *caregiver* familiare può richiedere all'Azienda sanitaria locale la possibilità di trasferire il familiare non autosufficiente nella propria regione di residenza, nel caso sia regione differente dalla residenza della persona non autosufficiente, al fine di poter conciliare cura, lavoro e il proprio progetto di vita.

12. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei *caregiver* familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego.

13. Il sistema scolastico e universitario tutela e valorizza la figura dello studente *caregiver* familiare, ne riconosce il valore sociale e promuove azioni e interventi a suo sostegno all'interno di tali contesti. L'attività di assistenza e cura svolta dallo studente *caregiver* familiare contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrauniversitarie ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

14. L'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è sostituito con il seguente:

« Art. 24.

*(Cessione dei riposi e delle ferie)*

1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di

lavoro che assistono propri familiari i quali per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro. ».

15. Al fine di valorizzare le competenze maturate dal *caregiver* familiare nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza, nonché di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività, l'esperienza maturata in qualità di *caregiver* familiare può essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previsti per la formalizzazione e la certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area socio-sanitaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

*e) all'articolo 8, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5-bis, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**1.4.** Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis) « progetti di vita indipendente »:* progetti volti a permettere alle persone disabili di compiere autonomamente le proprie scelte e gestire direttamente la propria esistenza. I progetti individualizzati di cui

al primo periodo possono riguardare vari aspetti della quotidianità e investire diversi ambiti (istruzione, lavoro, salute, mobilità personale, accesso alla cultura), secondo la definizione offerta dal decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 recante Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.

**1.5.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis) « RSA »:* strutture a carattere residenziale che erogano, in regime di accreditamento con il Servizio sanitario regionale, prestazioni residenziali a carattere socio sanitario e sociale a favore di persone anziane in condizione di non autosufficienza non assistibili a domicilio.

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) effettuazione, avvalendosi dell'Agenda nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), del censimento di tutte le RSA accreditate operanti in ambito nazionale accertandone:*

- 1) la vetustà;
- 2) la capacità ricettiva e tipologia dell'offerta;
- 3) la natura e tipologia delle attività svolte;

**1.6.** Bonetti.

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis) « budget di cura e assistenza »:* lo strumento costituito dall'insieme delle misure, delle prestazioni, dei servizi e dei sostegni a vario titolo disponibili al fine di realizzare il progetto di vita autonoma delle persone non autosufficienti mediante il PAI.

**1.7.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

## ART. 2.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* la promozione

**2.1.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

*Al comma 1, dopo le parole:* persone anziane *aggiungere le seguenti:* nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che riconosce il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa ed il più possibile indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale in condizione di pari opportunità con gli altri cittadini, e.

**2.2.** Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Al comma 1, dopo le parole:* persone anziane *aggiungere le seguenti:* e delle persone non autosufficienti.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma 1, dopo le parole:* popolazione anziana *aggiungere le seguenti:* e non autosufficiente;

*al comma 2, lettera d), dopo le parole:* persone anziane *aggiungere le seguenti:* e delle persone non autosufficienti.

\* **2.3.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

\* **2.4.** Zanella.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e delle risorse aggiuntive occorrenti stanziare con provvedimento legislativo.

\*\* **2.5.** Zanella.

\*\* **2.6.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e delle risorse aggiuntive oc-

correnti stanziare con provvedimento legislativo;

*Conseguentemente, al comma 2, lettera e), sostituire le parole da:* nell'ambito delle risorse disponibili *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e degli stanziamenti aggiuntivi disposti con provvedimento legislativo, anche in deroga alle facoltà assunzionali vigenti.

**2.7.** Zanella.

*Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché promozione dei principi sanciti nella « Carta dei diritti degli anziani e dei doveri della Comunità » redatta dalla Commissione per la riforma della assistenza sanitaria e socio-sanitaria per la popolazione anziana, istituita con decreto del Ministero della salute dell'8 settembre 2020.

**2.8.** Ciani.

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con le seguenti:*

b) definizione del Sistema nazionale per le persone anziane non autosufficienti (SNAA) come modalità organizzativa permanente per il governo unitario e la realizzazione congiunta dell'insieme di tutte le misure a titolarità pubblica – di Stato, regioni e comuni – dedicate all'assistenza degli anziani non autosufficienti, che mantengono le titolarità esistenti. Lo SNAA, pertanto, poggia sui principi di piena collaborazione e di coordinamento tra Stato, regioni e comuni, nel rispetto delle competenze di ognuno. Lo SNAA è costituito da:

1) un sistema di *governance* istituzionale multilivello statale, regionale, locale;

2) un sistema di programmazione integrata multilivello statale, regionale, locale;

3) un sistema di misure per il coordinamento tra gli ambiti territoriali distrettuali e gli ambiti territoriali sociali;

*b-bis*) nell'ambito delle attività dello SNAA rientrano le seguenti:

1) la gestione del sistema unico di valutazione dei bisogni di salute e assistenza articolato sui due livelli della valutazione multidimensionale unificata e della valutazione di competenza delle unità di valutazione multidimensionali nei territori;

2) l'erogazione delle misure assistenziali di competenza statale erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale;

3) il coordinamento e l'integrazione della filiera assistenziale di tipo residenziale e l'erogazione delle relative prestazioni;

4) il coordinamento e l'integrazione della filiera assistenziale di tipo domiciliare e l'erogazione delle relative prestazioni;

*b-ter*) Lo SNAA programma in modo integrato tutti i servizi, gli interventi e le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore. Vi concorrono i seguenti soggetti, secondo le rispettive prerogative e competenze:

1) a livello statale, il CIPA, cui compete l'adozione del « Piano nazionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana »;

2) a livello regionale, la Rete regionale per l'assistenza integrata alle persone anziane non autosufficienti, composta dal Presidente della giunta o suo delegato, che la presiede, dagli assessori competenti, dai Presidenti delle Conferenze dei sindaci degli Ambiti territoriali sociali, dai Direttori generali delle Aziende sanitarie e dalla Direzione regionale INPS. Ad essa compete l'elaborazione del « Piano regionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana », in cui viene definita la programmazione di tutte le misure regionali a titolarità pubblica dedicate agli anziani non autosufficienti, con la definizione degli obiettivi di servizio in attuazione dei LEA e dei LEPS riferiti alle persone an-

ziane non autosufficienti, nonché di eventuali ulteriori obiettivi di servizio finalizzati a incrementare o ampliare i livelli essenziali;

3) a livello locale, la Rete territoriale per l'assistenza integrata alle persone anziane non autosufficienti, le cui competenze sono attribuite alla Conferenza dei sindaci di Ambito integrata dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria di riferimento. Alle sedute della Rete territoriale partecipano il Responsabile dell'Ambito territoriale sociale e il Responsabile del Distretto sanitario. La Rete territoriale elabora il « Piano locale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana » in cui viene definita la programmazione di tutte le misure locali a titolarità pubblica dedicate agli anziani non autosufficienti, con la definizione degli obiettivi di servizio in attuazione dei LEA e dei LEPS riferiti alle persone anziane non autosufficienti, nonché di eventuali ulteriori obiettivi di servizio finalizzati a incrementare o ampliare i livelli essenziali.

## 2.9. Zanella.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: promozione e valorizzazione con la seguente: valorizzazione.*

## 2.10. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: nelle attività culturali, nell'associazionismo e nelle famiglie con le seguenti: nelle attività culturali e nell'associazionismo.*

*Conseguentemente, sopprimere le parole da: e per il miglioramento a: servizi pubblici e le parole da: anche nell'ottica fino alla fine della lettera.*

## 2.11. Zanella.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: della gestione aggiungere le seguenti: a titolo non oneroso.*

## 2.12. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: promozione con la seguente: adozione.*

**2.13.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: attraverso la coprogrammazione e coprogettazione.*

**2.15.** Zanella.

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: proprio domicilio aggiungere le seguenti: , nel rispetto delle volontà e dei desideri della persona,.*

**2.16.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: entro i limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione integrata socio-assistenziale e le parole: e sociosanitaria statale e regionale.*

**2.18.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: entro i limiti e i termini definiti fino alla fine della lettera, con le seguenti: nel rispetto del diritto umano a vivere dove e con chi si vuole e della loro dignità, con il supporto del sistema dei servizi realizzato.*

**2.17.** Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Al comma 2), lettera d), sostituire le parole: entro i limiti e i termini definiti con le seguenti: in accordo con quanto definito.*

**2.19.** Quartini.

*Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: dalla programmazione integrata fino alla fine della lettera.*

**2.20.** Ruffino.

*Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*d-bis) introduzione di misure incentivanti volte a facilitare la permanenza della persona non autosufficiente al proprio domicilio, favorire la prevenzione del decadimento, facilitare le scelte di vita autonoma e valorizzare l'appropriatezza degli interventi rispetto ai reali bisogni della persona e alle sue capacità.*

**2.21.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) adozione di misure incentivanti volte a favorire la permanenza della persona non autosufficiente al proprio domicilio, nonché favorire la prevenzione del decadimento, sostenere le scelte di vita autonoma e valorizzare l'appropriatezza degli interventi rispetto ai reali bisogni della persona e alle sue capacità;.*

**2.22.** Zanella.

*Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: promozione con la seguente: adozione.*

**2.23.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

*Al comma 2, lettera e), sopprimere la parola: , sanitaria.*

*Conseguentemente:*

*alla medesima lettera e), dopo le parole: persone anziane fragili e per le persone anziane aggiungere le seguenti: malate croniche e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo il diritto agli interventi sanitari e sociosanitari previsti dalla legislazione vigente;*

*dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis) introduzione, nell'ambito della titolarità del Servizio sanitario nazionale e con una compartecipazione finanziaria, di*

un contributo universalistico per la tutela negli atti della vita quotidiana degli anziani malati cronici non autosufficienti attraverso la valutazione del grado di non autosufficienza abbinato a un *budget* di cura, finanziato al 50 per cento dal Servizio sanitario nazionale e al 50 per cento dall'utente ovvero dall'ente locale. Il *budget* di cui al periodo precedente viene adattato all'intervento più utile e può essere modificato sul modello di ciò che già avviene per gli inserimenti nelle residenze sanitarie assistenziali rientranti nei LEA.

**2.24.** Ruffino.

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole: centrato sulle necessità della persona e del suo contesto familiare aggiungere le seguenti: , sulla capacità di autodeterminazione dell'assistito.*

**2.25.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: nell'ambito delle risorse fino alla fine della lettera, con le seguenti: nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e degli stanziamenti aggiuntivi disposti con provvedimento legislativo, anche in deroga alla facoltà assunzionali vigenti.*

\* **2.26.** Zanella.

\* **2.27.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle facoltà assunzionali degli enti con le seguenti: nonché sul rispetto della libertà di scelta della persona.*

**2.28.** Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:*

f) attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, al fine di garantire il diritto

alle persone anziane, ivi incluse quelle affette da patologie croniche invalidanti e degenerative, alle terapie di contrasto del dolore e alle cure palliative nei luoghi di cura, nelle residenze sanitarie assistenziali di qualsiasi tipologia e nel proprio domicilio;.

**2.29.** Ruffino.

*Al comma 2, lettera g), dopo le parole: promozione dell'attività fisica aggiungere la seguente: e.*

**2.31.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, lettera i), sostituire le parole da: mediante un'allocazione fino alla fine della lettera, con le seguenti: garantendo un incremento strutturale delle risorse nei successivi esercizi finanziari.*

**2.32.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

*Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: un'allocazione più razionale ed efficace con le seguenti: un incremento strutturale.*

**2.33.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

*Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: garantendo, con provvedimenti successivi, l'aggiornamento biennale delle prestazioni relative ai suddetti anziani nell'ambito dei LEPS.*

**2.34.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, lettera l), dopo le parole: reti informatiche aggiungere le seguenti: le cui modalità operative sono definite con decreto dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, da adottare entro novanta*

giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

**2.35.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

*l-bis)* revisione dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali e dei requisiti ulteriori per l'accreditamento, da definire nel rispetto di criteri quali l'effettiva presa in carico globale della persona, la continuità dell'assistenza, la competenza e formazione del personale ed il rispetto dei diritti e della qualità del lavoro e dei CCNL di settore sottoscritti con parti sociali, organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'umanizzazione delle cure, la partecipazione delle persone o dei loro rappresentanti alle scelte dei percorsi di cura, la flessibilità dell'offerta e resilienza in situazioni emergenziali, la centralità del servizio pubblico; per la componente sanitaria i requisiti sono definiti in coerenza con quanto previsto dalle intese tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 20 dicembre 2012 e del 19 febbraio 2015 nonché per le cure domiciliari sanitarie con l'intesa del 4 agosto 2021, opportunamente integrati e rinforzati per tener conto delle esigenze connesse ai rischi pandemici e al rispetto della dignità della persona.

**2.36.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

*l-bis)* adozione di rigorose metodologie di valutazione dei risultati degli erogatori che rilevino gli esiti dei trattamenti forniti all'utente in termini di esiti di salute.

**2.37.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Al comma 3, alinea, dopo le parole: il compito di promuovere aggiungere le seguenti: d'intesa con le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano nonché con i comuni.*

**2.38.** Zanella.

*Al comma 3, alinea, dopo le parole: il compito di promuovere aggiungere le seguenti: con le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni.*

**2.39.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 3, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: e il Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana.*

**2.40.** Zanella.

*Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: sostituisce con la seguente: integra.*

**2.41.** Quartini.

*Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: promuove con la seguente: realizza.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera c), sostituire la parola: l'adozione con le seguenti: provvede all'adozione.*

**2.42.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

*Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: e delle prestazioni resi con le seguenti: , delle prestazioni e dei risultati resi nelle singole regioni e di un correlato sistema sanzionatorio e di interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o LEP, ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.*

**2.43.** Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* svolge funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, nelle materie di competenza, sull'attuazione degli interventi del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tenendo informata la Cabina di regia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*4-bis.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato tecnico di supporto del CIPA, composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e due rappresentanti per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 4, primo periodo, designati dai rispettivi Ministri nell'ambito degli esperti nelle specifiche materie, anche non appartenenti alle pubbliche amministrazioni. Ai componenti del Comitato tecnico di supporto del CIPA non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CIPA nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

*4-ter.* Il Comitato tecnico di cui al comma *4-bis* ha il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CIPA. Il Comitato svolge attività istruttoria e di supporto tecnico in sede di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui alla presente legge.

**2.44.** Zanella.

*Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* svolge funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, nelle materie di competenza, sull'attuazione degli interventi del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tenendo informata la Cabina di regia di cui all'articolo 2

del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

**2.45.** Girelli.

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché da tre rappresentanti degli organismi rappresentativi del terzo settore, della cooperazione sociale e delle imprese sociali.*

**2.46.** Zanella.

*Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Ai lavori del CIPA partecipano con funzioni consultive anche le associazioni e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti a livello nazionale, nonché gli enti del Terzo settore di maggiore rappresentatività in materia di autosufficienza.

**2.47.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da:* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *fino a:* della presente legge *con le seguenti:* Nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge.

**2.48.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , assicurando il raccordo stabile e strutturato con la Conferenza delle regioni e l'ANCI.*

\* **2.49.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

\* **2.50.** Zanella.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il CIPA nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 3 assicura la consultazione delle organizzazioni sociali e sindacali maggiormente rappresentative delle

persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti, e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di non autosufficienza.

**\*\* 2.51.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

**\*\* 2.52.** Zanella.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

**4-bis.** Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato tecnico di supporto del CIPA, composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e due rappresentanti per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 4, primo periodo, designati dai rispettivi Ministri nell'ambito degli esperti nelle specifiche materie, anche non appartenenti alle pubbliche amministrazioni. Ai componenti del Comitato tecnico di supporto del CIPA non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CIPA nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**4-ter.** Il Comitato tecnico di cui al comma **4-bis** ha il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CIPA. Il Comitato svolge attività istruttoria e di supporto tecnico in sede di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui alla presente legge.

**2.53.** Girelli.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

**4-bis.** Il CIPA consulta le parti sociali e gli organismi rappresentativi del Terzo settore periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno, nonché in occasione dell'adozione dei Piani di cui al comma 3, lettera *a*). Al fine di formulare analisi e proposte per la definizione dei medesimi Piani e delle attività di cui al comma 3, lettere *b*) e *c*), il CIPA può costituire gruppi

di lavoro con la partecipazione dei soggetti di cui al presente comma.

**\* 2.54.** Zanella.

**\* 2.55.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

### ART. 3.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il 31 gennaio 2024 con le seguenti: dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.*

**3.1.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

*Al comma 2, lettera a), alinea, sostituire la parola: promozione con la seguente: tutela.*

**3.2.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Al comma 2, lettera a), alinea, aggiungere, in fine, le parole: tenuto conto delle « Raccomandazioni per l'adozione di politiche in materia di invecchiamento attivo » adottate dalla Conferenza Ministeriale UNECE sull'invecchiamento del giugno 2022.*

**\* 3.3.** Zanella.

**\* 3.4.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: promozione con le seguenti: incentivazione e finanziamento.*

**3.5.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , con attenzione al superamento delle barriere anche per l'accesso e la fruizione dei predetti percorsi integrati.*

**3.6.** Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Al comma 2, lettera a), numero 4), sostituire le parole:* promozione dell'impegno *con le seguenti:* introduzione di interventi idonei a convogliare l'impegno.

*Conseguentemente, sopprimere le parole:* nonché in attività di sorveglianza, tutoraggio e cura delle altre fasce di età,.

**3.7.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

*Al comma 2, lettera a), numero 4), dopo la parola:* promozione *inserire le seguenti:* di programmi di apprendimento e di formazione, anche di alfabetizzazione digitale, in tutte le fasi della vita e.

**3.8.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, lettera a), numero 4), sopprimere le parole da:* nonché in attività di sorveglianza *fino alla fine del numero.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma 2, lettera a), numero 6), sopprimere le parole:* e di coabitazione intergenerazionale, in particolare con i giovani in condizioni svantaggiate (*cohousing* intergenerazionale);

*alla lettera b), sopprimere il numero 1).*

**3.9.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, lettera a), numero 4), sopprimere le parole da:* nonché in attività di sorveglianza *fino alla fine del numero.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, lettera a), al numero 6), sopprimere le seguenti parole:* e di coabitazione intergenerazionale, in particolare con i giovani in condizioni svantaggiate (*cohousing* intergenerazionale);

*al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**3.10.** Zanella.

*Al comma 2, lettera a), numero 5), sostituire la parola:* promozione *con le seguenti:* promozione, incentivazione e finanziamento.

**3.11.** Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Al comma 2, lettera a), numero 6), sostituire le parole:* promozione, anche attraverso meccanismi *con le seguenti:* incentivazione e finanziamento di strumenti di.

**3.12.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

6-bis) promozione di soluzioni innovative nel settore della residenzialità per anziani, prevedendo la possibilità di attuare una progettualità mirata al ripopolamento di borghi abbandonati che presentano caratteristiche consone ad accogliere una popolazione anziana;.

**3.13.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 6), inserire il seguente:*

6-bis) promozione e riconoscimento del diritto delle persone anziane di poter scegliere dove e con chi vivere nelle forme di domiciliarità e coabitazione solidale di cui al numero 6);.

**3.14.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

*Al comma 2, lettera a), numero 9), aggiungere, in fine, le parole:* , nonché alla promozione all'autonomia ed alla vita autonoma.

**3.15.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

9-bis) promozione della diffusione dei centri per gli anziani nei comuni e potenziamento delle loro attività, con particolare riguardo alle aree svantaggiate e alle zone periferiche urbane, allo scopo di contribuire a rimuovere gli squilibri economico-sociali e di incrementare la socializzazione, l'incontro e la vita di relazione anche intergenerazionale;

**3.16.** Laus.

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

9-bis) promozione di progetti di assistenza a lungo termine a livello locale e nazionale, dando particolare rilievo agli elementi dell'innovazione tecnologica e dei metodi di prevenzione e rallentamento del declino cognitivo legato all'età;

**3.17.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

9-bis) previsione di misure, anche di natura fiscale, in favore degli ascendenti che si prendono cura di uno o più nipoti al fine di consentire a entrambi i genitori di questi ultimi di svolgere la propria attività lavorativa;

**3.18.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Al comma 2 lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

9-bis) incentivazione di modalità gradualità di uscita dal lavoro, che consentano la riorganizzazione di scopi e di ruoli, anche attraverso la promozione di iniziative di preparazione al pensionamento;

**3.19.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

9-bis) promozione della lotta alle disuguaglianze, alla povertà e di una crescita economica equa e sostenibile in risposta all'invecchiamento della popolazione;

**3.20.** Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

9-bis) promozione dell'invecchiamento attivo e in buona salute in tutte le politiche pubbliche nazionali e locali;

**3.21.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

9-bis) istituzione di un Fondo per il finanziamento di progetti a favore dell'invecchiamento attivo;

**3.22.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

9-bis) promozione e realizzazione del supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani;

**3.23.** Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

9-bis) istituzione di un Osservatorio nazionale per l'invecchiamento attivo;

**3.24.** Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

9-bis) promozione della lotta all'ageismo in tutte le stagioni della vita;

**3.25.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

9-bis) promozione dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

**3.26.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

9-bis) promozione della ricerca sui processi di invecchiamento;

**3.27.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).*

**3.28.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, lettera b), numero 3), alinea, sopprimere la parola: lontane.*

**3.29.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) offerta sistematica, per la persona di età superiore a ottanta anni o per la persona anziana affetta da patologie croniche suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e che determinino il rischio di perdita dell'autonomia, di accedere a una valutazione multidimensionale delle sue capacità e dei suoi bisogni di natura sociale, sanitaria e sociosanitaria, da effettuare nell'ambito dei PUA da parte di *équipe* multidisciplinari, sulla base della segnala-

zione dei medici di medicina generale, della rete ospedaliera, della rete socio-assistenziale territoriale e domiciliare, dei comuni e degli ATS;

**3.30.** Ciani.

*Al comma 2, lettera c), numero 1) dopo le parole: offerta progressiva della possibilità aggiungere le seguenti: per la persona di età superiore a ottanta anni o e sopprimere le parole: , nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge.*

**3.31.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, lettera c), numero 1), dopo la parola: croniche aggiungere le seguenti: e rare.*

**3.32.** Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Al comma 2, lettera c), numero 1), sostituire le parole: nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge con le seguenti: nel rispetto dei percorsi e progetti di vita già in atto e in piena coerenza, integrazione e armonizzazione con quanto previsto dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante delega al Governo in materia di disabilità.*

**3.33.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

*Al titolo del Capo II, sostituire la parola: anche con le seguenti: e delle persone.*

**3.34.** Zanella.

#### ART. 4.

*Al comma 1, sostituire le parole: il 31 gennaio 2024 con le seguenti: dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.*

**4.1.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* per lo sport e i giovani,.

**4.2.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 1, dopo le parole:* per le persone anziane non autosufficienti *aggiungere le seguenti:* , nonché a stabilizzare il progetto « vita indipendente » per le persone non autosufficienti, a prescindere dall'età, assicurandone la prosecuzione in continuità anche dopo il raggiungimento dell'età che le definisce anziane,.

**4.3.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* e il riordino.

**4.4.** Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Al comma 1, dopo le parole:* risorse disponibili *inserire le seguenti:* e l'individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS per la non autosufficienza.

\* **4.5.** Zanella.

\* **4.6.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 1, dopo le parole:* risorse disponibili, *inserire le seguenti:* e l'individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS.

**4.7.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Al comma 1, sostituire le parole:* in attuazione delle Missioni 5, componente 2, riforma 2, del PNRR *con le seguenti:* in attuazione delle Missioni 5, componente 2, riforma 1.2, e 6, componente 1, riforma 1, del PNRR.

**4.8.** Zanella.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:*, nonché della Missione 6, componente 1, investimento 1.2 e riforma 1.

\* **4.9.** Zanella.

\* **4.10.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

*Al comma 2, lettera a), dopo la parola:* anziana *inserire la seguente:* e.

*Conseguentemente:*

*al comma 2, lettera b), dopo le parole:* popolazione anziana *inserire la seguente:* e;

*al comma 2, lettera c), dopo la parola:* anziana *inserire la seguente:* e;

*al comma 2, lettera e), dopo la parola:* anziane *inserire la seguente:* e;

*al comma 2, lettera f), dopo la parola:* anziane *inserire la seguente:* e;

*al comma 2, lettera i), dopo la parola:* anziane *inserire la seguente:* e;

*al comma 2, lettera l), numero 1), dopo la parola:* anziana *inserire le seguenti:* e non autosufficiente;

*al comma 2, lettera n), numero 2), dopo le parole:* dell'anziano *inserire le seguenti:* e della persona non autosufficiente;

*alla rubrica dell'articolo, dopo la parola:* anziane *inserire la seguente:* e.

**4.11.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, lettera a), dopo la parola:* anziana *inserire la seguente:* e.

*Conseguentemente:*

*al comma 2, lettera c), dopo la parola:* anziane *inserire la seguente:* e;

*al comma 2, lettera e), dopo la parola:* anziane *inserire la seguente:* e;

*al comma 2, lettera i), dopo la parola:* anziana *inserire la seguente:* e;

alla rubrica dell'articolo, dopo la parola: anziane inserire la seguente: e.

#### 4.12. Zanella.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: dell'età anagrafica e dopo le parole: delle condizioni di fragilità inserire le seguenti: dovute alla presenza di patologie croniche irreversibili o a loro esiti e alla dipendenza dall'aiuto di altri per il soddisfacimento delle funzioni vitali,.

#### 4.13. Ruffino.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: disabilità pregressa inserire le seguenti: ovvero maturabile in costanza della condizione di anziano e aggiungere, in fine, le parole: nonché, con riferimento alla condizione di disabilità, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.

#### 4.14. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) definizione del Sistema nazionale per le persone anziane non autosufficienti (SNAA) come modalità organizzativa permanente per il governo unitario e la realizzazione congiunta dell'insieme di tutte le misure a titolarità pubblica – di Stato, regioni e comuni – dedicate all'assistenza degli anziani non autosufficienti, che mantengono le titolarità esistenti. Lo SNAA, pertanto, poggia sui principi di piena collaborazione e di coordinamento tra Stato, regioni e comuni, nel rispetto delle competenze di ognuno. Lo SNAA si articola in:

1) un sistema di *governance* istituzionale multilivello statale, regionale, locale;

2) un sistema di programmazione integrata multilivello statale, regionale, locale;

3) misure per il coordinamento tra gli ambiti territoriali distrettuali e gli ambiti territoriali sociali.

*b-bis*) nell'ambito delle attività dello SNAA rientrano:

1) il sistema unico di valutazione dei bisogni di salute e assistenza articolato su due livelli: la valutazione multidimensionale unificata e la valutazione di competenza delle unità di valutazione multidimensionali nei territori:

2) l'erogazione delle misure assistenziali di competenza statale erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale;

3) il coordinamento e l'integrazione della filiera assistenziale di tipo residenziale e l'erogazione delle relative prestazioni;

4) il coordinamento e l'integrazione della filiera assistenziale di tipo domiciliare e l'erogazione delle relative prestazioni;

*b-ter*) lo SNAA programma in modo integrato tutti i servizi, gli interventi e le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore. Vi concorrono i seguenti soggetti, secondo le rispettive prerogative e competenze:

1) a livello statale, il CIPA, cui compete l'adozione del « Piano nazionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana »;

2) a livello regionale, la rete regionale per l'assistenza integrata alle persone anziane non autosufficienti, composta dal Presidente della giunta o suo delegato, che la presiede, dagli assessori competenti, dai Presidenti delle Conferenze dei sindaci degli ATS, dai direttori generali delle aziende sanitarie e dalla direzione regionale dell'INPS. Ad essa compete l'elaborazione del « Piano regionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana », in cui viene definita la programmazione di tutte le misure regionali a titolarità pub-

blica dedicate agli anziani non autosufficienti, con la definizione degli obiettivi di servizio in attuazione dei LEA e dei LEPS riferiti alle persone anziane non autosufficienti, nonché di eventuali ulteriori obiettivi di servizio finalizzati a incrementare o ampliare i livelli essenziali;

3) a livello locale, la rete territoriale per l'assistenza integrata alle persone anziane non autosufficienti, le cui competenze sono attribuite alla Conferenza dei sindaci di ambito integrata dal direttore generale dell'azienda sanitaria di riferimento. Alle sedute della rete territoriale partecipano il responsabile dell'ATS e il responsabile del distretto sanitario. La rete territoriale elabora il « Piano locale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana » in cui viene definita la programmazione di tutte le misure locali a titolarità pubblica dedicate agli anziani non autosufficienti, con la definizione degli obiettivi di servizio in attuazione dei LEA e dei LEPS riferiti alle persone anziane non autosufficienti, nonché di eventuali ulteriori obiettivi di servizio finalizzati a incrementare o ampliare i livelli essenziali.

#### 4.15. Girelli.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: per la popolazione anziana aggiungere le seguenti: malata cronica.*

*Conseguentemente:*

*alla lettera c), alinea sopprimere le parole: in modo integrato e sostituire le parole: popolazione anziana non autosufficiente con le seguenti: popolazione anziana malata cronica, non autosufficiente con bisogni sociali ovvero socio-assistenziali, aggiuntivi agli interventi sanitari e socio-sanitari garantiti dal Servizio sanitario nazionale;*

*alla lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) a livello regionale, gli assessorati regionali competenti nelle politiche sociali e socio-assistenziali e i comuni di ciascuna regione;

*alla lettera c), numero 3), sopprimere le parole: e il distretto sanitario;*

*alla lettera e) sostituire le parole: persone anziane non autosufficienti con le seguenti: persone anziane malate croniche non autosufficienti con bisogni sociali e socio-assistenziali e sopprimere le parole da: ferme restando fino alla fine della lettera;*

*sostituire la lettera f) con la seguente:*

*f) coordinamento a livello centrale del Ministero della salute, a livello regionale degli assessori alla sanità, a livello locale delle aziende sanitarie e dei distretti socio-sanitari e collegamento con le attività e gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi che svolgono nel settore sociale attività incidenti sullo stato di salute della popolazione anziana, in particolare se malata cronica e non autosufficiente, ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA in capo al settore sanitario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;*

*alla lettera i), sopprimere le parole: l'accesso ai servizi dello SNAA e.*

#### 4.16. Ruffino.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con le seguenti:*

*c) ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, adozione di un sistema di monitoraggio nazionale dei servizi e degli interventi rivolti alla popolazione anziana non autosufficiente, derivante dall'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi nell'ambito dello SNAA;*

*c-bis) al fine di individuare le aree di miglioramento nella qualificazione delle risposte per i diversi target di utenza, definizione di un'apposita griglia dei fabbisogni*

e delle risposte, quale strumento standardizzato utilizzabile dalle amministrazioni territoriali per mettere a confronto i profili di fabbisogno assistenziale degli utenti, come rilevati attraverso la Valutazione Multidimensionale Unificata, e i servizi e gli interventi corrispondentemente somministrati;

**4.17.** Girelli.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), dopo le parole: i comuni inserire le seguenti: , i distretti sanitari.*

**4.18.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis)* al fine di garantire la coerenza e l'armonizzazione tra i livelli essenziali delle prestazioni (LEPS) rivolti alle persone anziane non autosufficienti e dei relativi obiettivi di servizio, e i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), nella sua articolazione multilivello il sistema SNAA:

1) individua, coordina e integra i Livelli essenziali di erogazione che definiscono le prestazioni, gli interventi, le attività sanitarie a rilevanza sociale e di quelle sociali a rilevanza sanitaria considerate indispensabili per rispondere a un accertato e valutato bisogno complesso legato alle non autosufficienze; i Livelli essenziali di processo che definiscono i percorsi assistenziali integrati e i loro elementi costitutivi: orientamento e accesso, prima valutazione, valutazione multidimensionale, piano assistenziale personalizzato, valutazione degli obiettivi di salute raggiunti; i livelli essenziali di organizzazione che definiscono l'insieme delle condizioni istituzionali, tecnico-professionali, amministrative e contabili, essenziali e indispensabili per l'effettiva realizzazione dei livelli essenziali di erogazione o di processo;

2) per ogni gruppo di Livelli essenziali definisce contenuti, parametri, *standard* e modalità che qualificano il singolo

livello essenziale sia in ambito sanitario che in ambito sociale secondo l'articolazione multilivello statale, regionale, locale;

**\* 4.19.** Zanella.

**\* 4.20.** Girelli.

*Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: , nonché con quanto previsto dall'articolo 1, commi da 791 a 798, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;*

**4.21.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*e)* ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, adozione di un sistema di monitoraggio nazionale dell'erogazione dei LEPS, dei servizi e degli interventi per le persone anziane non autosufficienti, derivante dall'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale, nonché di valutazione dei risultati e di un correlato sistema di interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o dei LEPS;

**4.22.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*e-bis)* al fine di individuare le aree di miglioramento nella qualificazione delle risposte per i diversi bacini di utenza, definizione dei fabbisogni e delle risposte, quale strumento standardizzato utilizzabile dalle amministrazioni territoriali per mettere a confronto i profili di fabbisogno assistenziale degli utenti, come rilevati attraverso la valutazione multidimensionale unificata,

e i servizi e gli interventi corrispondentemente somministrati;

**4.23.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*e-bis) adozione di un sistema di monitoraggio volto a garantire l'attribuzione della residenza per le persone senza fissa dimora di età superiore ai sessantacinque anni, che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio, in conformità alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228;*

**4.24.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

*Al comma 2, lettera g), sostituire la parola: promozione con la seguente: realizzazione e sostituire le parole: residenti ovvero regolarmente soggiornanti e dimoranti con le seguenti: presenti.*

**4.25.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

*Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: residenti ovvero regolarmente soggiornanti e dimoranti.*

\* **4.26.** Zanella.

\* **4.27.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: non autosufficienti inserire le seguenti: anche con disabilità pregresse.*

**4.28.** Zanella.

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: non autosufficienti inserire le seguenti: anche con disabilità pregresse.*

*Conseguentemente:*

*alla lettera l), numero 1), dopo la parola: statale aggiungere le seguenti: in armonia con quanto stabilito dalla legge 22*

*dicembre 2021, n. 227 e dai relativi decreti attuativi;*

*alla lettera s), dopo la parola: anziana aggiungere le seguenti: nonché rispetto alle quali la condizione di disabilità subentri successivamente,.*

**4.29.** Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: dello SNAA con le seguenti: del Servizio sanitario nazionale e del Servizio socio-assistenziale degli ATS.*

**4.30.** Zanella.

*Al comma 2, lettera l), alinea, dopo le parole: persona anziana non autosufficiente inserire le seguenti: , anche con disabilità pregresse.*

**4.31.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) la previsione in capo all'azienda sanitaria locale della valutazione multidimensionale secondo criteri standardizzati e omogenei a livello nazionale, finalizzata all'identificazione dei fabbisogni sanitari e socio-sanitari rientranti nei LEA nonché alla individuazione della condizione di situazione di gravità e non autosufficienza. La Commissione, su richiesta dell'interessato o di chi lo rappresenta, è integrata funzionalmente da personale dell'istituto nazionale della previdenza sociale per l'accertamento delle prestazioni di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e dal personale dei servizi sociali degli enti locali per le eventuali prestazioni LEPS aggiuntive;

*Conseguentemente, alla medesima lettera l), numero 2), sostituire le parole: fabbisogni assistenziali con le seguenti: fabbisogni socio-sanitari, sociali e socio-assistenziali.*

**4.32.** Ruffino.

*Al comma 2, lettera l), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: e ad invarianza dei benefici già conseguiti prima della entrata in vigore della presente legge.*

**4.33.** Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Al comma 2, lettera l), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La valutazione multidimensionale unificata nazionale viene resa fruibile in forma completa e digitalizzata alle unità di valutazione multidimensionali territoriali, per quanto necessario alle funzioni di cui al numero 2).*

\* **4.34.** Zanella.

\* **4.35.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

\* **4.36.** Girelli.

*Al comma 2, lettera l), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La valutazione multidimensionale unificata nazionale viene resa fruibile in forma completa e digitalizzata alle unità di valutazione multidimensionali territoriali, per le finalità di cui al numero 2).*

**4.37.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, lettera l), numero 2), dopo la parola: partecipazione inserire la seguente: obbligatoria.*

**4.38.** Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Al comma 2, lettera l), numero 2), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In sede di valutazione delle condizioni della persona anziana e di successiva definizione del PAI, sono individuati e condivisi gli interventi a carico dei servizi professionali e quelli a carico del caregiver familiare. Sono altresì contestualmente valutate e considerate le condizioni del caregiver familiare,*

*ove presente, avuto riguardo ai suoi specifici bisogni di supporto, anche psicologico.*

**4.39.** Malavasi.

*Al comma 2, lettera l), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale valutazione è condizione per l'accesso alle prestazioni di competenza regionale e locale.*

**4.40.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, lettera l), numero 3), sostituire le parole: cura e assistenza con la seguente: salute.*

**4.41.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

*Al comma 2, lettera l), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: , che per le persone anziane con disabilità è parte integrante del più ampio progetto individuale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, in stretta coerenza e raccordo con quanto previsto da tale legge.*

**4.42.** Bonetti.

*Al comma 2, lettera l), numero 3), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il budget di cura e assistenza è graduato per crescere all'aumentare del grado di non autosufficienza, ed è composto per il 50 per cento da risorse del Servizio sanitario nazionale, indipendentemente dalla condizione economica del non autosufficiente, e per il 50 per cento da risorse dell'utente o degli enti gestori dei servizi sociali quando egli non ha capacità economiche sufficienti. Tale budget viene trasformato nella retta per l'inserimento in strutture residenziali, oppure nella gamma di interventi di assistenza tutelare al domicilio per supportare il non autosufficiente negli atti della vita quotidiana.*

**4.43.** Ruffino.

*Al comma 2, lettera n), alinea, sostituire le parole:* assicurando il coinvolgimento degli ATS e del Servizio sanitario nazionale, nei limiti della capienza e della destinazione delle rispettive risorse, finalizzata *con le seguenti:* , ai fini dell'istituzione di un servizio di assistenza domiciliare integrata sociosanitaria, sanitaria e sociale (ADISS), finalizzato.

**4.44.** Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Al comma 2, lettera n), alinea, sostituire le parole:* , assicurando il coinvolgimento degli ATS e del Servizio sanitario nazionale, nei limiti della capienza e della destinazione delle rispettive risorse, *con le seguenti:* ai fini dell'unificazione in un servizio di assistenza domiciliare integrata sociosanitaria e sociale,.

**4.45.** Zanella.

*Al comma 2, alla lettera n), alinea, sopprimere le parole:* nei limiti della capienza e della destinazione delle rispettive risorse, finalizzata, *e sostituire le parole:* della normativa e delle risorse disponibili a legislazione vigente, *a con le seguenti:* al fine di.

*Conseguentemente, alla medesima lettera n), sopprimere il numero 2).*

**4.46.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

*Al comma 2, lettera n), alinea, sopprimere le parole da:* basato sulla presa in carico *fino a:* statale e regionale.

**4.47.** Ruffino.

*Al comma 2, lettera n), sostituire il numero 1), con il seguente:*

1) con riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare, fermi restando i rispettivi ambiti di competenza degli ATS e del Servizio sanitario, integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domici-

liare (SAD), ai fini dell'unificazione in un servizio di assistenza domiciliare integrata sociosanitaria e sociale (ADISS) finalizzato, con un approccio di efficientamento e di maggior efficacia delle azioni, della normativa e delle risorse disponibili a legislazione vigente, a garantire un'offerta integrata di assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria, secondo un approccio basato sulla presa in carico di carattere continuativo e multidimensionale, orientato a favorire, anche progressivamente, entro i limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione integrata socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale;.

**4.48.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, lettera n), sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) l'erogazione congiunta di una pluralità di servizi medico-infermieristico-riabilitativi-diagnostici di sostegno nell'espletamento delle attività fondamentali della vita quotidiana e di affiancamento a *care-giver* e assistenti familiari, da definire in relazione alle condizioni dell'anziano e dei suoi familiari anche con riferimento alle necessità dei pazienti cronici e complessi;.

**4.49.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, lettera n), sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) l'erogazione congiunta di una pluralità di servizi medico-infermieristico-riabilitativi-diagnostici, di sostegno nell'espletamento delle attività fondamentali della vita quotidiana e di affiancamento a *care-giver* familiari e assistenti familiari, da definire in relazione alle condizioni dell'anziano e dei suoi familiari;.

**4.50.** Zanella.

*Al comma 2, lettera n), sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) la ottimizzazione dell'offerta vigente di prestazioni sociali e socio-sanitarie

che tenga conto delle condizioni dell'anziano e l'offerta di interventi di durata intensità adeguate alle condizioni del medesimo, anche con riferimento alle necessità dei pazienti cronici e complessi;

**4.51.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, lettera n), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

3-bis) l'offerta di un piano di assistenza domiciliare tutelare che obbligatoriamente contenga più modalità possibili, da concordare con la famiglia per adattarle alla specifica situazione: assegni di cura per assumere lavoratori di fiducia da parte della famiglia, ivi inclusi i supporti per reperirli e amministrare il rapporto di lavoro, ove la famiglia non sia in grado, contributi alla famiglia che assiste da sé, affidamento a volontari, buoni servizio per ricevere da fornitori accreditati assistenti familiari e pacchetti di altre prestazioni, tra cui pasti a domicilio, telesoccorso, ricoveri di sollievo, piccole manutenzioni, trasporti ed accompagnamenti, operatori pubblici, ovvero di imprese affidatarie, al domicilio.

**4.52.** Ruffino.

*Al comma 2, dopo la lettera o), inserire la seguente:*

o-bis) promozione di programmi di valutazione degli esiti dei trattamenti forniti dai soggetti erogatori volti a rafforzare la scelta e la valutazione da parte delle persone anziane dei servizi in termini di esiti di salute;

**4.53.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Al comma 2, sostituire la lettera p) con la seguente:*

p) con riferimento ai servizi semiresidenziali, promozione dell'offerta di interventi complementari di sostegno, con risposte diversificate in base ai profili indi-

viduali integrate da attività di socialità e di arricchimento della vita. A tal fine sono definiti:

1) la tipologia delle prestazioni che devono essere erogate e gli *standard* di personale minimo che devono essere garantiti nelle diverse tipologie di strutture semiresidenziali;

2) gli obiettivi di servizio relativi alla diffusione dei servizi semiresidenziali nel territorio;

3) il modello di integrazione con le reti sanitarie e sociali di comunità secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77.

**4.54.** Girelli.

*Al comma 2, lettera p), sostituire le parole: promozione dell'offerta con la seguente: disponibilità.*

**4.55.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Al comma 2, sopprimere la lettera q).*

*Conseguentemente, sostituire la lettera r) con la seguente:*

r) revisione dei criteri di autorizzazione e accreditamento nonché individuazione di un sistema tariffario nazionale dei soggetti pubblici e privati, anche del Terzo Settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e semiresidenziali, socio assistenziali, socio sanitari e sanitari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione. Tali criteri dovranno garantire: 1) adeguati livelli di intensità assistenziale in funzione dei bisogni degli anziani non autosufficienti presenti nel territorio e delle loro specifiche esigenze di cura così come rilevati dalle UVM e definite nel PAI nonché *standard* organizzativi omogenei a livello nazionale in termini di tipologia di personale impiegato; 2) l'applicazione al proprio personale,

da parte dei soggetti erogatori privati e degli enti del Terzo Settore, del CCNL di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; 3) la determinazione di un sistema tariffario, revisionabile ogni triennio, che tenga conto delle retribuzioni determinate dall'applicazione del CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché i costi della salute e sicurezza sul lavoro.

**4.56.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, lettera q), sopprimere le parole: , anche attraverso la rimodulazione della dotazione di personale, nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali.*

**4.57.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, lettera q), sostituire le parole da: la rimodulazione fino a: facoltà assunzionali con la seguenti: il rafforzamento della dotazione di personale, nell'ambito della progressiva capacità assunzione stabiliti con successivi interventi legislativi.*

**4.58.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, lettera q), sopprimere le parole: nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali,.*

**\* 4.59.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

**\* 4.60.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

*Al comma 2, lettera q), aggiungere, in fine, le parole: A tal fine sono definiti:*

1) la tipologia delle prestazioni che devono essere erogate nelle diverse tipologie di strutture residenziali;

2) gli obiettivi di servizio relativi alla diffusione dei servizi residenziali nel territorio;

3) il modello di integrazione con le reti sanitarie e sociali di comunità, in coerenza con il decreto 23 maggio 2022, n. 77.

**\*\* 4.61.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

**\*\* 4.62.** Girelli.

*Al comma 2, sostituire la lettera r) con la seguente:*

*r) revisione dei criteri di autorizzazione e accreditamento nonché individuazione di un sistema tariffario nazionale dei soggetti pubblici e privati, anche del Terzo Settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e semiresidenziali, socio assistenziali, socio sanitari e sanitari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione. Tali criteri dovranno garantire:*

1) adeguati livelli di intensità assistenziale in funzione dei bisogni degli anziani non autosufficienti presenti nel territorio e delle loro specifiche esigenze di cura così come rilevati dalle UVM e definite nel PAI nonché *standard* organizzativi omogenei a livello nazionale in termini di tipologia di personale impiegato.

2) l'applicazione al proprio personale, da parte dei soggetti erogatori privati e degli enti del Terzo Settore, del CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3) la determinazione di un sistema tariffario, revisionabile ogni triennio, che tenga conto delle retribuzioni determinate dall'applicazione del CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazio-

nale nonché i costi della salute e sicurezza sul lavoro;

**4.63.** Zanella.

*Al comma 2, sostituire la lettera r) con la seguente:*

r) accreditamento, nonché individuazione di un sistema tariffario nazionale, ove non già disponibile, dei soggetti pubblici e privati, anche del Terzo Settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e semiresidenziali, socio assistenziali, socio sanitari e sanitari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione. Tali criteri dovranno garantire:

1) adeguati livelli di intensità assistenziale in funzione dei bisogni degli anziani non autosufficienti presenti nel territorio e delle loro specifiche esigenze di cura così come rilevati dalle unità di valutazione multidimensionali e definite nel PAI nonché *standard* organizzativi omogenei a livello nazionale in termini di tipologia di personale impiegato;

2) l'applicazione al proprio personale, da parte dei soggetti erogatori privati e degli enti del Terzo settore, del CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

3) la determinazione di un sistema tariffario, revisionabile ogni triennio, che tenga conto delle retribuzioni determinate dall'applicazione del CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché i costi della salute e sicurezza sul lavoro.

**4.64.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, lettera r), dopo la parola: semplificazione aggiungere le seguenti: , controllo e monitoraggio.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera r), dopo le parole: e di accreditamento inserire le seguenti: tenendo conto dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti, tutelando l'anziano dalle condizioni di isolamento, segregazione, discriminazioni, e dopo le parole: centri multiservizi socio-assistenziali, sociosanitari e sanitari inserire le seguenti: , prevedendo tra i suddetti criteri apposite clausole sociali, orientate, tra l'altro, a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore,.*

**4.65.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Al comma 2, lettera r), dopo le parole: sociosanitari e sanitari inserire le seguenti: e per l'erogazione di terapie domiciliari o servizi di diagnostica domiciliare,.*

**4.66.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, lettera r), sopprimere le parole: , tenendo in considerazione anche la presenza di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, finalizzati alla prevenzione e alla garanzia della sicurezza degli utenti.*

**4.67.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, lettera r), aggiungere, in fine, le parole: , assicurando la centralità del servizio pubblico e la congruità della dotazione organica e dei diritti dei lavoratori.*

**4.68.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

*Al comma 2, lettera s), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

3) a poter partecipare, o, se già in atto, a poter proseguire senza soluzione di continuità nel programma « vita indipendente » volto a garantire alla persona con

disabilità quanto necessario per soddisfare le proprie aspirazioni professionali, sociali e personali, adattando le misure volte al sostegno di ogni singolo programma ai bisogni derivanti dalle mutazioni della situazione socio-sanitaria oltre che connesse all'età.

**4.69.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:*

t) rafforzamento dell'integrazione e dell'interoperabilità di tutti i sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni competenti nell'ambito della programmazione, operabilità e monitoraggio delle misure in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti.

**4.70.** Quartini.

*Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:*

t) previsione che la valutazione della condizione economica non debba essere usata per determinare l'accesso alle prestazioni e la loro fruibilità, ma unicamente per identificare la successiva contribuzione al costo degli interventi a carico del cittadino.

**4.71.** Ruffino.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. I decreti di cui al comma 1 sono adottati coordinando le norme con quanto previsto dai decreti legislativi attuativi della legge 22 dicembre 2021, n. 227 « Delega al Governo in materia di disabilità ».

**4.72.** Zanella.

## ART. 5.

*Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:*

a) promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in

favore delle persone anziane non autosufficienti e definire le modalità di formazione del personale addetto al supporto e all'assistenza delle persone anziane, mediante:

1) definizione di percorsi formativi idonei allo svolgimento delle attività professionali prestate nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone anziane non autosufficienti presso i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e nei centri residenziali;

2) definizione degli *standard* formativi degli assistenti familiari impegnati nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, al fine della qualificazione professionale e senza la previsione di requisiti di accesso per l'esercizio della professione stessa, mediante apposite linee guida nazionali da adottare con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che definiscano i contenuti delle competenze degli assistenti familiari e i riferimenti univoci per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze pregresse comunque acquisite, in linea con i livelli di inquadramento presenti nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico comparativamente più rappresentativa. Alle attività di cui al presente numero le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

3) identificazione, nel rispetto dei limiti di spesa di personale previsti dalla normativa vigente, dei fabbisogni regionali relativi alle professioni e ai professionisti afferenti al modello di salute bio-psico-sociale occupati presso le organizzazioni pubbliche e private coinvolte nelle azioni previste dalla presente legge.

**5.1.** Ruffino.

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni di cura domiciliari in favore delle persone anziane non autosufficienti e allo scopo di poter beneficiare dei vantaggi terapeutici e psicologici che derivano dal poter proseguire le cure al proprio domicilio, in presenza di familiari o di conoscenti che si assumano il compito di svolgere, direttamente o mediante l'aiuto di terzi, il ruolo di accuditore domiciliare, prevedere:

1) l'erogazione dei contributi per le prestazioni domiciliari di assistenza tutelare informale destinati a familiari o conoscenti, finalizzati a rendere economicamente sostenibile l'impegno di accuditore della persona non autosufficiente; contributi economici ad affidatari e rimborsi spese a volontari; contributo economico mensile da erogare alla persona non autosufficiente curata a domicilio, o a chi la rappresenta, tenendo conto delle spese vive documentate sostenute per stipendi e contributi del personale non sanitario che assicura le indispensabili attività di vigilanza e di sostegno, nonché gli interventi necessari per la degenza domiciliare sulla base delle intese stipulate con l'azienda sanitaria locale;

2) l'erogazione delle prestazioni sanitarie al domicilio dagli operatori delle professioni sanitarie sono a carico del Servizio sanitario nazionale. Le risorse per le prestazioni domiciliari di cui al numero 1) di assistenza tutelare informale alla persona indispensabili ai fini della tutela della salute e del mantenimento a domicilio della persona non autosufficiente, sono a carico del Servizio sanitario nazionale nella misura del 60 per cento dell'importo, sostenuto in caso di ricovero in una residenza assistenziale sanitaria per lo stesso utente, calcolato in base al progetto di assistenza individuale (PAI) di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017;

3) l'erogazione in via prioritaria delle prestazioni di cui al numero 2), nel caso vi sia la disponibilità dell'interessato e della persona che deve assicurare le prestazioni ventiquattrore ore su ventiquattro, direttamente o mediante l'aiuto di terzi, previo accertamento di idoneità da parte dell'azienda sanitaria locale. I costi residui sono a carico dell'utente e in subordine del comune di residenza dell'utente stesso;

4) verifica periodica da parte dell'azienda sanitaria locale del buon andamento delle prestazioni domiciliari e sospende i contributi economici di cui al numero 1) nei casi in cui l'accuditore domiciliare non rispetti le indicazioni previste per gli interventi di urgenza a garanzia delle prestazioni sanitarie e le altre attività indifferibili per le persone non autosufficienti stabilite dalla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, lettera l), numero 1), della presente legge.

**5.2.** Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti.

**5.3.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

*Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: promuovere con la seguente: realizzare.*

**5.4.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) l'introduzione, in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno

assistenziale sotto forma di servizi alla persona, di valore comunque non inferiore alle ulteriori prestazioni di cui al secondo periodo, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8 incrementate secondo le previsioni del comma 4-bis del medesimo articolo 8. Tale prestazione, quando fruita, assorbe le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**5.5.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, lettera a), numero 1), primo periodo, dopo le parole:* prestazione universale graduata *aggiungere le seguenti:* , da sottoporre a verifica e valutazione annuale,.

**5.6.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sopprimere le parole:* e alle ulteriori prestazioni di cui al secondo periodo;

b) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

\* **5.7.** Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

\* **5.8.** Girelli.

*Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* La scelta del soggetto beneficiario della prestazione di cui al periodo precedente è espressamente esercitata dalla singola persona o da colui che ne ha la rappresentanza legale o dall'amministratore di sostegno ed è revocabile in ogni momento, senza oneri o penalizzazioni per la stessa.

**5.9.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente:* Tale prestazione, quando fruita, assorbe parte dell'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in misura non superiore al valore della prestazione stessa, e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**5.10.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente:* All'attuazione della prestazione di cui alla presente lettera si provvede mediante le risorse del cui all'articolo 8.

**5.11.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2 lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:*

1-bis) l'introduzione, sentite le parti sociali e le associazioni di settore, in via sperimentale per un periodo di tre anni, da sottoporre poi a verifica, dell'estensione dei servizi di *Home Care Premium* da parte dell'INPS, agli ultra settantacinquenni in condizioni di disagio sociale, con particolare attenzione a coloro che abbiano limitazioni motorie o siano residenti da soli presso la propria abitazione.

**5.12.** Ciani.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* al fine di promuovere *con le seguenti:* al fine di conseguire;

b) *sopprimere le parole:* e il riordino;

c) *sopprimere le parole:* , anche mediante la rimodulazione delle aliquote e dei termini, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,;

d) *sostituire le parole:* per sostenere e promuovere *con le seguenti:* per sostenere e assicurare.

**5.13.** Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole:* per sostenere e promuovere l'occupazione di qualità *aggiungere le seguenti:* attraverso l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

*Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

2-bis) riconoscimento dei percorsi formativi previsti dal contratto collettivo nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

**5.14.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, lettera a), numero 2) dopo le parole:* per sostenere e promuovere l'occupazione di qualità *aggiungere le seguenti:* attraverso l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

**5.15.** Zanella.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole:* , consentendo agli enti del Terzo settore, alle cooperative sociali e alle imprese sociali di coordinare tutte le azioni connesse a tale obiettivo.

**5.16.** Zanella.

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) aggiornare e definire il percorso formativo e il fabbisogno del personale impiegato per il supporto e l'assistenza delle persone anziane, mediante:

1) riforma della figura e del profilo dell'operatore socio sanitario in linea con l'inserimento nell'area delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché con la recente attribuzione del ruolo socio-sanitario previsto dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, attraverso una revisione delle competenze e attività previste dall'Accordo del 22 febbraio 2001 tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso la creazione di nuovi percorsi di formazione e specializzazione degli operatori socio-sanitari da realizzare negli istituti professionali ad indirizzo socio-sanitario che siano omogenei su tutto il territorio nazionale;

2) definizione delle modalità di formazione degli assistenti familiari impegnati nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, mediante linee di indirizzo nazionali per la qualificazione del lavoro di cura e il relativo iter formativo regionale, che definiscano un repertorio di competenze e qualificazioni oltre che criteri univoci di valutazione delle competenze pregresse comunque acquisite, in linea coi livelli di inquadramento presenti nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico comparativamente più rappresentativo;

3) aggiornamento dei profili professionali dell'assistente sociale, tenendo conto dell'inserimento nell'area delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e della recente attribuzione del ruolo socio-sanitario previsto dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché dei pedagogisti;

4) identificazione dei fabbisogni regionali per assistenti sociali, pedagogisti, infermieri di famiglia e di comunità, nonché degli operatori sociosanitari.

**5.17.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) definizione e revisione di idonei percorsi di studio e di formazione circoscritti alle figure professionali attualmente esistenti del sistema sanitario, sociosanitario e sociale, al fine di migliorare i servizi e le risposte del sistema di assistenza e cura alle persone anziane e alle persone non autosufficienti, con particolare riguardo alla promozione di un approccio basato sulla multidimensionalità, sulla conoscenza dei fattori di rischio di perdita dell'autonomia, nonché sui modelli di assistenza alle persone anziane e alle persone non autosufficienti nei vari ambiti di vita e di cura quali i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e residenziali, ponendo l'attenzione all'integrazione degli approcci tecnici e scientifici con quelli relativi alla cura della relazione umana con le persone, nonché all'etica delle relazioni d'aiuto al fine di valorizzare e migliorare gli interventi assistenziali, terapeutici, di supporto psicologico e riabilitativi e favorire l'integrazione tra interventi sociali e interventi sanitari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione.

*Conseguentemente, alla medesima lettera b), numero 2), secondo periodo, sopprimere le parole:* e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**5.18.** Zanella.

*Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) definizione e revisione di idonei percorsi di studio e di formazione circo-

scritti alle figure professionali attualmente esistenti del sistema sanitario, sociosanitario e sociale, al fine di migliorare i servizi e le risposte del sistema di assistenza e cura alle persone anziane e alle persone non autosufficienti, con particolare riguardo alla promozione di un approccio basato sulla multidimensionalità, sulla conoscenza dei fattori di rischio di perdita dell'autonomia, nonché sui modelli di assistenza alle persone anziane e alle persone non autosufficienti nei vari ambiti di vita e di cura quali i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e residenziali, ponendo l'attenzione all'integrazione degli approcci tecnici e scientifici con quelli relativi alla cura della relazione umana con le persone, nonché all'etica delle relazioni d'aiuto al fine di valorizzare e migliorare gli interventi assistenziali, terapeutici, di supporto psicologico e riabilitativi e favorire l'integrazione tra interventi sociali e interventi sanitari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione.

**5.19.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

2-bis) riconoscimento dei percorsi formativi previsti dal contratto collettivo nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

**5.20.** Zanella.

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole:* , comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

**5.21.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

*Al comma 2, lettera c), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:*

1) la ricognizione e ridefinizione della normativa di settore e la predisposizione di una legge mirata al riconoscimento dei diritti del *caregiver* familiare in ottica di pari opportunità di accesso al mercato del lavoro, alla conciliazione nonché a copertura di aspetti previdenziali e pensionistici rapportati all'attività assistenziale definita nel PAI;

2) l'attivazione di azioni formative finalizzate a sviluppare competenze inerenti le funzioni espletate nell'ambito del PAI della persona assistita e la promozione di interventi diretti alla certificazione delle competenze professionali acquisite nel corso dell'esperienza maturata al fine di favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo.

#### **5.22. Malavasi.**

*Al comma 1, lettera c), sostituire i numeri 2) e 3) con i seguenti:*

2) introduzione di specifiche tutele nell'ambito previdenziale e assicurativo e per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro;

3) interventi di formazione e di certificazione delle competenze professionali acquisite nel corso dell'esperienza maturata;

4) interventi di sostegno anche psicologico;

5) forme di partecipazione delle rappresentanze dei *caregiver* familiari, nell'ambito della programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria a livello nazionale, regionale e locale.

#### **5.23. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.**

*Al comma 2, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

2-bis) la progressiva promozione, nell'ambito degli strumenti di programmazione nazionale, regionale e territoriale, nei

limiti delle dotazioni destinabili a legislazione vigente, di forme di integrazione e sostegno al *caregiver* familiare, al fine di evitare che dall'impegno assistenziale possa derivare un pregiudizio alla vita lavorativa, al completamento di percorsi di studio e formazione, nonché all'esercizio delle responsabilità genitoriali ed educative nei confronti dei figli minori di età;

*Conseguentemente, alla medesima lettera c), numero 3), alle parole: forme di partecipazione premettere le seguenti: l'audizione e.*

#### **5.24. Bonetti.**

*Al comma 2, lettera c), numero 3), dopo le parole: rappresentanze dei *caregiver* familiari aggiungere le seguenti: e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.*

#### **\* 5.25. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.**

#### **\* 5.26. Zanella.**

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) definizione di prestazioni complementari rispetto alla normativa vigente in materia di assistenza agli anziani, in una prospettiva integrata di utilizzo di risorse pubbliche e private che garantiscano equità e solidarietà nell'accesso alle cure. Tali prestazioni integrative sono adottate secondo principi mutualistici e solidaristici basati su criteri di non selezione dei rischi sanitari e di non discriminazione nei confronti di particolari gruppi o soggetti e si attengono ai seguenti principi:

1) individuazione dei profili di non autosufficienza di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge;

2) definizione delle prestazioni da erogarsi sotto forma di servizi e/o rendite, secondo la valutazione multidimensionale integrata e il progetto assistenziale individualizzato di cui all'articolo 4, comma 2, lettera l), numero 2, della presente legge;

3) copertura, anche attraverso specifiche agevolazioni fiscali, del rischio di non autosufficienza e dei relativi costi in età attiva, senza soluzione di continuità sino alla cessazione dell'attività lavorativa, su base collettiva (sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi e per altre forme di lavoro non ricomprese nei CCNL) o individuale;

4) previsione di modalità specifiche per adesioni di carattere individuale e volontario anche da parte di soggetti in quietanza e per realizzare la continuità della copertura anche in caso di modifica contrattuale;

5) organizzazione del finanziamento delle prestazioni integrative di non autosufficienza secondo il criterio della capitalizzazione collettiva con accantonamento di capitali.

**5.27.** Girelli.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*d) al fine di promuovere la definizione di rette a carico degli anziani non autosufficienti accolti in presidi residenziali e semiresidenziali che rispondano ai criteri di equità verticale, di equità orizzontale e di equa contribuzione dei familiari, previsione di una revisione complessiva della materia della compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza.*

\* **5.28.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

\* **5.29.** Girelli.

#### ART. 8.

*Al comma 1, alinea, dopo la parola: risorse aggiungere le seguenti: aggiuntive individuate con provvedimento legislativo e le risorse.*

*Conseguentemente:*

*al comma 3, sopprimere le parole: previste a legislazione vigente e dopo le parole:*

Fondo sanitario nazionale *aggiungere le seguenti:* incrementato con provvedimento legislativo in conformità ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge;

*dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Con provvedimenti specifici, a partire dalla prima legge di bilancio successiva all'entrata in vigore della presente legge, è avviato un processo di progressivo incremento delle risorse di cui al comma 1, per sostenere l'attuazione delle deleghe recate dal presente provvedimento, e in particolare per il potenziamento di un fondo pubblico e universale per la non autosufficienza, per il consolidamento strutturale del sistema dei LEPS a favore delle persone non autosufficienti sull'intero territorio nazionale e l'integrazione con i Livelli di assistenza sanitaria;

*al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: salvo quanto previsto dal comma 4-bis.*

\* **8.1.** Zanella.

\* **8.2.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: derivanti dal riordino e dalla modificazione delle misure con le seguenti: , opportunamente incrementate,.*

**8.3.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a) del Fondo sanitario nazionale, mediante le risorse derivanti dal trasferimento alle regioni e alle province autonome delle relative quote per assicurare il concreto riconoscimento dei LEA;*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

**8.4.** Ruffino.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:* del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, *aggiungere le seguenti:* esclusivamente per le finalità destinate alla non autosufficienza.

**8.5.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* anziane non autosufficienti *con le seguenti:* delle persone non autosufficienti.

**8.6.** Zanella.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:* anziane non autosufficienti *con le seguenti:* delle persone non autosufficienti.

**8.7.** Zanella.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*c-bis)* delle risorse aggiuntive necessarie a rendere esigibili i LEPS individuati ai sensi della normativa vigente.

**8.8.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* In esito alla verifica dei contenuti dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui alla presente legge e del grado di adeguatezza dei LEPS attualmente garantiti, il Governo procede al progressivo adeguamento del fondo nazionale per la non autosufficienza per sostenere il progressivo consolidamento strutturale del sistema dei LEPS a favore di tutte le persone non autosufficienti sull'intero territorio nazionale e per garantirne l'integrazione con il sistema dei servizi sanitari.

**8.9.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* incrementate di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

**8.10.** Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Sopprimere il comma 5.*

**8.11.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali. C. 746 Carloni ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	147
Disposizioni per lo sviluppo del settore apistico. C. 161 Cattoi e C. 706 Ciaburro ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	150

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 15 marzo 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

#### Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali.

**C. 746 Carloni.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, rileva preliminarmente che, come anche evidenziato nella relazione illustrativa, il mercato agroalimentare in questi ultimi anni ha visto il proliferare di alimenti a base vegetale posti in commercio con l'uso distorto di nomi riferiti alla carne e ai prodotti a base di carne, per sfruttarne la notorietà e le analogie che questa suscita nella mente del consumatore.

Evidenzia, quindi, che la proposta di legge si compone di sette articoli e si propone la finalità di vietare l'uso delle denominazioni legali riferite alla carne ai pro-

dotti costituiti da alimenti vegetali, garantendo, così, le corrette condizioni del mercato agroalimentare e salvaguardando, comunque, i casi particolari legati alla preparazione di prodotti composti che possono contenere sia proteine vegetali che animali.

L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione della legge, precisando, al comma 1, che la finalità è quella di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socio-economico e ambientale, nonché di fornire un adeguato sostegno alla sua valorizzazione, assicurando, nel contempo, un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori e il loro diritto all'informazione. Il comma 2 prevede che le disposizioni della presente legge si applichino ai prodotti alimentari contenenti proteine vegetali legalmente realizzati e commercializzati nel territorio nazionale.

L'articolo 2 definisce gli alimenti contenenti proteine vegetali e reca le seguenti definizioni base:

a) «proteine vegetali»: proteine prodotte o derivanti da organismi appartenenti a tutti i regni diversi dal regno animale;

b) « alimenti di origine animale »: prodotti di origine animale e prodotti alimentari da essi derivati;

c) « denominazione legale »: il nome di un alimento prescritto dalle disposizioni dell'Unione europea a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui l'alimento è venduto;

d) « nome descrittivo »: una denominazione dell'alimento, accompagnata, se necessario, dall'indicazione del suo utilizzo, per consentire ai consumatori di individuarne la vera natura e di distinguerlo dagli altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso;

e) « prodotti trasformati »: i prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

f) « ingrediente »: qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi alimentari e gli enzimi alimentari, o qualsiasi componente di un ingrediente composto, utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare e ancora presente nel prodotto finito, eventualmente in forma modificata. I residui non sono considerati ingredienti.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di corretta designazione dei prodotti contenenti proteine vegetali, al fine di non indurre il consumatore in errore circa le caratteristiche, gli effetti e le proprietà degli alimenti. A tal fine si introduce il divieto di utilizzo dei nomi riferiti alla carne, o ai prodotti a base di carne, per gli alimenti che contengono proteine vegetali. In particolare è quindi vietato l'uso di:

a) denominazioni legali riferite alla carne, a una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne;

b) riferimenti a specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia o a un'anatomia animale;

c) terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria;

d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.

L'articolo 4 prevede che il divieto di cui all'articolo precedente non preclude l'aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale. È sempre ammesso, comunque, l'uso del nome riferito alla carne, ai prodotti a base di carne o alla preparazione di carne, quando le proteine animali sono effettivamente presenti nel prodotto alimentare contenente proteine vegetali e purché non induca in errore il consumatore quanto all'effettiva natura dell'alimento.

L'articolo 5, in materia di pietanze pronte, specifica che le denominazioni di cui all'articolo 3 possono essere utilizzate nelle combinazioni di prodotti alimentari di origine animale con altri tipi di prodotti alimentari che, comunque, non sostituiscono né sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono aggiunti a essi nell'ambito di tali combinazioni

L'articolo 6 richiama il mutuo riconoscimento a garanzia della libera circolazione delle merci nel mercato unico. A tal fine, il comma 1 prevede che i prodotti legalmente realizzati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea, in un altro Stato che è parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo o in Turchia non sono soggetti ai requisiti previsti dalla presente legge, a condizione che gli obiettivi generali di sostenibilità finalizzati alla tutela dell'ambiente e della salute umana, animale e vegetale e agli interessi dei consumatori, di cui all'articolo 1, siano riconosciuti dalle disposizioni dello Stato di origine.

L'articolo 7, in materia di divieti e sanzioni, introduce il divieto di vendita e di distribuzione a titolo gratuito dei prodotti che non rispettano le disposizioni della presente legge. In particolare il comma 1 prevede il divieto di detenere per la vendita o la distribuzione a titolo gratuito nonché vendere o distribuire gratuitamente prodotti alimentari non conformi alle disposizioni della presente legge. Il comma 2,

infine, dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1 nell'ambito dell'attività di impresa, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 7.500 euro, in relazione alla quantità di prodotto venduta o distribuita a titolo gratuito.

Marina MARCHETTO ALIPRANDI (FDI) con riferimento alle finalità indicate dall'articolo 1 evidenzia, in via generale, l'opportunità di prevedere anche un esplicito riferimento al benessere degli animali.

Antonella FORATTINI (PD-IDP) rivolge al relatore una richiesta di chiarimenti circa la portata dell'articolo 3 della proposta di legge in esame, in materia di corretta designazione dei prodotti contenenti proteine vegetali, al fine di poter meglio comprendere quali potrebbero essere le diverse denominazioni dei prodotti in commercio.

Davide BERGAMINI (LEGA) ribadisce come la finalità dell'intervento normativo sia quella di non indurre in errore il consumatore circa le effettive caratteristiche dei prodotti: sulla scelta delle denominazioni occorre, quindi, fare riferimento alla natura animale o vegetale delle proteine prevalenti contenute nei singoli prodotti.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Disposizioni per lo sviluppo del settore apistico.**

##### **C. 161 Cattoi e C. 706 Ciaburro.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Monica CIABURRO (FDI), *relatore*, riferisce che le proposte di legge di cui la Commissione avvia l'esame in sede referente recano disposizioni in materia di apicoltura.

In particolare, le due proposte intervengono in maniera simile su alcune tematiche.

In particolare, la proposta Cattoi modifica espressamente la legge n. 313 del 2004 in modo da prevedere che l'apicoltura sia considerata come attività di interesse didattico, culturale ed educativo, oltre al già previsto ruolo di conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale, mentre la proposta a sua prima firma fa riferimento alla «valorizzazione della dimensione educativa e didattica» dell'apicoltura come una delle finalità dell'intervento normativo.

Entrambe le proposte, poi, intervengono sugli accordi che gli enti locali, le scuole di ogni ordine e grado e le strutture di cura possono fare con gli apicoltori per promuovere la conoscenza del ruolo svolto dalle api nel mantenimento dell'ecosistema, anche attraverso la messa a disposizione delle arnie, degli alveari e apiari. Secondo la proposta Cattoi tali accordi saranno parte delle materie su cui il programma apistico dovrà indicare una programmazione delle attività. Anche la proposta a sua prima firma integra le materie sulle quali il programma programmatico apistico deve esprimere i propri indirizzi. Vengono, a tal fine, inseriti: lo sviluppo di campagne promozionali e comunicativo-informative su caratteristiche e distinguibilità del miele italiano; la rimodulazione ed il rafforzamento delle procedure di tracciabilità all'interno delle filiere del miele per permettere un'identificazione più chiara e immediata dell'origine del prodotto, la strutturazione ed il miglioramento dei meccanismi di controllo in campo a seguito di segnalazione di avvelenamenti di api; sviluppo e validazione di tecniche di individuazione dell'adulterazione del miele.

La proposta a sua prima firma aggiunge, poi, tra le definizioni contenute nell'articolo 2 della legge n. 313 del 2004, quella di miele, da intendersi come «la sostanza dolce naturale che le api producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse

bottinano, trasformano combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare ». Viene, inoltre, previsto, che al miele non può essere aggiunto alcun ingrediente alimentare né alcun additivo.

Entrambe le proposte estendono, poi, l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'IVA al servizio di impollinazione e alla pappa reale. Si prevede, infatti, l'introduzione nella Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del riferimento alla « pappa reale o gelatina reale » e al « servizio di impollinazione ». Ricorda, al riguardo, che attualmente il servizio di impollinazione, ossia l'affitto delle arnie per il periodo della fioritura, nonché la pappa reale, sono al momento soggetti all'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 22 per cento.

La proposta a sua prima firma prevede, poi, una delega per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale con l'indicazione dei seguenti principi e criteri direttivi cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega: semplificazione e riduzione delle procedure per la vendita e la cessione al dettaglio di prodotti dell'apicoltura presso la sede aziendale, equiparandone il regime a quello dei produttori agricoli che cedono in campo i propri prodotti e permettendo, nel caso delle piccole produzioni, l'esercizio delle attività di smielatura, lavorazione, invasettamento, confezionamento e commercializzazione del prodotto in locali d'uso temporaneo senza cambio destinazione d'uso dei locali medesimi; abolizione dell'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, per gli allevatori apistici che si avvalgono della determinazione del

reddito imponibile riferendosi al reddito agrario disponibile; estensione agli apicoltori produttori di idromele, relativamente a tale produzione, delle agevolazioni previste dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; creazione di un meccanismo di tracciabilità del miele prodotto in Italia e di un sistema di etichettatura indicante l'origine del miele commercializzato in Italia, con la finalità di valorizzare le produzioni nazionali e le filiere locali.

Sono, poi, dettate disposizioni in materia di attività di promozione del settore apistico nazionale, da realizzarsi attraverso apposite campagne di informazione per la promozione della conoscenza delle caratteristiche del miele italiano e dei relativi processi produttivi, delle filiere, dell'origine e della tracciabilità del miele e dei prodotti ad esso analoghi. Per la realizzazione di queste attività è autorizzata la spesa di 80.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 15 marzo 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.05.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2022)721 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i> ) .....	151
ALLEGATO 1 (Documento approvato dalla Commissione) .....	159

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	152
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) .....	161

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione. COM(2022)695 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	152
---	-----

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione di rappresentanti di AiRU (Associazione italiana per il riscaldamento urbano) e, in videoconferenza, di rappresentanti di AssoESCO (Associazione italiana delle <i>Energy Service Company</i> e degli Operatori dell'Efficienza Energetica) nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022)518 final) .....	158
---	-----

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 15 marzo 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

**La seduta comincia alle 12.55.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali, che modifica il**

**regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.**

**COM(2022)721 final.**

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 febbraio 2023.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, illustra la proposta di documento che reca una valutazione di conformità della proposta di regolamento al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dalla relatrice, on. Di Maggio.

**La seduta termina alle 13.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 15 marzo 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.*

**La seduta comincia alle 13.**

**DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.**

**C. 939 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 marzo 2023.

Salvatore CAIATA (FDI), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore, on. Caiata.

**La seduta termina alle 13.05.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 15 marzo 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione.**

**COM(2022)695 final.**

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, avverte preliminarmente che la l'esame della proposta di regolamento, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, è stata inserita in convocazione per aderire ad una sollecitazione dell'on. De Luca e segnala che il termine perentorio per l'espressione del parere da parte della Commissione scade il 18 marzo dal momento che occorre assicurare, nei cinque giorni successivi, l'esercizio della prerogativa di rimessione in Assemblea della pronuncia adottata dalla Commissione.

Passando ad illustrare i contenuti della proposta, ricorda che essa è intesa a garantire che la filiazione avvenuta e certificata in uno Stato membro sia riconosciuta a tutti gli effetti in tutti gli altri Stati membri «*indipendentemente dal modo in cui il figlio è stato concepito o è nato e dal tipo di famiglia da cui proviene*». Essa comporterebbe pertanto il riconoscimento, limitatamente alle fattispecie transnazionali, della filiazione di chi è nato da genitori dello stesso sesso, è stato adottato a livello nazionale in uno Stato membro, è stato concepito mediante surrogazione di maternità, procreazione medicalmente assistita (PMA), nonché della filiazione e

genitorialità accertate a seguito di azione di stato.

Fa presente che l'iniziativa costituisce una delle azioni chiave nella strategia dell'UE sui diritti dei minori e di quella per l'uguaglianza LGBTIQ. Inoltre, nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2020 la Presidente della Commissione von der Leyen ha affermato che « *chi è genitore in un paese, è genitore in tutti i paesi* ».

Ricorda che la normativa vigente dell'UE, infatti, impone già agli Stati membri di riconoscere la filiazione di un minore accertata in un altro Stato membro ai fini dei diritti derivanti dall'ordinamento dell'Unione, quali in particolare la libertà di circolazione e di soggiorno, la parità di trattamento e il divieto di imporre ostacoli in materie quali il riconoscimento del cognome. Non viene tuttavia stabilito un riconoscimento automatico e generale, per ogni altra finalità: ciò, ad avviso della Commissione europea, può avere notevoli conseguenze negative per i minori, impedendo loro di esercitare i diritti fondamentali in situazioni transfrontaliere e consentendo la negazione dei diritti derivanti dalla filiazione ai sensi del diritto nazionale, ad esempio i diritti di successione o agli alimenti in un altro Stato membro.

Per superare tali problemi, segnala che la proposta intenderebbe assicurare un riconoscimento della filiazione sostanzialmente pieno, includendo il godimento del diritto all'identità, alla non discriminazione, alla vita privata e alla vita familiare, come pure i diritti di successione e il diritto agli alimenti, considerando sempre preminente l'interesse superiore del minore. A questo scopo, viene prevista l'adozione di norme comuni in materia di competenza internazionale sulla filiazione e di legge applicabile, nonché l'istituzione di un certificato europeo di filiazione che i minori possono richiedere e utilizzare in un altro Stato membro per comprovare la filiazione.

In tal modo, oltre a tutelare i diritti del minore, secondo la Commissione europea sarebbero assicurati la certezza del diritto e la prevedibilità delle norme in materia di

competenza internazionale e di legge applicabile nonché la riduzione dei costi e degli oneri legali per le famiglie e i sistemi giudiziari degli Stati membri in relazione ai procedimenti giudiziari per il riconoscimento della filiazione in un altro Stato membro.

Per quanto attiene alla valutazione della coerenza della proposta con i principi dei Trattati in materia di riparto di competenze tra Unione e Stati membri, evidenzia che la proposta si richiama all'articolo 81, paragrafo 3, del TFUE. Tale disposizione – fermo restando che il diritto sostanziale in materia di famiglia, compreso lo status giuridico delle persone, rientra in linea di principio nella competenza degli Stati membri – consente all'Unione di adottare misure in materia di diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere. Tra esse ricadono certamente quelle volte ad assicurare che, una volta accertata in uno Stato membro, la filiazione sia riconosciuta in altri Stati membri. Segnala, a tale riguardo, che la base giuridica costituita dall'articolo 81, paragrafo 3, del TFUE prevede che il Consiglio voti all'unanimità e il Parlamento europeo abbia solo un ruolo consultivo.

In merito al principio di sussidiarietà, rileva che la Commissione europea osserva preliminarmente i problemi relativi al riconoscimento della filiazione derivano dalla diversità delle norme nazionali in materia di accertamento della filiazione nonché di competenza internazionale e di legge applicabile all'accertamento della filiazione in situazioni transfrontaliere. Pertanto gli Stati membri, agendo singolarmente, non potrebbero risolvere in modo soddisfacente i problemi in questione: ciò sarebbe possibile solo se le loro norme e procedure fossero uguali o almeno compatibili ai fini del riconoscimento. Da ciò, sempre secondo la Commissione, discende che soltanto una normativa unionale potrebbe garantire che le autorità giurisdizionali e altre autorità competenti di tutti gli Stati membri applichino la stessa legislazione per accertare la filiazione in situazioni transfrontaliere.

Segnala inoltre che, per giustificare l'intervento a livello europeo, la relazione illustrativa della proposta rileva altresì che, per effetto del mancato riconoscimento della filiazione, le famiglie potrebbero essere dissuase dall'esercitare il loro diritto alla libera circolazione garantito dai Trattati.

Per quanto attiene al rispetto del principio di proporzionalità, avverte che per la Commissione europea la proposta non va al di là di quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi: non interferisce con il diritto nazionale sostanziale in materia di definizione di famiglia; lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di riconoscimento di matrimoni contratti all'estero o unioni registrate all'estero; le norme in materia di competenza giurisdizionale e di legge applicabile si applicano solo all'accertamento della filiazione in situazioni transfrontaliere; impone agli Stati membri di riconoscere la filiazione solo se accertata in uno Stato membro e non in uno Stato terzo; lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni relative alla filiazione; inoltre il certificato europeo di filiazione è facoltativo per i minori e non sostituisce i documenti nazionali equivalenti comprovanti la filiazione.

Con specifico riferimento alla scelta della forma dell'atto giuridico, la Commissione rileva che l'adozione di norme uniformi in materia di competenza internazionale e di legge applicabile all'accertamento della filiazione in situazioni transfrontaliere può essere conseguita solo attraverso un regolamento poiché solo quest'ultimo garantisce un'interpretazione e un'applicazione pienamente coerenti delle norme. In linea con i precedenti strumenti dell'Unione in materia di diritto privato internazionale, lo strumento giuridico prescelto è pertanto il regolamento.

Sottolinea, in merito a queste valutazioni di sussidiarietà e proporzionalità operate dalla Commissione, che effettivamente la proposta riguarda esclusivamente fattispecie transfrontaliere e lascia almeno formalmente intatta la competenza nazionale

in materia di diritto di famiglia. Inoltre, essa non si applica al riconoscimento della filiazione certificata in Stati terzi che continuerà ad essere disciplinata dal diritto nazionale. In questo senso, correttamente l'art. 3, al comma 2 lett. i) della proposta prevede che il Regolamento non trovi applicazione « ai requisiti legali relativi all'iscrizione della filiazione nel registro di uno Stato membro e agli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione della filiazione nel registro di uno Stato membro ». L'art. 5, inoltre, prevede espressamente che « il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni di filiazione ».

Evidenzia come la proposta, tuttavia, nel momento stesso in cui impone che la filiazione avvenuta e certificata in uno Stato membro sia riconosciuta a tutti gli effetti in tutti gli altri Stati membri « indipendentemente dal modo in cui il figlio è stato concepito o è nato e dal tipo di famiglia da cui proviene » rischi in realtà di incidere profondamente sulle competenze esclusivamente nazionali in materia di diritto di famiglia sostanziale. In tal modo, la proposta entra anche in contrasto frontale con la disposizione di cui all'articolo 4 del TFUE, secondo cui « l'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale ».

Precisa che questo rischio è riconosciuto con evidenza anche dalla Commissione europea, tanto è vero che gli artt. 2, 22 e 31 della proposta fanno salva la possibilità dei singoli Stati di avvalersi della clausola di salvaguardia dell'ordine pubblico. Tale clausola non può tuttavia applicarsi in maniera incondizionata ma risulta sempre funzionalizzata al solo interesse del minore. Il considerando n. 56 prevede infatti che « alle autorità giurisdizionali o altre autorità competenti non dovrebbe essere consentito di avvalersi dell'eccezione di ordine pubblico per disapplicare la legge di un altro Stato qualora ciò avvenisse in violazione della Carta, in particolare del suo articolo 21 che vieta la discriminazione ». L'art. 31, che disciplina le cause di diniego

del riconoscimento, prevede alla lett. a) che « *il riconoscimento di una decisione giudiziaria è negato se, tenuto conto dell'interesse dei figli, è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è invocato* ».

Richiama l'attenzione sul fatto che, ai sensi dell'articolo 53, il certificato europeo di filiazione ha efficacia probatoria in tutti gli Stati membri senza che sia necessario ricorrere a procedimenti particolari e costituisce titolo idoneo per l'iscrizione della filiazione nel pertinente registro di uno Stato membro, al pari della decisione giudiziaria o di un atto pubblico di accertamento della filiazione. Tuttavia, a differenza di quanto previsto per queste due ultime ipotesi, alcuna disposizione nella proposta consente il diniego degli effetti del certificato europeo di filiazione qualora tale filiazione sia manifestamente contraria all'ordine pubblico.

Nel richiamare la relazione illustrativa, osserva che, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, il rispetto dell'identità nazionale di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE e dell'ordine pubblico di uno Stato membro non potrebbe giustificare il rifiuto di riconoscere un rapporto di filiazione tra un figlio e i genitori dello stesso sesso ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti al figlio dal diritto dell'Unione.

Osserva che queste medesime preoccupazioni sono confermate nelle relazioni del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, trasmesse alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012. La relazione del Ministero della giustizia evidenzia che in Italia al momento non esiste una legislazione che regoli esplicitamente i temi della genitorialità oggetto della proposta e che la materia trattata riguarda profili molto sensibili, che coinvolgono anche aspetti di ordine pubblico.

Fa presente che, in Italia, la surrogazione di maternità è vietata e costituisce un reato, il che ha indotto la giurisprudenza ad escludere il riconoscimento del relativo atto per violazione dell'ordine pubblico. Tuttavia, in recenti pronunzie, sia la Corte costituzionale che la Corte di cassazione,

pur continuando ad affermare il divieto di riconoscimento, hanno individuato strumenti giuridici che mirano a tutelare gli interessi del minore, rispetto a entrambi i genitori, quello biologico e quello non biologico.

Nel 2019, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, ribadito che la maternità surrogata viola in modo inaccettabile la dignità della donna (similmente a quanto affermato dalla Corte costituzionale), precludendo pertanto la trascrivibilità del relativo atto, ha individuato, a tutela del minore, lo strumento dell'adozione in casi particolari.

La Corte costituzionale ha per parte sua chiesto al Legislatore d'intervenire per regolare questa materia, ribadendo, con la sentenza n. 33 del 2021, la posizione già assunta in precedenti pronunce, secondo cui il divieto penalmente sanzionato di surrogazione di maternità costituisce un principio di ordine pubblico posto a tutela di valori fondamentali. Al contempo, la Corte ha riconosciuto che l'interesse superiore del minore a veder accertato giuridicamente il legame con entrambi i componenti della coppia, con i quali si è di fatto instaurato un rapporto di genitorialità, non appare sufficientemente tutelato dal ricorso all'istituto dell'adozione in casi particolari.

Ricorda che con la successiva sentenza n. 79 del 2022, la Corte costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui prevedeva che l'adozione in casi particolari non inducesse alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante. Anche l'ulteriore limite che era stato individuato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 33 del 2021 prima ricordata, costituito dal necessario assenso del genitore biologico all'adozione in casi particolari ai sensi dell'articolo 46 della legge n. 184 del 1983, viene superato da questa pronuncia.

Evidenzia poi che, alla luce di questo orientamento della Consulta, la recentissima pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, n. 38162 del 30 di-

cembre 2022, ha confermato la contrarietà all'ordine pubblico della pratica della maternità surrogata, negando la trascrivibilità automatica del provvedimento straniero di riconoscimento della genitorialità da questa avente origine e riconoscendo il carattere di norma di ordine pubblico internazionale all'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, che considera fattispecie di reato ogni forma di maternità surrogata, con sanzione rivolta a tutti i soggetti coinvolti, compresi i genitori intenzionali.

Osserva che la sentenza ha altresì ribadito che «*allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento*» ed in mancanza di diverso intervento legislativo, «*lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello status di figlio, al legame di fatto con il partner del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita*».

Ricorda che nella relazione del Ministero della giustizia si preannuncia infine che, ove nel corso del negoziato se ne ravvisasse la necessità, potrebbe valutarsi l'opportunità di apporre una riserva di esame parlamentare ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 234 del 2012, in relazione ai profili di ordine pubblico sopra menzionati. Fa presente che alla Camera questo istituto è attivabile in caso di avvio dell'esame ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, una volta scaduto il termine di otto settimane per l'esame di sussidiarietà.

Per quanto riguarda la relazione del Ministero dell'interno sulla proposta di regolamento, richiama le osservazioni sviluppate con particolare riguardo alle coppie omoaffettive e alle tecniche della cosiddetta «*maternità surrogata*», alla luce del quadro normativo delineato dal nostro ordinamento e dalle pronunzie sia della Corte costituzionale che della Corte di cassazione.

La relazione, in particolare, ricorda che in Italia, la formazione di atti di nascita recanti l'indicazione di genitori dello stesso sesso non è consentita dalla normativa vi-

gente e tale preclusione è ampiamente suffragata da una consolidata giurisprudenza.

Osserva come sia parimenti esclusa dall'ordinamento vigente la trascrizione di atti di nascita formati all'estero riconducibili alla fattispecie della «*maternità surrogata*», attestanti il riconoscimento di filiazione nei confronti del genitore d'intenzione, in assenza di un legame biologico tra lo stesso e il minore.

Espone le perplessità rappresentate da quel dicastero in ordine all'eterogeneità delle disposizioni che verrebbero a sovrapporsi in una disciplina di particolare delicatezza, quale quella della filiazione, regolata nel nostro Paese da un complesso di norme, contenute nel codice civile, in leggi speciali, tra le quali la legge n. 218 del 1995 recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e nell'ordinamento dello stato civile. Viene espressamente il disposto dell'articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, secondo cui non possono essere trascritti gli atti formati all'estero, se contrari all'ordine pubblico.

Pone in rilievo, conclusivamente, come le valutazioni contenute nelle due relazioni confermino che la proposta incide in modo eccessivo sulle prerogative nazionali in materia di diritto sostanziale di famiglia in modo non compatibile con il nostro ordine pubblico. Ciò è anche in palese contrasto con il richiamato articolo 4 del TUE.

Ricorda che ieri la Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, anche sulla base degli argomenti sopra richiamati, ha approvato una risoluzione recante un parere motivato, i cui contenuti appaiono largamente condivisibili. Essa ha infatti ritenuto che alcune disposizioni contenute nella proposta, e in particolare l'obbligo di riconoscimento (e di conseguente trascrizione) di una decisione giudiziaria o di un atto pubblico, emessi da un altro Stato membro, che attestano la filiazione, e l'obbligo di riconoscimento del certificato europeo di filiazione, non rispettino i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Piero DE LUCA (PD-IDP) nel sottolineare la rilevanza della proposta di regola-

mento, deplora che non sia stata sottoposta all'esame della Commissione di merito e valuta assai positivamente il fatto che la XIV Commissione abbia inteso avviare, invece, un dibattito su una problematica di grande rilievo, in sede di valutazione della conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Ritiene che la proposta sia pienamente rispettosa dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e spera che su questa posizione vi sia convergenza da parte delle altre forze politiche. Al di là delle critiche di merito formulate dalle Amministrazioni della Giustizia e dell'Interno, il nuovo regolamento intende rafforzare la tutela dei diritti fondamentali e degli altri diritti dei figli in situazioni transfrontaliere, compresi il diritto all'identità, alla non discriminazione, alla vita privata e alla vita familiare, i diritti di successione e il diritto agli alimenti in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Evidenzia come la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, dal momento che, se spetta agli Stati membri stabilire norme in materia di definizione di famiglia e di accertamento della filiazione, è competenza dell'Unione adottare misure in materia di diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, TFUE.

Ricorda inoltre come la proposta garantisca il principio di proporzionalità, dal momento che non va al di là di quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi: non interferisce con il diritto nazionale sostanziale in materia di definizione di famiglia, lasciando impregiudicato il diritto nazionale in materia di riconoscimento di matrimoni contratti all'estero o unioni registrate all'estero ed impone agli Stati membri di riconoscere la filiazione solo se accertata in uno Stato membro e non in uno Stato terzo.

Segnala inoltre che il regolamento si pone l'obiettivo di tutelare i diritti fondamentali dei minori nell'ottica del rispetto del principio del preminente interesse del minore da sempre ispiratore della giurisprudenza della CEDU, così come affer-

mato della giurisprudenza nazionale costituzionale e di legittimità.

In merito alla filiazione da gestazione per altri praticata all'estero sottolinea la piena convergenza della proposta di Regolamento con il diritto vivente italiano ed europeo, dal momento che non comporta una difformità rispetto al diritto italiano interno che vieta tale pratica all'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Al riguardo fa presente che la Corte di cassazione, nel ribadire che il divieto di surrogazione di maternità costituisce un principio di ordine pubblico, ha chiarito che il « *principio del preminente interesse del minore* » costituisce uno dei « *limiti non oltrepassabili* » rispetto ai quali valutare la compatibilità degli effetti prodotti dall'atto estero di cui si chiede il riconoscimento in Italia e che la clausola di salvaguardia dell'ordine pubblico è intesa, infatti, da costante giurisprudenza di merito e di legittimità funzionalizzata al reale e concreto interesse del minore e, conseguentemente, invocata per negare il riconoscimento dello stato di figlio solo nei casi in cui vi sia la lesione di diritti fondamentali del minore.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE) si esprime a favore della sussistenza dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà in relazione alla proposta di regolamento e, in relazione al merito della proposta, evidenzia come esso interessi una realtà di due milioni di minori transfrontalieri, la cui condizione incide fortemente sul loro *status* di cittadini europei.

Sottolinea come la proposta delinea un quadro normativo uniforme idoneo a superare e ad evitare quelle disparità di trattamento che oggi investono dei soggetti deboli quali sono i minori europei. Si associa pertanto alle considerazioni ed agli orientamenti espressi dal collega De Luca.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.15.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 15 marzo 2023.*

Seguito dell'audizione di rappresentanti di AiRU (Associazione italiana per il riscaldamento urbano) e, in videoconferenza, di rappresentanti di AssoESCo (Associazione italiana delle *Energy Service Company*

e degli Operatori dell'Efficienza Energetica) nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: **Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022)518 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.30.

## ALLEGATO 1

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all’Agenzia europea per i medicinali, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2022)721 final.**

**DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all’Agenzia europea per i medicinali che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2022)721);

considerata la relazione trasmessa dal Governo sulla proposta ai sensi dell’articolo 6 della legge 234 del 2012;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell’ambito dell’esame della proposta;

premesso che:

la proposta interviene sul sistema tariffario dell’Agenzia europea perseguendo tre finalità principali, in linea di principio condivisibili: passare da un sistema forfettario a un sistema basato sui costi per la determinazione delle tariffe spettanti all’EMA, nonché delle remunerazioni da questa corrisposte alle Autorità nazionali; garantire la sostenibilità della rete formata dall’EMA e dalle Autorità nazionali; semplificare la legislazione vigente, riconducendola ad un unico strumento giuridico;

la più recente relazione annuale sull’attività dell’EMA, relativa al 2021, evidenzia che la parte di gran lunga più consi-

stente delle sue entrate è rappresentata dalle tariffe ed oneri che l’Agenzia riscuote dall’industria farmaceutica per i servizi prestatati;

una parte di queste entrate viene ripartita dall’EMA con le Autorità nazionali competenti a copertura dei costi da queste sostenuti per le valutazioni svolte per conto dell’Agenzia europea;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la proposta è correttamente fondata sugli articoli 114 e 168, paragrafo 4, lettere c) e b), TFUE in quanto mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno e a definire livelli elevati di qualità e sicurezza per i medicinali;

considerato che la proposta risulta complessivamente conforme anche al principio di sussidiarietà, limitandosi essa a disciplinare esclusivamente le tariffe e gli oneri che un’agenzia dell’Unione riscuote per i suoi compiti statutarî;

evidenziato che la proposta non risulta, invece, pienamente coerente con il principio di proporzionalità, in quanto:

rispetto al sistema attualmente vigente, essa determinerebbe un sensibile incremento delle tariffe spettanti ad EMA, esponendo le aziende farmaceutiche al rischio di un incremento dell’ammontare di tariffe ed oneri su di esse gravanti sino al triplo rispetto ai livelli vigenti. Tale incremento risulta in diversi casi, come quello dei farmaci biosimilari, ingiustificato e sproporzionato rispetto alla portata delle atti-

vità che la domanda iniziale di autorizzazione alla immissione in commercio o di farmacovigilanza comporta, tenuto conto che l'esperienza accumulata consente di evitare studi clinici comparativi ampi e complessi, semplificando sensibilmente il processo di valutazione;

per altro verso, a fronte di questi incrementi la proposta prevede l'abbassamento di altre tariffe, oltre a una sensibile riduzione del valore della remunerazione riconosciuta all'attività degli esperti, che determinerebbero difficoltà nel garantire la copertura dei costi sostenuti dalle Autorità nazionali che collaborano con l'Agenzia nonché una potenziale perdita di competenze e di investimenti nelle attività per l'innovazione;

anche la procedura di revisione delle tariffe prevista dalla proposta (articolo 11) – che consentirebbe alla Commissione europea di procedere in tal senso mediante l'adozione di atti delegati –, come pure quella di monitoraggio dei costi da parte dell'EMA (art. 10) non assicurano il rispetto del principio di proporzionalità, oltre ad essere poco trasparenti e a non contemplare un appropriato coinvolgimento degli Stati membri e dei terzi interessati;

rilevato inoltre che:

alla luce della imminente revisione della legislazione farmaceutica generale dell'UE, occorre garantire che la proposta tenga conto delle possibili novità che quest'ultima potrebbe introdurre, anche determinando l'esigenza di procedere ad una ulteriore revisione delle tariffe;

è necessaria una maggiore trasparenza nella metodologia di calcolo delle tariffe e remunerazioni basate sui costi, rendendo chiare ed esplicite le modalità utilizzate per la relativa determinazione;

sottolineata pertanto l'opportunità di operare, nel corso del prosieguo dell'esame della proposta a livello di Unione europea, un'analisi approfondita dei numerosi profili di criticità richiamati in precedenza, aggiornando ove appropriato le valutazioni di impatto svolte dalla Commissione europea;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,

#### VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

## ALLEGATO 2

**DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 939 Governo, di conversione in legge del DL 16/2023, recante: « Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina »;

rilevato che il provvedimento stabilisce la proroga delle misure di assistenza e di accoglienza già disposte in favore della popolazione ucraina, fino al 31 dicembre 2023;

considerato che l'intervento legislativo si pone in piena coerenza con le politiche adottate dall'Unione europea per alleviare la pressione sui sistemi nazionali di asilo e per consentire agli sfollati di godere di diritti armonizzati in tutta l'UE, secondo quanto previsto nella risoluzione del Parlamento europeo « *Conseguenze sociali ed economiche per l'UE della guerra russa in Ucraina – rafforzare la capacità di agire dell'UE* », del 19 maggio 2022,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

---

#### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	162
------------------------------------	-----

*Mercoledì 15 marzo 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Comunicazioni del Presidente.**

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione

dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ) ed Enrico BORGHI (PD-IDP) e i deputati Marco PELLEGRINI (M5S) ed Ettore ROSATO (A-IV-RE).

**La seduta termina alle 16.10.**

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (richiesta dai deputati Serracchiani, Lai e Orlando)

Esame della relazione conclusiva ..... 3

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione XII) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) ..... 4

ALLEGATO (*Parere approvato*) ..... 7

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione *ex art.* 3, co. 4, della legge n. 140/2003 pervenuta dal Tribunale ordinario di Aosta nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di Sara Cunial, deputata all'epoca dei fatti, (procedimento n. 524/2021 RGNR – n. 8/2022 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 10) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 11

### COMMISSIONI RIUNITE (V-XIV Camera e 4<sup>a</sup>-5<sup>a</sup> Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, in merito alla Relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale – Programmazione 2014-2020 (Doc. XXVII, n. 4) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) ..... 12

### COMMISSIONI RIUNITE (IV e IX)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – La politica di ciberdifesa dell'UE. JOIN(2022) 49 final (*Esame e rinvio*) ..... 14

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217

Maccanti e C. 648 Mollicone ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente</i> ) .....	20
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta emendativa approvata</i> ) .....	22
ALLEGATO 2 ( <i>Correzione di forma approvata</i> ) .....	23

## COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm, Usb nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00003 Barabotti e 7-00014 Gnassi riguardanti l'individuazione di soluzioni di salvaguardia dei livelli occupazionali e di reindustrializzazione aziendale con riferimento allo stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze) della Gkn .	24
---	----

## I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

### SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	25
Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva. C. 715 cost. Iannone, approvata, in prima deliberazione, dal Senato, C. 212 cost. Berruto, C. 337 cost. Prisco, C. 423 cost. Grippo e C. 904 cost. Cattaneo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	25
DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	26

## II Giustizia

### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. C. 665 e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i> ) .....	27
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	31
DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	29
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	32
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII, n. 11 e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	30
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	33
Sui lavori della Commissione .....	30
AVVERTENZA .....	30

## III Affari esteri e comunitari

### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. C. 665 Francesco Silvestri e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	34
---	----

DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	37
---	----

## SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022. C. 770 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	39
---	----

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022. C. 795 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	40
---	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021. C. 873 Formentini ed altri ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	40
---	----

## RISOLUZIONI:

7-00039 Porta: Sulla situazione nel Nagorno-Karabakh.

7-00046 Onori: Sulla situazione nel Nagorno-Karabakh ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) ....	41
---	----

**IV Difesa**

## AUDIZIONI:

Audizione del Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale dell'Arma dei carabinieri (ROS), Gen. D. Pasquale Angelosanto, sui programmi di attività del Corpo per i temi di interesse della Commissione ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	44
---	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Nuovo testo unificato Doc. XXII, n. 11 e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	45
---	----

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. Nuovo testo C. 665 e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	46
--	----

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	47
--	----

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 e abb. (Parere alle Commissioni VII e IX) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	49
--	----

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di recepimento dell'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l'articolo 10-bis, paragrafo 13, secondo comma, e l'articolo 25-bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE. Atto n. 28 (Rilievi alla VI Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	49
---	----

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave) e nomina del relativo commissario straordinario. Atto n. 29 (Rilievi alla

VIII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	54

## VI Finanze

### SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	56

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 107 Centemero, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.	
Audizione informale del professor Matteo Lorito, Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II .....	56
Audizione informale di rappresentanti di Federchimica-Assobiotec .....	57
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione <i>Italian Tech Alliance</i> .....	57
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione <i>InnovUp</i> .....	57

## VII Cultura, scienza e istruzione

### SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	58
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	66
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021. C. 853 (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	61
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019. C. 912, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	62
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010. C. 915, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	65

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Testo unificato DOC. XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria, n. 19 Alfonso Colucci e n. 20 Lupi (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) ..	68
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	73

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, <i>b)</i> Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859 approvato in un testo unificato dal Senato e abbinata C. 567 Quartapelle Procopio (Parere alle Commissioni riunite III e VI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .	68
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	74
D.L. 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	69
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	75
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento Cinque Stelle</i> ) .....	76
ALLEGATO 5 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista</i> ) .....	78
Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	71
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	80
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia ( <i>Deliberazione</i> )	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	72
<b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	81
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice della strada in materia di sicurezza stradale dei ciclisti e di limiti di velocità. C. 526 Berruto e C. 892 Iaria ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 718 Santillo</i> ) .....	83
Legge quadro in materia di interporti. C. 703 Rotelli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	84
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), nell'ambito dell'esame, in sede di relazioni al Parlamento, dei contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti (Doc. CXCIX, n. 1) .....	85

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	86
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	89

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII n. 11 e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	90
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	98
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 914, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	91
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	99
Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ....	93
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	100

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

**XII Affari sociali**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	102
---	-----

## SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	102
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	114

## SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	107
--	-----

**XIII Agricoltura**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali. C. 746 Carloni ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	147
Disposizioni per lo sviluppo del settore apistico. C. 161 Cattoi e C. 706 Ciaburro ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	150

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali, che modifica il regolamento (UE) 2017/745	
--	--

---

del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2022)721 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i> ) .....	151
<i>ALLEGATO 1 (Documento approvato dalla Commissione)</i> .....	159
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	152
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	161
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione. COM(2022)695 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	152
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Seguito dell'audizione di rappresentanti di AiRU (Associazione italiana per il riscaldamento urbano) e, in videoconferenza, di rappresentanti di AssoESCo (Associazione italiana delle <i>Energy Service Company</i> e degli Operatori dell'Efficienza Energetica) nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022)518 final) .....	158
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
Comunicazioni del Presidente .....	162

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*



\*19SMC0028000\*